LETTERA

Scritta ad vn Signore

in riſpoſta

Del Libro ſtampato ſopra le ragioni

DEL SERENISSIMO

DVCA DI PARMA

Contro la preſa

Della Città, e Ducato di CASTRO, eſſeguita dall'armi Pontificie nell'Anno 1641.

GIVDITIO DELLE citationi de' Dottori apportate nel libro ſtampato per le ragioni del Sereniſs. di Parma.

I era pienamente ſodisfatto alle ragioni del libro ſtampato contro la preſa del Ducato di Caſtro. Mà perche ſi è ſaputo, che alcuni (benche cõuinti dalle ragioni incontrario addotte, come eſſi atteſtano) deſiderauano d'auãtaggio, che ſi riſpondeſſe parimente alle citationi de' Dottori (de i nomi de quali piene ſi veggono le margini di quel libro:) hò giudicato neceſſario di dargli ſodisfattione ancor in queſto, e di moſtrare, che

le ſentenze, e diffinitioni de gran-
di Auttori non ſono punto diuer-
ſe dalla ragione, ne dalla verità,
anzi vna ſola coſa frà ſe ſteſſe ſo-
no. Per ciò meglio fare hò volu-
to vedere ad vna, ad vna le appor-
tate citationi, e riferir quì le prin-
cipali con le parole preciſe de'
Dottori ſeguitati poi dalla cor-
rente degl'altri. Così due coſe hò
oſſeruate. La prima è, che quan-
do l'Autor del libro cita li Dot-
tori alcune volte non gli porta al
propoſito della controuerſia, del-
la quale ſi tratta, come quì ſi può
veder dalla pag. 12. fino alla 19.
e dalla 34. alla 38. e 42. e 43. e 103.
e 150. e di mano in mano, ed egli
iſteſſo ſalta la difficoltà. La ſe-
conda coſa è, che ſe egli tocca il
punto della controuerſia: li Au-
tori ò non dicono quello, che
l'Autor atteſta, e tal volta gli ſo-
no

no ancora contrarij, benche egli in fauor della sua causa gli apporti. Leggasi qui la pagina 14. e 16. 113. 136. 139. e fino alla pag. 149. e dapoi la pag. 160. 161. 167. 185. E similmēte doue si tratta del valor della Scommunica, essendo tutti li Dottori, che l'Autor cita contrarij al medesimo nella difficoltà, che verte: e quello che affermano à suo luogo li Dottori è verissimo, ma è fuori della presente controuersia, ne pur vno di loro dice parola con la quale difender si possa la causa portata dall'Autore, come si può qui a suo luogo vedere.

Di più si è osseruato, che l'Autore hà lasciato di riferire alcune Bolle, e Chirografi de Sōmi Pontefici di grande importanza, e che erano in vigore: ed all'incōtro alcune ne hà addotte, che già erano

cessate, e finito era il loro valore: leggasi quì la pag. 20. 26. 29. 30. 67. 76. Ne gli gioua il dire, che hà apportate quelle Bolle, e Breui, che per difesa della sua causa seruiuano: e che egli nõ era obligato produrre armi contro di se stesso: perche questo varrebbe: se egli si fosse professato di voler esser in questa causa puro Auuocato: ma hauendo promesso nel titolo del libro vna VERA, E SINCERA RELATIONE, conseguentemente conforme le leggi di questi componimenti non poteua egli tacere cosa alcuna benche à se contraria, (mentre però vera fosse) come insegnò quel gran Romano: *Ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat.* Acciò li lettori non restino ingannati, i quali nella promessa lealtà, e fede incorrot-

Cic. 2. de Or.

ta

ta de' Scrittori si fidano.

E perche alcuni per loro curiosità desiderauano di veder più pienamente rifiutate quelle Inuestiture Imperiali, che qualcuno presume, che vi siano di alcuni Castelli nella Prouincia del Patrimonio di S. Pietro: per sodisfargli, si è parimente fatto, e con ragioni, e con essempi d'Inuestiture date da' Pontefici nelle prouincie dell'Imperio in Germania, e di alcuni Feudi Imperiali in Italia, similmente da' Pontefici inuestiti. In questi Feudi Imperiali d'Italia però mi riporto à quello che dicono gli Autori citati nella margine, lasciando li detti Feudi inuestiti in que' tempi ed occasioni dal Pontefice nel lor essere. E solo dico essersi riferiti questi essempi, che verissimi sono, per apportar vna ragione *à fortiori* (co-

me si dice) che li Feudi inuestiti dall'Imperadore nello Stato della Chiesa nõ hanno alcun valore.

E cõ questa occasione si è trattato della differenza, che si ritroua frà li Feudi Maggiori Ecclesiastici, ed Imperiali: come anco del mero, e misto imperio, mostrando con ragioni, ed essempi, ed in particolare con alcune lettere scritte à Carlo V. stampate, che non è tale la natura del mero imperio Feudatari, qual l'Autor del libro desidera.

Alle maledicenze del detto Autore, hò stimato meglio rispondere con procurar di scioglierè gli argomenti, che con maledicenze. Perche hò creduto sempre, che sia error grande de Scrittori il persuadersi di render plausibile l'opera sua col riempirla di detti ingiuriosi più

tosto

tosto, che d'argomenti efficaci.
E credo che in ciò l'istessa disgratia succeda à questi, che ad alcuni, i quali andando la prima volta alla guerra, si danno à credere, di douer esser tenuti con le bestemmie gran soldati, e con quelle di poter riempire il nimico di terrore.

Sò parimente, che quest'altra strada che hò preso, hà le sue difficoltà: cioè di riferire la nuda verità: perche taluolta non vi è cosa, che più sia di dispiacere. Mà io per hauer destinata quest' opera all' honore della verità delle ragioni della S.Sede, e non di alcuna persona priuatamente; spero di douer esser ò per l'affetto della pietà lodato, ò almeno scusato, per hauer procurato di far quel che doueuo.

Che se pure questo istesso se-

condo le masſime di alcuni ſarà biaſimato; di nuouo io mi conſolarò, col penſare, che la maggior parte di ſomiglianti perſone ſanno più correggere gli errori altrui, che non errare per ſe ſteſse.

IN-

INDICE DELLE COSE contenute nell'Opera.

A

B

C

Duca

D

Vrbino

E

Feudi

F

G

H

I

Inno-

Mar-

N

Origine

O

P

Paolo

Ranu-

S

Vrbano

Non

Il fine dell'Indice.

Errata,	*Corrige.*
pag. 21 · l. si inquisitio.	l. Inquisitio.
Natta cons. 488.	487.
33 Bart. l. 1. ff. de test.	l. si quis in graui, §. si maritus.
Paris. cons. 21.	cons. 23. num. 19.
Brun cons. 2.	cons. 117. num. 21.
36 aliqua prohibitione.	aliqua prohibitiue.
42 Menoch. c. 21. num. 70.	cons. 421. num. 70.
l. 1 hoc Iudiciū, ff. si mulier.	l. 1. § hoc Iudicium, ff. si mulier.
Farin. decis. 281.	cons. 17 num. 27.
102 Far. q. 214. decis. 14.	q. 65. num. 55. 56. cons. 65.
Blanc. de Iudicis	De Ind.
137 Autore proposito.	Autore à proposito.
152 lo conuince li.	lo conuince il.

A chi legge.

E Parso strano ad alcuni, che di controuersie di gran momento in vna lettera si sia discorso; per essere lo stile delle lettere il più semplice, e meno efficace, che si ritroui nell'Arte del dire. Mà cessarà la marauiglia, facendosi riflessione, ché li nostri Antepassati trattarono nelle lettere i negotij più graui delle Republiche, de gl'Imperi, le controuersie maggiori della Filosofia, e li misterî più alti della nostra Santa Religione: come appresso le lettere di Bruto, e Cicerone, di Seneca, de' Santi Apostoli, e Dottori della Chiesa si vede. E se io hò da dire la prima cagione; questa è stata perche ad vna lettera

nella quale si proponeuano dubbi, era conueniente: anzi necessario rispondere con lettera. Dall'altro canto ogn'vno sà, che il Supremo Prencipe alle controuersie non dà risposte, se non con sentenze: e gli Auuocati con scritture, e testi de' Dottori. Aggiungo bene, che quello, che ad alcuno è parso degno di biasimo, cioè il rispondere con semplice lettera à difficoltà così ardue, è stato quì il vero, e più lodeuol motiuo: perche si è preteso di eleggere vn mezzo, che al fine proposto fosse proportionato. Ogn'vno sà, che non mancauano spetie di componimenti più nobili, oue si potessero adoperare figure, & argomenti efficaci, e penetranti. Mà essendosi prefisso nell'animo non solo di non offendere: mà ne-

meno

meno di persuadere per artificio; si è presa dall'Arte del dire la maniera più semplice, che vi sia: senza essordio, senza amplificationi, ò inuettiue, non volendosi insinuar passione alcuna, per non vi essere in chi scriue: ne riconoscersi in quelli, che in Roma gouernano. Conciosia, che il mondo vede, esser stato, & essere proprio della generosità del Santissimo Pontefice VRBANO VIII. vincere con la clemenza, e della mansuetudine del Signor Cardinal Barberino seruire Sua Beatitudine come Ministro di pace per il gouerno vniuersale della Christianità. Egli hà sempre stimato, che tanto più gli crescano le felicità, quante più occasioni può hauere di mostrarsi benefico, anche doue non ritroua corrispondenza, e man-

sueto

ſueto verſo di quelli, che forſi nō riconoſcono la ſua benignità.

Andaua queſta lettera per le mani di molti, mà non intiera per cagione della fretta de' Scrittori in traſcriuerla: hora con la Stampa ſi è rimediato: e di più ſi ſono aggiunte molte, & importātiſsime riſpoſte con citationi di Bolle, e Chirografi de' Pontefici molto deſiderati. La cauſa però di darſi in luce, non è, come ſuole auuenire, l'eſsere coſa rara, & à pochi communicata, mà più toſto, perche quanto più ſi è diuulgata, tanto maggiore è l'iſtanza, che vuinerſalmente ne vien fatta. Nè ad altro ciò ſi deue attribuire, che al diletto, che à tutti reca la nuda verità, che per altro con difficoltà vien paleſata, maſsime nelle controuerſie de' Grandi.

Viui felice.

ILLVSTRISS. SIGNORE e Padron Colendiſs.

GIà che V.S. Illuſtriſſima mi richiede, con tanta inſtanza, e come dice per ragione di giuſtitia, che io riſponda, e ſodisfaccia ad alcuni dubbi à lei cagionati dal libro vſcito alle ſtampe in fauore del Sereniſſimo Sig. Duca di Parma, contro la preſa di Caſtro, i quali, per non eſſere V. S. Illuſtriſs. informata del fatto, e giuſtitia di eſſo, la tengono ſoſpeſa: Io lo farò cõ breuità, perche nella riſpoſta, che da altri riceuerà alla diſteſa, reſtarà più ſodiſfatta.

In quanto alli diſguſti riceuuti dal Sig. Duca per gli honori negatigli da gli Eminentiſſimi Signori Cardinali Barberini, ſtati ſoliti (come dice l'Autore di

quel libro) concederſi à Pren-
cipi ſuoi Predeceſſori; Il nego-
tio ſeguì ne' giorni di ſua par-
tenza in queſta maniera.

Il Sig. Duca ſi laſciò intende-
re, che deſideraua di eſſere ac-
compagnato dal Sig. Card. Bar-
berino nel partire di Roma. Il
Sig. Cardinale riſpoſe, che gli
haurebbe conſentito, mentre
foſſe ſtato à Palazzo à prendere
licenza da S. Emin. conforme il
ſolito di tutti li gran Prencipi,
& vltimamente del Sereniſſimo
Gran Duca di Toſcana, il qua-
le ſi licentiò dal Sig. Card. Bar-
berino, e dal Palazzo Pontifi-
cio, non dal ſuo ſi partì: nè in
altra forma ſi era mai coſtuma-
to. Il Sig. Duca Odoardo fù dal
Papa, e ringratiatolo, ſoggiun-
ſe di non ſi poter lodare del Sig.
Card. Barberino. Dal Papa gli
fù breuemente ſignificato l'af-
fetto di S. Emin. verſo di lui. Li-

centiatosi da Sua Beatitudine senza far motto al Sig. Cardinale se ne andò al suo Palazzo: douendo, se voleua essere accompagnato da S. Eminenza, rimanere nelle stanze del Vaticano, e licentiarsi parimente dal detto Eminentissimo, come è vsanza de' Prencipi. La mattina finalmente si partì senza far altro. Questo è il fatto degli honori negati.

Quì V.S. Illustriss. fà instanza di sapere in qual maniera fossero trattati li Prencipi Predecessori del Sig. Duca di Parma nel partire di Roma. Prima di rispondere, voglio, ch'ella supponga, che il Sig. Duca Odoardo nella forma dell'entrare in Roma hebbe ogni sodisfattione: essendo seguita nella maniera, che era stata con S. A. concertata in Caprarola: il simile dico di tutti gli altri honori riceuuti

ceuuti dal Duca nel dimorare, che fece in Roma.

Al quesito rispondo, che ne il Duca Ottauio, ne il Duca Alessandro furono mai accompagnati da Cardinali Nipoti nel partire di Roma, come è noto, e si legge ne' Diari di que' tempi. Resta dunque solo il Duca Ranuccio, il quale per il parentado hebbe (come si dice) qualche prerogatiua maggiore quando venne à Roma à tempi di Clemente VIII: mà la verità è, che egli nel partire non fù mai accõpagnato dal Card. Aldobrandino, benche gli fosse parente: il che è certissimo, e si legge distintamente nella Relatione degli honori fatti à detto Serenissimo in quel tempo dal Palazzo. In questa maniera cade la base, e rouina il total fondamento delle nimicitie: non essendo altrimenti vero, che

che à Prencipi Predeceſſori del Sig. Duca Odoardo ſiano ſtati ſoliti farſi gli honori ſudetti. Sì che ogn'vno vede quanto grād'errore habbia preſo l'Autore: oltre che quando foſſe anco vero, è certo, che il Duca Odoardo era tenuto prima conforme il coſtume de gli altri gran Prencipi à licentiarſi da Sua Eminenza.

In quanto à quello, che con tanta eſaggeratione dice l'Autore *della notoria, e grande nimicitia* de' SS. Cardinali Barberini; io riſpondo, che non ſi ritroua appreſſo alcun Dottore, ò perſona prudente, che ſi preſuma, che il far gran benefitij, e gratie ad vno, ſia ſegno d'eſſergli nimico. Perche qui gli ſi potrebbe dire cō quel gran Sauio: ſe non sà che l'amare *eſt velle bonum*, non sà coſa ſia amicitia: ed è argomento del quale ſi

pag. 79.

Ariſt. 2. Rhet.

Bellon. conf. 5. serue il Bellonio Auuocato del Sereniss. Duca Ranuccio contro il Conte Scotti. Dico adunque, che non potendosi al Mondo ritrouare persona alcuna più informata de gli arcani sensi del Sig. Card. Barberino, e delli altri due fratelli, di quello che sia il Pontefice Vrbano VIII. ne che più adẽtro habbi gl'animi di loro penetrato, ne viene in conseguenza chiara, che hauendo Sua Beatitudine con la gratia dell'Erettione de' nuoui Monti conceduto al Sereniss. Sig. Duca Odoardo, mentre in Roma dimoraua, ad effetto di sgrauare lo Stato di Castro più di trecẽto mila scudi, conoscesse euidentemente l'amore che li Nipoti di N. S. al Sig. Duca Odoardo portauano, e che sommamente godeuano di vederlo dà Sua Beatitudine beneficato. E della verità di così

gran

grã benefitio ottenuto da S. A. teſtimonio ſia l'iſteſſo Segretario del Monte Farneſe,appreſſo al quale,per il ritratto de'Monti nuoui venduti,appariſce eſtinto dal Sig. Duca Odoardo vn cãbio di cento cinquanta mila ſcudi,i quali erano parte del debito delli trecento mila e più, che S. A.haueua con li Siri.

Suppoſta queſta indubitata verità,dico, che il Sig. Duca Odoardo da' SS. Cardinali Barberini fù più amato di quello che foſſe il Sereniſs. Ranuccio dal Card.Aldob[illegible]o. E la ragione è e[illegible]rche *gli* honori [illegible] *il Sig.* Duca [illegible] *uuti in* Ro[illegible] *ceuere,* co[illegible] *per* ti [illegible]

nuccio riceuè dal Card. Aldobrandino. E tanto maggiore, la loro beneuolẽza verso il Sig. Duca deue essere stimata, quanto che in beneficarlo così ampiamente, eglino non vi haueuano motiuo di interesse alcuno. Sò che ponderate da V. S. Illustriss. queste ragioni le persuaderanno, che *grande e ben nota à tutti era l'amicitia, che frà li SSi Cardinali Barberini, & il Sig. Duca passaua*, come grandi furono li benefitij, che egli ottenne da N. S. in riguardo dell'affetto de medesimi verso di S. A. Voglio non dimeno aggiungere vn'altro argomento per prouare, che l'Autor del libro queste nimicitie si habbia da se stesso finte. Ne altro testimonio addurrò di questa verità, che l'istesso Sereniss. Duca di Parma, à cui l'Autore è obligato di prestare ogni fe-

de.

de. Ed è, che in segno della buona corrispondenza, & amicitia, che fra S.A. & il Sig. Card. Antonio Barberino passaua, prima di partire di Roma il Sig. Duca mandò vn Gentilhuomo à complire con Sua Eminenza, & à mostrarsi di detto Sig. Cardinal sodisfatto: e di più arriuato à Parma, seguitò con lettere scritte à Sua Eminenza, à dimostrargli particolare affetto. Come dunque l'Autore con verità può chiamare à parte delle nimicitie sudette il Sig. Card. Antonio, mentre il Sig. Duca con sue lettere, & ambasciate il contrario attesta?

Mi scusi V.S. Illustriss. se in questo punto sono alquãto trascorso, perche è bene che ella vegga quãto rouinoso sia questo fondamento delle nimicitie, che dall'Autore si adducono, mà senza proua alcuna,

douendosi come vogliono li Dottori euidentemente, e concludentemente prouare le loro cause. Perche non basta dire, che il Duca habbia hauuti disgusti; e che gli siano stati negati honori, se non esprime quali siano questi disgusti, e quali gl'honori negatigli, e stati resi in Roma à Prencipi suoi predecessori. Che però con ragione Polibio condanna Annibale, perche non manifestò la vera causa di rompere con li Romani. *Hannibal veram causam reticens, falsam confingens non solum sine ratione, sed etiã contra ius visus est bellum inchoasse.* L'affermarsi poscia, che *al Mondo fossero noti li disgusti che in Roma dalli Signori Cardinali Barberini haueua S. A. riceuuti*: communemente vien stimato artifitio dell'Autore di quel libro.

Far. prax crim. cõtra pers. test. q. 53. & alij apud ipsum.

Lib. 2. Hist.

E la

E la ragione di questo è; perche non hauendo egli quì argomento alcuno da persuaderli, si diede à credere, di poter isfuggire la difficoltà della proua con publicare, *che erano noti al Mondo.* Quasi che le stampe fossero mezzo di poter conciliar fede, e credito alle falsità ancorche chiarissime. Perche egli è certo, che non solo altroue; mà ne meno nella Corte Romana, *doue* (come fù già detto) *tutte le cose si sanno, e doue niuna si ritiene,* di tali disgusti si è hauuto sentore alcuno.

An. C. Tac. lib. 11.

Quì non posso far di meno di non pregare V.S. Illustriss. à far riflessione sopra il gran numero, e pompa de' Dottori, che spiega l'Autor del libro, e di testi in proposito delle nimicitie. Mà certo dal primo all'vltimo li trouarà citati fuor di propo-

sito. E ciò vedrà manifestamente, perche in luogo di prouar quì le nimicitie, e cause di esse, che è necessario, si trattiene con lunga diceria à mostrare, se si ponno ricusare li Giudici apertamẽte nimici? Il che niuno gli disdice. E l'Autore riporta quì quella lode, che apunto, riportarebbe vn Soldato, il quale in tempo di cõbattere, e stringersi col nimico d'appresso, si trattenesse lontano dalla guerra discorrendo otiosamente di essa. Così senza proposito alcuno, e fuori di ogni controuersia cita le parole di Papa Nicolò, ed apporta l'essẽpio di S. Athanagi, al qual Santo si paragona dall'Autore il Sig. Duca. Ma ella consideri con qual prudenza! essendo piene l'historie delle cause delle nimicitie, che gli Auuersari hebbero col Santo, che furono l'Heresie. E quì all'

in-

pag. 14.

Can. quod suspecti 3. q. 6.

incontro non appariscono se non benefitij fatti da' Signori Cardinali Barberini à S. A. ne il Signor Duca, ò l'Autore hà saputo, ò potuto addurre causa alcuna in particolare di dette nimicitie, per non vi essere: ma solo si è trattenuto in propositioni generali, che al caso non fanno. Nell'istessa maniera apporta le parole di S. Gio: Grisostomo riferite da Sozomeno, & l'autorità di Felino, Decio, Calder. del Menoch. & altri, i quali parlano delle nimicitie prouate, e non finte. Veggasi quanto quì sia stato citato fuor di proposito, e falsamente Felino, e per quello che io hò detto, e perche questo Dottore si fonda solo nelle parole di Alessandro III. opposto à quel che afferma l'Autore, volendo che si possino ricusare li Giudici benche nō siano prouati nimici,

pag. 14.

Cap. I. num. 6. de Iud.

mici, ò sospetti: cosa totalmēte contraria al sacro testo de' Canoni. Perche così dice il Pontefice, *I sacri Canoni dāno facoltà di poterſi appellare: e di ricuſare il Giudice ſoſpetto*. Soggiunge però: *Vbi appellationis remedium tollitur; ſicut appellationi; ita recuſationi non eſt aliquatenus deferendum*. E la Glossa interpretando queste parole dice. *Sicut appellatio cauſa probabili non expreſſa, non admittitur; ſic nec recuſatio admittitur cauſa recuſationis probabili non expreſſa.* Doueua adunque l'Autore esprimere le cause probabili delle nimicitie, nel che consiste il punto della difficoltà: e non prouare, che il Giudice nimico si possa ricusare, perche questo niuno glie lo niega; anzi alli Dottori, che egli cita, molti altri, se non bastassero, io qui spontanea-

Decret. can. 12. sup. eo de appell. tit. 28.

mente

mente aggiungerei.

Il che nõ essendosi da lui fatto, consideri come venghino à proposito mai li testi citati. Ed io domando: Ogni volta che il Sig. Duca ne' suoi Stati cita vn Reo, può questi sottrarsi cõ allegare sospetto, e notoriamente nimico il detto Duca, ò il Giudice della causa? Che risponderebbe à questo l'Autore? Che bisognarebbe, che il Reo prouasse le cause delle nimicitie, e ricusatione, e non si facendo, che sarebbe inditio, che egli con tal ricusatione cercasse di sottrarsi al giuditio, ed alla giustitia. Nell'istesso senso apunto parla Decio citato appresso Felino dall'Autore: e Deciano. Anzi il caso di Deciano, e di Monsig. Grimani Patriarca di Aquileia, dal quale erano prouati essere alcuni Giudici manifestamente suoi nimi-

nimici, con mostrare, che gli voleuano impedire per maleuolenza l'essaltatione al Cardinalato destinatogli. Mà se fossero nimici, ò nò, io non lo disputo: certo è, che il detto Prelato almeno si forzò in giuditio di dimostrarlo, per poter conforme le leggi, e sacri Canoni ricusarli detti Giudici.

Ne pure l'Autore del libro hà intesa la dottrina del Menocch. il quale quì apertamente dice, che per potersi ricusare come sospetti, e nimici li Giudici, ancorche tali fossero, è necessario, che giudicialmente si prouino le cause della nimicitia, e ricusatione. E che dapoi in arbitrio di vn Giudice stia il definire, se tal causa sia giusta. Le sue parole precise sono queste: *Cum omnes causæ non sint definitæ, Iudicis arbitrio relinquitur, quæ iusta sit causa.*

De arbit. Iud. c.458.

C. cū specialī n.2. de appell.

sa. E poco doppo con l'Abbate, seguita à dire. *Iudex debet arbitrari inter iustam, & iniustam causam recusationis*.

Quindi si vegga qual fede si possa prestare alle citationi de Dottori fatte dall'Autore; le quali ò nō si apportano al proposito, ò contrarie à quello, che afferma si ritrouano. Nell'istessa maniera parlano gli altri Dottori, che cita: mà senza alcun bisogno, cioè, che li Giudici, che sono stati prouati nimici, e ciò giudicialmente, si ponno ricusare: la qual'è dottrina verissima. Mà qui non stà il punto, ne fà al proposito. Della sicurezza della Città di Roma, che S. A. haueua per far queste proue, più à basso ne trattaremo.

pag. 15.

Stabilito adunque, che non vi erano nimicitie di alcuna sorte, ed in conseguenza, che

che non poteuano esser *note al mondo*; passo alle altre risposte.

Mi domanda se poteuano essere dal Pontefice riuocate al Sig. Duca le Tratte, e se veramente gli erano state concesse con titolo oneroso.

In questo punto non posso far altro, che riferire l'origine, e fondamento di tutti li Priuilegi di S. A. acciò che ella à se stessa possa sodisfare.

Eugenio IV. per stipendi doueua vndeci mila fiorini d'oro à Ranuccio Farnese, e per questo debito gli diede Montalto, finche la Camera Apostolica sodisfacesse à Ranuccio, ò à suoi heredi per il detto debito, e per l'istessa ragione doppo due anni gli concesse le Tratte: dal che si vede non esser quelle Tratte annesse col Castello, ma gratia totalmente distinta.

Morto Eugenio, Nicolò V. successore rendè d'accordo à Ranuccio il denaro douuto, e ricuperò alla Santa Sede Montalto. Doppo molti anni Paolo III. gratiosamente concesse Montalto à Pier Luigi Farnese, e poco dapoi eresse di questi, e molti altri Castelli per l'acquisto della Città di Castro vn Ducato con titolo di Ducato di Castro: confermando à parte li Priuilegi delle Tratte conceduti prima da Eugenio IV.

Prima di passar innanzi, riferirò alcune cose necessarie per intelligenza di molte altre. Deue sapere, che Papa Nicolò Quinto nel principio del Pontificato attestando con Bolla particolare à Ranuccio Farnese il debito, che la Camera haueua con lui, gli assegnò l'entrate del Patrimonio fin che il debito fosse estinto; & alla

Santa

A tergo Bullæ Nicolai V. Cassa de mandato S. D. N. quia satisfactum est Raynutio, restituitq. Castrũ Montis Alti.

Santa Sede ricuperò Mõtalto. Sodisfatto Ranuccio fù cassata & annullata la Bolla di Nicolò Quinto, come à tergo di detta si vede, cessando parimente tutti li priuilegi di Eugenio cóceduti per il debito sudetto à Ranuccio.

Secondariamente dico, che le Tratte si possono considerare in due maniere, ò risperto al Prẽcipe supremo, ouero al Feudatario. Se in ordine al Prencipe supremo: dico, che sono suoi Regali per il frutto che ne riceue: ma se le consideriamo nel Feudatario, ouero anche nelle persone Priuate, altro non sono, che licenze, e gratie di poter estrarre, stante la prohibitione del Prencipe supremo. E la ragione per la quale si chiamano Regali del Prencipe supremo le Tratte, è, perche sono lo stesso che la potestà suprema,

prema, che hà il detto Prencipe di far leggi vniuersali, che oblighino tutti li vassalli à non poter estrarre senza sua licenza, per ragione del ben publico, ò altra di Stato. E questa potestà non hà il Feudatario, come dice il Menocch. e li Dottori da lui citati: *Vassallus non potest vti priuilegio concesso contra ipsummet Principem*. E quando il supremo Prencipe concede Inuestiture bēche Maggiori, non si spoglia mai di questa suprema potestà di far leggi per il buon gouerno publico di tutti li suoi Vassalli, ò siano Feudatari, ò Priuati. E se concede le Tratte, queste altro non sono, che mera gratia ò licenza per la quale dispensa alle sue prohibitioni, la quale però è reuocabile ad arbitrio suo, e questa istessa licēza può il Prēcipe supremo vendere. Così insegna-

Conf. 604. nu. 12. l. si Inquisitio, C. de Accusat. Natta conf. 488. nu. 26.

Conf. 604.

ſegnano li Dottori appreſſo il Menocch. citato.

In proua di queſto habbiamo nelle Bolle de Pontefici ſupremi Prencipi, che mai le Tratte, che hanno conceduto, le chiamano Regali, mà Licēzé, Priuilegi, e Gratie. E queſto ſi può vedere nelle iſteſſe Bolle di Paolo III. ed in quella dell'erettione del Ducato di Caſtro.

Ex Bulla Pauli III. anno 1535. quæ incipit. *Sedis Apoſtolicæ prouidentia*.

Terzo biſogna auuertire, che quando Paolo III. conceſſe le Tratte al Duca Pier Luigi nella Terra di Mōtalto, le conceſse nella maniera che fece Eugenio IV. cioè come coſa diſtinta dal Feudo, e ciò ſi vede nella Inueſtitura datagli di Mōtalto in quarta generatione: E queſta gratia delle Tratte confermò dapoi nella Bolla dell'erettione di Caſtro; mà à parte, e diſtintamente da i Regali, che gli dà, parlandone molto prima

Eugenij Præceſſ. veſtigijs inhærendo frumenta conducndi. *P. Aloyſ.* concedimus facultatē, &c.

come

come di gratia che è, e non di Regale, così dicendo: *Necnon tam circa granorũ totius Status infrascripti extractionem, & facultatem illa ad quæcumque loca etiam præfatæ Romanæ Ecclesiæ conducendi, quàm diuersas alias facultates exemptiones, & alia priuilegia concessimus*. E molto doppo parla delle Gabelle, Datij &c. le quali cose sono molto diuerse dalle Tratte, con le quali vorrebbe pure l'Autor del libro confondere li detti Datij, e Gabelle.

Ex Bulla Pauli III. anno 1537

Finalmente è da auuertire, che quando al Duca di Castro furono concedute le Tratte da Paolo III. e da Eugenio istesso, erano delli grani dell'istesso Duca, cioè delle sue possessioni, e non dei grani de' suoi sudditi, e molto meno delli sudditi, che non sono suoi, mà della Chiesa immediatamente: come si vede

de nelle citatè Bolle, che mai parlano de' grani de i detti vassalli.

Quindi ella vegga se dal Pontefice Vrbano poteuano essere riuocate le Tratte, non hauendo li Duchi di Castro titolo alcun oneroso per hauere à Ranuccio Farnese pienamente sodisfatto Papa Nicolò V.

Si aggiunge che Papa Vrbano VIII. le hà riuocare, nella maniera che fecero (c[illegible] si può vedere) Giulio III. Pio IV. Pio V. Gregorio XIII. Sisto V. Clemente VIII. prima del parentado nel 1593. e finalmente Paolo V. E nelli libri Camerali si hanno le suppliche fatte dalli Duchi di Castro alli Pontefici, e le concessioni delle Tratte di anno in anno di pugno de' medesimi Pontefici segnate.

V.S. Illustriss. dice, che le pare molto difficile il rispondere

alle

alle parole del Breue di Papa Clemente, mentre così chiaramente dal medesimo si pronuntia, che la Camera Apostolica non poteua giustamente impedire le Tratte alli Duchi di Castro, e che gli competeuano, & erano douute.

Ex Breui Clemen.VIII.ann. 1599. Declaramus &c. Raynutio Farnesio competijsse, & competere extractionem, & propterea nullum de iure impedimentum à Camera nostra fieri potuisse, &c.

Rispondo che, chi è di questo negotio mediocremente informato non ritroua difficoltà ne anche leggiere. Perche apparisce manifestamente, che la dichiaratione, ò sentenza di Papa Clemente fù affatto inualida, e nulla, non essendo stata da Ministri Ducali della verità informata la Congregatione, ne da questa il Papa; alla informatione, e voto della quale egli si riportò, come dice nel Breue. E ciò auuenne perche quelli, che informorono non viddero le scritture, che vi sono à fauore della Camera.

Ex eod. Breui. Qua ralatione (scilicet Congregationis) sæpius intellecta, eique inhærentes, &c.

Desidera di sapere quali siano li presupposti falsi, i quali riferiti prima alla Congregatione, e poi al Papa lo mossero à dichiarare, che competeuano à Duchi di Castro le Tratte.

Rispondo, che dal sudetto Breue si ponno raccogliere apertamente, e' si può conoscere quanto male fosse il Papa informato.

E primieramente dico, che col [1] prodursi le lettere di Eugenio IV. le quali contengono il debito della Camera con Ranuccio Farnese, fù falsamente supposto à Papa Clemente, che fosse [2] acceso il credito de' Signori Farnesi contro la Camera, e che il titolo delle Tratte hauessero i medesimi in virtù del sudetto credito, così attestando la Bolla di Eugenio espressa in quella di Clemente.

E non essendo stato esposto alla

[1] Ex Breui Clemen. Suprascriptarum litterarum Eugenij, &c. tenores presẽtibus pro expressis habentes.

[2] Ex Bulla Eugenij PP. IV. Quamdiu præfata Camera summã vndecim millium & nongentorum florenorũ auri soluere distulerit, frumentum & cæteras alias res ex dicto Castro extrahi, & deferri faciendi plenam, & liberam facultatem, &c.

alla Congregatione, ne al Papa, che da Nicolò V. si fosse sodisfatto pienamente, & estinto il debito, che merauiglia è, se da Clemente VIII. fosse pronunciato, che erano alli Duchi di Castro douute le Tratte?

E certo, se fosse stata mostrata al detto Pontefice la Bolla di detto debito cassata, e tutte le solennità della sodisfattione, mai Clemente l'haurebbe voluta, ò potuta inserire nelle sue lettere, ò Dichiaratione.

Il secondo errore, che fù cõmesso, e falsità detta alla Congregatione, & al Pontefice, si caua parimẽte dall'istesso Breue. Doue si narra essersi* osseruato, che sotto diuersi Pontefici dalli Duchi di Castro si era estratto senza impedimento alcuno, e prohibitione: il che quanto sia falso, lo dimostrano

* Ex Breui Clemẽt. VIII. Frumentũ, & alias res ex d. Castro Montisalti liberè, &c. extrahendi Paulus III. plenã concessit facultatem. Idque diuersorum Romanorum Pontificum temporibus absque vllo impedimẽto obseruatum fuerit, &c.

li Pôtefici Giulio III. Paolo IV. Pio IV. Pio V. Gregorio XIII. e Sisto V. da i quali a' Duchi di Castro furono impedite le Tratte, e prohibite, come apparisce dalle loro Bolle. Anzi nelli tempi istessi della [1] Sede vacante, per tale impedimento bisognò, che al Cardinale Camerlengo ricorressero per estrarre: come in vna Concessione si può vedere fatta dal Cardinal Ascanio Sforza Cugino di Ottauio Farnese à fauore della Sig. Duchessa Girolama Orsina madre di Ottauio, e Gouernatrice di Castro.

Il terzo errore riferito alla Congregatione, & à Papa Clemente, come si legge nel Breue [2] è, che li Ministri Ducali dissero, che doppo le riuocationi di Pio IV. e Pio V. non ostanti le medesime riuocationi, erano rimasti li Duchi di Castro

[1] Sede Vacãte. G. Asc. Camer. Quãdoquidem nomine Illustr. D. Castri Ducissæ, &c. vt triticum ipsum vetus ex locis prę dicti Ducatus extrahere, &c. concedimus, & *indulgemus*. E questa parola, *indulgemus*, si deue notare.

[2] Ex Breui Clemen. VIII. Cũque sicut accepimus successores dictorum Raynutij, & Petri Aloys. Duces Castri, licet tẽpore fel. rec. Pij IV. & Pij V. quædam Inhibitiones, &c. ad illos super huiusmodi extractione impediendos, &c. nihilominus illis non obstantibus sẽper huiusmodi quasi possessionem extrahendi retinuerunt.

nel quasi possesso di estrarre. Il che altro non significa, se non che (li detti Duchi, quando più à loro piaceua) senza chiedere altra licenza al Pontefice, dallo Stato di Castro estraeuano. Mà quanto ciò sia falso, lo dimostrano gli essempi delle licenze richieste, che quì sotto riferirò, lasciandone per breuità alcuni altri.

La Duchessa Girolama Orsina Gouernatrice di Castro domandò à Pio IV. facoltà di estrarre doppo la detta riuocatione l'anno 1565.

Il Duca Ottauio nel 1566. conoscendo di essere priuato della facoltà di estrarre, & accettandolo, supplicò della medesima facoltà Pio V. e l'ottenne in vita, e la fece registrare in Camera, come apparisce. Essendole di nuouo stata riuocata da Gregorio XIII. la domandò di an-

Ex Bulla Pij V. Dilecto filio N. V. Octauio Farnesio, Eximia fides, &c. super libera frumentorũ, &c. Tibi, Quoadvixeris, &c.

no in anno più volte.

Il Duca Alessandro parimente à Sisto V. nel 1587. e l'istesso Sig. Duca Ranuccio nel 1593. à Papa Clemente VIII. Donde s'intende quanto falso sia, che fossero rimasti nel possesso di estrarre senza particolar licenza de' Pontefici.

V. S. Illustrissima mi dice, che desiderarebbe di vedere in ristretto riferite le concessioni delle Tratte fatte dì anno in anno à Duchi di Castro, e segnate di pugno de medesimi Pontefici, & il tempo istesso nel quale furono concesse.

[1] Facoltà di estrarre 500. rubia di grano, &c. Al Tes. Gener. Ridolfo Bonsiolo per li Agenti del Rè Cattolico à benefitio de i Presidij di Port' Ercole, & Orbetello.

Rispondo esseruene di Papa [1] Gregorio XIII. delli 7. di Gennaro nel 1582. delli 28. [2] Decembre 1583. 29. Nouembre nel 1584. e sono segnate in questa forma di pugno del PP. Gregorius XIII.

[2] Al medesimo per il Duca di Parma *per doue più gli piacerà*, tre mila rubia. A Monsig. Lomellino Commissario Generale per li medesimi Presidij

Così ve ne sono di Sisto V. 26. De-

26. Decembre 1586. 14. Gennaro 1587. & 11. di Maggio 1587. segnate pure di pugno del Papa in questa forma. Sixtus V.

Al C. Guastauillano Camer. per l'Ambascia dore del Rè Christianissimo per Marsilia, & altroue, à fauore del *Sig. Duca di Parma.*

E parimente di Clemente VIII. istesso 10. di Maggio nel 1594. e 24. Febraro 1596. e ciò prima che facesse la Bolla del 1599.

Concludo dunque, che vano è il fondamento, che del titolo delle Tratte, si fà nel Breue di Papa Clemente, prima per queste tre false suppositioni, che furono al Papa per vere rappresentate, cioè del debito di Eugenio: dell'osseruanza mai interrotta nell'estrarre: del possesso senza chiederne licenza. Secondariamente, perche Clemente, con tutti questi falsi presupposti, non dimeno mai nel Breue definì, essere il titolo delle Tratte oneroso, come si può vedere, benche ciò fosse

tanto dal Sig. Duca desiderato, ed inculcato. E che sia vero, che li Ministri Ducali informassero Clemente VIII. che non solo l'Inuestitura di Montalto fosse cōceduta in ricompensa del credito accennato di sopra, mà ancor le Tratte, (come che la sola Inuestitura di quel Castello fosse di poca rendita senza la licēza delle Tratte aggiunta, non come douute all'Inuestitura, mà al credito della Casa Farnese) ciò si raccoglie chiaramente dal citato Breue; mentre immediatamente prima di nominarla, riferì le lettere di Eugenio, che conteneuano il debito della Camera delli vndici mila e nouecento fiorini d'oro.

Quindi ogn'vno vede, che essendo le concessioni delle Tratte gratuite, e non onerose, poteuano essere dal Pontefi-

ce Vrbano VIII. riuocate giuſtamente, come ſempre ſi è coſtumato di fare appreſso li Pontefici di ſopra citati, & appreſso altri Prencipi ſupremi.

Mi dice, che vorrebbe ſapere, perche più toſto ſi poſsono riuocare le Tratte, che ſono gratuite, mẽtre ſono ſtate conceſse perpetuamente, e non ſi riuocano li feudi, ancorche ſiano gratuiti, e dati ſenza titolo oneroſo.

Riſpondo, ſuppoſto per vero quello che ella dice de' Feudi, la ragione eſsere, perche il Feudo, come dicono i Dottori, contiene il contratto oneroſo di preſtare fedeltà, vaſsallaggio, e ſeruitù al ſupremo Prencipe: ilche non porta ſeco il priuilegio delle Tratte conceduto à Duchi di Caſtro diſtintamente dal Feudo, e ſenza titolo oneroſo.

Bart.l. 1. ff. de teſtam. Curt. in tract. de feud. 2 p. princ. nu. 32. Pariſ. c. 21. nu. 21. lib. 1. Brun. c. 2. nu. 17. & & communites apud feud.

Quì ella dice, che vorrebbe

sapere, se li Regali, e licenze che si concedono nelle Inuestiture de'Feudi, siano parte del Feudo, e del contratto Feudale. Perche in questo luogo l'Autor del libro fà grandissimo strepito, con mostrare, che il Pontefice non poteua riuocare le Tratte *senza contrauenire alli patti feudali*, per entrare quelle nel contratto dell'istesso Feudo, ed essere parte di esso. Ed à questo proposito apporta più di dugento autorità de Pontefici, de Cardinali, de Teologi, e d'altri gran Canonisti, e Giuristi.

pag. 22. vsque ad 34.

Rispondo, che hò gran piacere, che ella venga al punto, che consiste in questo, *se le Tratte entrino nel Feudo, e cõtratte Feudale*, ò pure, *se siano cose accessorie al Feudo, e totalmente distinte da esso*.

Dico adunque, che le Tratte (le quali come habbiam visto,

ſto, ſi dicono, ne' Vaſſalli eſſer licenze, e gratie) *ſono acceſſorie* al Feudo, e del tutto diſtinte da i contratti Feudali: anzi per prouar queſto maggiormente; aggiungo, che ne meno li Regali, che ſi danno ne' Feudi entrano ne i patti, ò cõtratti Feudali. Queſta è opinione commune de' Dottori, come ſi può vedere appreſso il Montano, & altri, le parole del quale qui riferiſco. *Regalia non dantur in Feudum, niſi ſpecifice dicatur, DARI IN FEVDVM, VEL IN FIDELITATEM, AVT SVB FEVDALI SERVITIO.* Adunque è neceſsario, che nelle parole della Inueſtitura ſi eſprima, che le facoltà, e li Regali, ſi diano ancor eſsi parimente in Feudo, e che ſi ſpecifichi, che ancor eſſi entrino nel patto Feudale: altramẽte rimangono fuori del contratto, e

Q. 4. num. 36. Loffredus in §. Huius autem gen. in add. tit. in quibus cauſ. feud. ammittitur Dom. de Pon.

sono accessorij al Feudo. E ne danno la ragione li Giuristi. ed il medesimo Dottore; la qual'è, perche il Prencipe supremo è quello, che instituisce li Regali: e che perciò può egli dare, ò ritenersi quelli, che gli piacciono, e può far Regali quelli che non sono. *Regalia constituuntur ex institutione Regnantis.* e con vn'altro Giurista dice. *Et potest facere sibi Regalia quæ non sunt: si Rex reseruet sibi aliqua prohibitione ad subditos, vt iura Tractarum, quod nemo extrahat frumentum &c.* Ne se li potrebbe riseruare, se di lor natura entrassero in parte del Feudo, ò contratto Feudale. Apporta molti esempi in questo proposito, che appresso di lui si ponno vedere, li quali io per breuità tralascio.

Andr. in hac rub. col. 2. & Mont. cit. de Reg. q. 3. n. 11.

Idem Mont.

And. cit.

Concludo adunque, che se li

Re-

Regali non entrano nel cõtratto Feudale, come potranno entrarui le Tratte, che considerate nel Feudatario, altro non sono, che licenze, e gratie date da Pontefici, e per tali riconosciute, & accettate da Duchi di Castro, come si è visto?

Vengo hora alle dugẽto autorità de Padri, de Teologi, de Giuristi, Canonisti, & altri apportate dall'Autor del libro; e consistendo il punto della difficoltà, se le Tratte entrino nel contratto Feudale, prego V.S. Illustriss. à far riflessione, se mai pur vn testo, ò vn Dottore, ed autorità habbia egli apportato per prouar questo, che è l'intento vnico, e difficoltà della causa? In quanto à me confesso di essere rimasto stupito; perche se non vi è contratto: in vna parola si risponde; che ne anche il cõtratto è stato dal Ponte-

tesice violato. Perche dunque non prouare, che le Tratte entrano nel detto contratto? Ne era bisogno di riempire le carte di tante autorità per far vedere, che li contratti Feudali non si ponno violare; perche niuno lo niega: che seruiua con tante lungarie mostrare, *che li Prencipi sono obligati all'osseruanza de suoi patti, e che Dio istesso vuol'essere obligato*, se ogn'vno lo concede? anzi altre autorità, e Dottori per ciò prouare sò che potrei addurre, tanto si è lontano dal negarle. Mà questa non è la causa, che si disputa, e che si deue mantenere. Così è vero quello, che al principio si è accennato, che le autorità, che adduce l'Autor del libro, ò non vengono in proposito della causa, ò non sono fedelmente portate.

Ad vn'altra difficoltà dice

che

che vorrebbe ch'io rispondessi, per esser importante, sopra la riuocatione delle Tratte, & è questa; Che essendosi fatto vn Contratto frà la Camera Apostolica, & il Sereniss. Duca Ranuccio l'anno 1602. che il Duca non potesse estrarre in tempo che Roma hauesse bisogno de grani dello Stato di Castro; ed il Sereniss. Ranuccio hauẽdo ceduto all'ampio priuilegio che haueua di estrarre liberamente, e per tutto, eccetto nelle parti delli Infedeli, mostra, che il contratto sia oneroso, e che in conseguenza senza il consenso del Sig. Duca non potesse essere dal Pontifice riuocato.

A questo breuemẽte rispondo, che è vero, che fù fatto il Contratto. Mà in risposta due cose io dico, prima che non fù oneroso, perche la Camera non

 riceuè

riceuè in contracambio dalli Signori Duchi cosa alcuna, ò vguale al frutto delle Tratte, ò minore, nel che cósiste il titolo oneroso. Aggiungo, che ne anche il Sig. Duca cedè alla Camera parte alcuna del *Ius* di estrarre, perche non haueua *Ius* alcuno proprio suo, mà tutto era del Prencipe supremo, e quello che il Duca godeua era gratia: ne poteua alla Camera cedere ciò che suo non era.

Secondariamente dico, che per li errori sudetti fù falsamente chiamato Contratto, supponendosi dalla Congregatione, che li Duchi hauessero il fondamento del credito delli vndici mila fiorini d'oro: Onde più tosto si dourebbe chiamare moderatione della gratia, che Contratto, per le ragioni citate; della quale moderatione il Serenissimo Ranuccio si contentò

tò per non perdere fin dall'ora tutta la gratia.

V.S. Illustrissima soggiunge, che almeno era obligata la Camera à citare il Sig. Duca, prima di leuargli le Tratte, conforme la Regola, *de non tollendo iure acquisito*. Massime essendosi vna volta conosciuta la causa, come dice l'Autore, auanti Papa Clemente, e pronunciato à fauore del Signor Duca.

Due risposte à questo parimente le dò. Primieramente, che si come all'ora la Camera (quando fù fatta quella dichiaratione) non fù citata, mà fù commesso il negotio ad vna Congregatione estragiudicialmente, così haurebbe all'incōtro la medesima Camera giustamente potuto leuare il Duca dal possesso senza citarlo, con vn'altra Congregatione per or-
dine

dine del Papa radunata; e ciò affermano li [1] Dottori nella margine citati.

La seconda risposta è, che in ogni rigore il Duca fù citato, perche dicono li [2] Dottori, che le Riuocationi generali del Prẽcipe supremo hãno l'istesso valore, e forza della citatione personale. Onde essendosi da Sua Beatitudine fatta la riuocatione generale, e publicata, come si può vedere, non hà di che dolersi. E se pretendeua di hauere ragioni, ò titolo oneroso, le doueua dedurre in giuditio, come si dice in detta Riuocatione.

Se dunque si fosse fatta riflessione, che lo stesso sia [3] Riuocatione generale, e Citatione, non haurebbe l'Autor del libro negato così francamente, che il Duca fosse citato; essendo per tutti stata fatta la Riuoca-

tione

[1] l. hoc Iud. ff. si mulier vent. Glos. in l. minor in princ. in verb. secus, ff. de euict. Concard. & alij citati à Farinac. decis. 281. Vbi dicitur esse receptissima opinio.

[2] Menoch. c. 21. num. 70. vbi dicitur, quod Edictum generale habeat vim citationis singularis, & personalis, & cons. 100. & alij apud ipsum. Nouell. cons. 66. tit. 21. Ias. in Rep. l. Admon. n. 327 ver. secus, ff. de iureiur. Alex. cons. 91. nu. 7. lib. 2.

[3] Petr. Episc. Brix. in Rep. ver. Edictum. Surd. cõs. 210.

tione generale da Sua Santità. E la fatica che fà di riferire tanti Dottori in questo luogo, per prouare, che non si possa leuare alla parte la citatione quando gli è di pregiuditio, è affatto vana; perche non hà, chi in questo gli contradichi.

pag. 15. vsque ad 19.

Quì è necessario di vedere, se le Constitutioni, e Riuocationi generali de Pontefici oblighino li Duchi di Castro, ò pure se da esse li facciano essenti le ragioni del *mero, e misto imperio, chè hanno:* e nelle quali gran fondamento fà l'Antore. Bisogna dunque auuertire prima, che il Ducato di Castro per quello, che si dirà, è Feudo minore, e simile à gli altri Feudi de Baroni Romani, come lo definisce Paolo III. in vna Bolla Concistoriale, che riferirò in questo proposito. Secondo, che le Riuocationi generali obli-

gando

gando gli altri Baroni, obligano ancora il Duca di Castro. Terzo, che altre volte le Riuocationi generali de Pontefici, hanno obligato li Duchi di Castro in questo negotio delle Tratte, e si sono riconosciuti di essere à quelle soggetti. Anzi quando hanno preteso, (non ostanti le Riuocationi) di poter estrarre, non sono altrimente ricorsi al titolo del mero, e misto imperio, mà al credito, che hebbe Ranuccio con Eugenio. Così à tempi di Paolo V. habbiamo, che essendosi publicata la Riuocatione delle Tratte fatta dal detto Pontefice, conoscendo Ranuccio, con tutto il Breue che haueua di Clemẽte, che era obligato all'osseruanza, come tutti gli altri Baroni Romani: per il suo Resi-dẽte Prati fece supplicare al detto Pontefice Paolo V. che volesse

lesse permettergli le Tratte nello Stato di Castro per il credito che haueuano li suoi Maggiori con la Camera à tempi di Eugenio, e che per essere acceso fin all'ora, credeua di non essere alle Riuocationi delle Tratte sottoposto: facendo allegare il Breue di Clemente, oue le lettere di Eugenio si esprimono. Et il Residente si affaticò auanti il Papa di persuadere, che detto titolo fosse oneroso, per l'accrescimento, che nello spatio di cento cinquant'anni alla Casa Farnese haurebbe fatta la somma di vndici mila e nouecento fiorini d'oro, massime mettendo à conto la maggior stima, che (per la gran penuria) in que' tempi si faceua dell'oro. Paolo V. non consentì mai, che fossero concedute le Tratte à titolo oneroso, non essendo nel Breue di Clemēte ciò espresso:

mà

mà rispose al Residente Prati, che voleua, che nel Ducato di Castro, come ne gli altri Feudi si osseruasse la Riuocatione Põtificia; e se il Signor Duca Ranuccio hauesse hauuto credito alcuno con la Camera, che gli haurebbe fatto sodisfare. Così si conchiude, non èsserui dubbio alcuno, che le Constitutioni de Pontefici, come de supremi Signori oblighino il Ducato di Castro, come gli altri Stati de Baroni: ne il titolo del mero, e misto imperio esser stato fondamento da poterne esser essenti: come di fatto il Signor Duca Ranuccio del titolo di Eugenio, che era il credito, si seruì, non delle ragioni del mero, e misto imperio con Clemente VIII. e Paolo V.

Hora per venire alla difficoltà. Se le Riuocationi generali sono per sentẽza di tutti li Dot-

tori

tori in ogni rigore citationi, ed obligano, come hanno sempre fatto li Duchi di Castro, dico, che il Signor Duca Odoardo è stato citato, ed era in conseguenza obligato à dedurre le sue ragioni; e non le hauendo volute far dedurre, apparisce, che giustissimamente fù publicato di ordine di N. S. l'Editto del Sig. Card. Camerlengo di nõ si estrarre dallo Stato di Castro.

In quãto alle ragioni *del mero, e misto imperio*, non vi si può in niuna maniera fondare il Sig. Duca Odoardo: perche vi sono molte specie del detto mero, e misto imperio, quali sono quelle del massimo, ed assoluto: e del mero, e misto imperio sẽplice, e minore, come è questo de gli Duchi di Castro, per tralasciare il mezzano de Feudi, detti Maggiori. Hora essendo verità indubitata, che il Prencipe

cipe

cipe ſupremo habbia poteſtà di far leggi à tutti li ſuoi ſudditi Feudatari, e priuati, per il ben publico, è certo, che queſti ſono obligati ad oſſeruarle, con tutte le ragioni che hanno del mero, e miſto imperio, non eſſendo ragioni d'Imperio maſſimo, & aſſoluto. così dice il Sordo, citando Bartolo: *Facultas condendi legem eſt inter reſeruata Maximi meri imperij*, quali ſono non ſolo quelle leggi che ordinano, che ſi eſſeguiſca, mà ancora quelle, che proibiſcono. E molto più queſta dottrina hà luogo nelle Riuocationi delle gratie: come dice vn gran Giuriſta con la corrente de Dottori. *Conceſſa ex gratia poſſunt reuocari ad libitum*; nelle quali gratie era fondato il titolo d'eſtrarre de i Duchi di Caſtro.

Conſil. 210. Bart. in l. imperium num. 8.

Montan. q. 4. num. 29. de Regal.

Ne può inferire l'Autore del

libro

libro, che si turbi con queste leggi del supremo Prencipe la giurisdittione de Feudatari, nõ potendosi, come dicono li Dottori, il Prencipe supremo *se intromittere in iura Feudatarij*; perche rispondo con li medesimi. *Hoc procederet, quando Princeps vellet ea facere, quæ potest facere Vasallus.* e soggionge, *non enim turbatur qui non possidet*. Ed essendo, come si è visto, riseruato al detto Prencipe il far leggi generali, facendole, essercita la sua vera, e proprijssima giurisdittione, e non s'intromette in quella del Feudatario, il quale questa potestà non hà: ne può hauere, perche pari al supremo Prencipe, e non inferiore sarebbe.

Natta consil. 380 num. 4. Surd. consil. 210.

Sia pur'egli vero, che il Prencipe supremo cõferisca al Feudatario la giurisdittione *priua-*

tiuè, come parlano li Dottori. perche nulla con tutto ciò può concludere. Perche è verità sicurissima abbracciata da tutti li Giuristi, espressa con queste parole. *Princeps licet priuatiuè iurisdictionem conferat, non tamen valet*, cioè, non si può dire, che non possa far leggi, ed obligare li Feudatari, *quia maiorem apud se retinet potestatem*. Et poco doppo, *non tantam confert potestatem, quin maior apud illum remaneat*. E sarebbe cosa da ridere, il concedere, che il Prencipe supremo habbia maggior autorità in se sopra li Stati Infeudati, di quella, che habbia il Feudatario, e poi dire, che egli possa meno del Feudatario: perche sarebbe lo stesso che affermare, che quello il quale hà più potestà, potesse meno, anzi che non potesse nulla; e que-

Bal. cons. 1. nu. 34. Natta cons. 487. Surdus 210. & alij apud eumdem citati.

e questa viene ad essere la bella dottrina, che insegna l'Autor del citato libro per il Sig. Duca di Parma.

Da questo che si è detto, si vede à quali leggi del supremo Prẽcipe siano sottoposti li Feudatari, ed in conseguenza come non venghi turbata la loro giurisdittione: in quelle cose dico sono sottoposti, che al supremo Prencipe solo sono riseruate; il che si vede nelle leggi generali, che li medesimi fanno, e nelle Inuestiture, oue sono espressi li Regali, che se gli danno in Feudo: perche quando fossero facoltà accessorie, e date per mera gratia senza patto, ò contratto feudale, li Dottori di sopra citati insegnano espressamente, che se gli ponno riuocare. Ed è vero, che può alle volte accadere, che vna legge obligbi vn Feudata-

rio Minore, e non obblighi il Maggiore: mà ciò non prouiene dalla ragione *del mero, e misto imperio*, che vno habbia, e l'altro nò: essẽdo à ciascheduno stato conferito: mà più tosto, perche il Feudatario Maggiore hà nella sua Inuestitura nominatamente espressi Regali in maggior numero, e grandezza, di quello che habbia il Minore: ed in questa maniera viene come dispensato dall'osseruar tal legge per l'espresione di quei Regali, e facoltà, che hà nel Cõtratto Feudale, ò fuori di esso.

Ne si risponde dall'Autore à proposito, con dire, che non soggiace il Duca di Castro alle leggi del Pontefice suo Signore, per hauer egli nell'Inuestitura *l'Omnimoda giurisdittione*, oltre il *mero, e misto imperio*. Perche dicono li Dottori, *Concessio feudo cum mero, mixtoq.* *im-*

Menoch. cõs 604. num 7.

imperio, & omnimoda iurisdictione, non transit potestas condendi legẽ; ne conseguẽtemente alcuna disobligatione di soggiacere alle leggi del Prencipe. E la ragione di questo è, perche restano ancor intatti tutti li priuilegi, e ragioni del Feudatario, conciosiacosache, come dice il citato Dottore, *in lege promulganda gladij potestas non exercetur, quia nemo punitur*, ed in questo primo consiste il mero imperio, *nec inter aliquos ius dicitur*, ed in questo secondo consiste l'*imperio misto; & ob id non est imperij, vel iurisdictionis, sed solius potestatis*, la quale è riseruata al solo Prencipe supremo.

Ph. Dec. i. em. de iur. omn. iud.

E l'Autor del libro paragonando à gli Stati de' Potentati d'Italia il Ducato di Castro, senza voler che ceda ad alcuno di essi nella independenza, altro

pag. 20. & alibi sæpe.

 non

non ſà, che render con queſta incredibili le altre ſue dottrine in quel libro riferite. Perche ſe cominciamo dal Gran Duca di Toſcana, che è il più vicino al Ducato di Caſtro; come può difendere, che ſia queſto di Caſtro così independente, e libero dalla ſoggettione, come è quello di Toſcana? Non è forſi manifeſto, che il Gran Duca per il Ducato di Firenze rappreſenta in ſe ſteſſo vna Republica libera qual fù la Fiorentina, che con independenza totale da per ſe ſteſſa ſi gouernaua con le ragioni d'vn imperio maſsimo, ed aſſoluto? il qual *fù da Cittadini col titolo di Duca ne' Gran Duchi trasferito: doppo d'hauer preſa la Republica quella forma di gouerno che piacque à Clemente V I I. di darle*. come ſcriue vn Hiſtorico Fiorentino.

Adr. l. 1. Hiſt. & alii.

Dal-

Dall'altro canto hauendo li Duchi di Parma non dal popolo, ò da altri, ma dal Pontefice solo riceuuti tutti li Stati di Lombardia col Ducato di Castro, i quali erano vniti all'imperio Ecclesiastico: ed il pacifico possesso, senza contradittioni, ne haueua la Chiesa, chi non intēde quanto efficace sia la soggettione di questi Feudi, e Feudatarij alla Chiesa? Conciosiache il Pontefice nel conferire l'Inuestitura, non si spogliò mai d'ogni più efficace soggettione douuta da quelli Feudi alla Chiesa. E quando gli cōcesse, che li Sudditi riconoscessero il Duca per Signore, solo intese del dominio basso, che non se gli niega: rimanendo però ne gli atti del dominio alto così efficacemente soggetti, come se infeudati non fossero stati. La qual cosa ben intese, e

dichiarò Paolo III. interprete (come supremo Prencipe) delle Constitutioni, e leggi fatte nelle Inuestiture dette: mentre nell'anno 1549. per la disubbidienza del Duca Ottauio Feudatario di Santa Chiesa, *per ordine del detto Pontefice il Cardinal del Monte Legato à Latere cõmise alli Anziani di Parma, che vbbidissero à Camillo Orsino Gouernatore, & al Castellano, e che non riceuessero il Duca Ottauio nella Città senza suo commandamento*; ed in fatti seguì, che il Duca non fù vbbidito, ne riceuuto. Dalle quali cose si conosce quanta sia la soggettione, che alla Chiesa deuono li Feudi sopradetti, senza andarla cercãdo dall'essempio de gli altri Feudi de' Potentati d'Italia: perche potrebbero eglino hauere altre ragioni di independenza minore, le

Adr. Histor. lib. 7. & alij multi.

quali

quali nelli Ecclesiasticinon sono, come habbiamo veduto.

A quello che dice della sentenza di Clemente, e dell'essersi pronunciato à fauore de i Duchi, e della cognitione della licenza di estrarre.

Rispondo, oltre quello che di sopra si è detto, con essere stato male informato il Papa, che per interuenirui chiaramente *il difetto dell'intentione*, la sentenza, e Dichiaratione è nulla, e che le cose sono, come se il negotio non fosse stato conosciuto.

Prima di passare più innanzi à cose maggiori dice, che desidera di sapere quanto si estenda la concessione di estrarre: e se à tutto il mondo, tolti gl'Infedeli, perche importa molto per conoscere la qualità del Feudo, e la natura dell'Inuestitura, se sia grande, ò delle minori.

Auanti che io risponda, auuerta, che due sono le concessioni di estrarre fatte da Paolo Terzo à Pier Luigi, perche di quella di Eugenio non occorre più parlare, essendo cessata.

Nella prima gli concede le Tratte, *ad loca quæcumque tam per mare, quam per terram frumenta conduci faciendi*, come dice la Bolla. Nella seconda poi, che è della Inuestitura del Ducato di Castro, doppo di hauere il Papa parlato del dominio diretto, che alla Santa Sede sopra Castro riseruaua, soggiunge;

Ex Bulla Pauli III. de infeudatione Montisalti.

Nec non tam circa granorũ, siue frumentorum totius Status infrascripti extractionem, & facultatem illa ad quæcumque loca etiam præfatæ Romanæ Ecclesiæ, & nobis immediatè, vel mediatè subiecta, conducendi, quam diuersas alias

Ex Bulla Pauli III. Papæ Anno 1537.

fa-

facultates, exemptiones, & indulta concessimus &c.

Hora rispondo, che la licenza di estrarre conceduta da Paolo III. è solo per lo Stato mediata, ò immediatamente soggetto alla Santa Sede, e non fuori. E se mi domanda per qual causa Paolo III. nella seconda Bolla citata inserisca quelle parole: *ad quaecumque loca Romanae Ecclesiae etiam mediatè, vel immediatè subiecta:* le quali parole non erano nella sua prima Bolla? Dico che la ragione fù perche quando nella prima Bolla disse, che gli daua licenza di estrarre à qualsiuoglia luogo (non si essendo spiegato) si poteua vn giorno dubitare, se si douesse intendere à qualsiuoglia luogo soggetto solo immediatamente alla Chiesa: Dunque per togliere ogni dubbio in questa

seconda Bolla dichiarò, che quando diceua ad ogni luogo, intendeua nõ solo di quelli, che erano immediatamẽte soggetti alla Santa Sede, ma ancora di quelli che erano mediatamente. E perciò vi pose la particola *etiam*, che è ampliatiua.

Qui V.S. Illustriss. si fermi, e consideri la sincerità, che l'Autor professa nel titolo del libro. pag. 1. Riferisce egli la Bolla di Paolo Terzo dell'anno 1535. nella quale concede à Pier Luigi la gratia delle Tratte. e tace le parole della Bolla dell'anno 1537. nella quale gli conferisce l'istessa gratia: esprimendosi però in questa, che la gratia di estrarre era alli luoghi mediata, ò immediatamente soggetti: perche si persuadeua di pregiudicare à S.A. con esprimere le parole della seconda Bolla, quasi che fosse più ristretta della

la prima , la quale mentre dice, che gli dà facoltà di estrarre *ad loca quacumque*, pare amplissima à prima vista: mà la cosa non passa così: perche come si è detto, si leua il dubbio, se il Duca di Castro hebbe la gratia di estrarre solo à tutti li luoghi immediatamente soggetti, con esprimersi in questa seconda, *etiam ad loca mediatè præfatæ Romanæ Ecclesiæ subiecta, &c.* E se bene nel Breue di Clemente VIII. si raccõta, che il Duca habbia facoltà di estrarre per tutto il mõdo, eccettuãdosi solamente gli Infedeli, e nimici della Santa Sede, ciò è auuenuto per difetto de' Ministri; che al Papa riferirono le parole della Bolla di Eugenio annullata per l'estintione del debito: e non di quella di Paolo III. che haueua il suo vigore: onde questo non gli gioua niẽte, perche

il Breue di Clemente VIII. non aggiunge cosa alcuna alli Priuilegi di Paolo III. ma solo si dichiara, che gli cópetono quei Priuilegi di estrarre, che gli furono conceduti dal medesimo Pontefice Paolo, ed essendo nella Bolla ristretti al solo Stato soggetto alla Santa Sede, nell'istessa maniera si deuono intendere le parole del Breue di Clemente.

Ed auuerta, che mai nel Breue di Clemente vi è, che per essere il Duca compreso nelle riuocationi habbia da essere espressamente nominato; così nelle prime riuocationi de' Põtefici detti di sopra, furono cópresi li Duchi di Castro, e si conobbero di essere compresi, e lo accettorono, come habbiamo accennato con le sole riuocationi generali, senza esser nominati *de verbo ad verbum*,

come

come si può vedere: ne doppo hanno hauuto altri priuilegi da esser essenti da tali riuocationi generali.

A questo proposito V. S. Illustriss. dice, che io facci riflessione alla lunga diceria che fa l'Autore del libro in prouare, che il Ducato di Castro sia Feudo Maggiore, e come egli dice Regio, e che per tale dal Pontefice Clemente VIII. fù riconosciuto, che per ciò se gli deuano le Tratte, come hà Parma, ed haueua Vrbino, ed altri simili Feudi.

Breuemente rispondo di hauere scorso il tutto, e doue dice, che Clemente VIII. si mosse à dichiarare, che al Duca Ranuccio erano douute le Tratte, perche stimò, che fosse Maggiore l'Inuestitura di Castro; si risponde, che l'Autor del libro stà in manifesto errore, mentre

ciò afferma, perche non solo Clemente, mà ne anche il Sig. Duca Ranuccio hebbero opinione, che fosse Feudo Maggiore il detto Ducato: E si proua chiaramente, perche se Clemente dichiarò che si doueuano al Sig. Duca assolutamente le Tratte per hauerlo riconosciuto per Feudo Maggiore; domando io, come poco doppo la detta dichiaratione, li Camerali, viuẽte l'istesso Clemente, sopra la detta licenza delle Tratte mossero lite al Duca? come di ordine del detto Pontefice, parente del Duca, gli fù interrotta la facoltà di estrarre? e poi nel contratto, come dice l'Autore gli fù ristretta, e diminuita cõ decreto, che ogni volta, che la Città di Roma de'grani fosse bisognosa, non si potesse più dallo Stato di Castro estrarre? E se il Serenis. Ranuc-

cio hauesse creduto di esser per lo Stato di Castro Feudatario Maggiore, e che perciò à se fosse douuto il *Ius* assoluto, e libero delle Tratte, come haurebbe potuto con tãto suo pregiuditio soffrire, che senza alcuna ricusatione, ò almeno protestà, gli fosse questo preteso *Ius* diminuito? È dunque necessario dire; che il Sig. Duca Ranuccio Prencipe di tãto spirito, chiaramente conosceße, che la facoltà di estrarre non era fondata in Inuestitura Maggiore, mà in mera, e gratuita cõcesßione, distinta dalla isteßa Inuestitura Minore, che haueua, e per ogni conseguenza à beneplacito de Pontefici riuocabile.

Perche dũque il Serenißimo Sig. Duca Ranuccio sapeua, che il Ducato di Castro non era Feudo Maggiore, e che mai da

niun

niun Pŏtefice era ſtato per tale tenuto per le riuocationi di tanti Papi di ſopra citati, e di più, che il titolo di eſtrarre non ſi poteua fondare in detta Inueſtitura, perciò ſi contentò, che ſi moderaſſe la gratia per non perderla totalmente; e ſe da Clemente doppo la ſua Bolla ſe gli potè leuare parte del priuilegio nella forma accennata, e doppo di eſſerſi veduta la natura di queſto Feudo, perche da gli altri Ponteſici non gli potè eſſere il medeſimo priuilegio totalmente leuato, come auanti, e doppo Clemente Ottauo habbiamo veduto per eſſere le Tratte Regali, e frutti del ſolo ſupremo Prencipe?

Nè le parole che adduce l'Autore *del mero, e miſto imperio, omnimoda giuriſdittione, &c.* hanno fatto mai alcuna forza appreſſo tanti dottiſsimi, ed ottimi

timi Pontefici citati di sopra; perche considerate tutte queste parole, nientedimeno riuocorono e generalmente, e particolarmente le Tratte alli Duchi di Castro, come fece in particolare Gregorio XIII.

11. Octobris 1580. inhibitum fuit Duci Castri extrahere etiam ad loca Status Ecclesiastici.

Oltre di questo ritrouandosi nello Stato Ecclesiastico poco lontano dal Ducato di Castro Feudatari, i quali nelle loro Inuestiture hanno le medesime parole, *del mero, e misto imperio, dell'omnimoda giurisdittione, del por gabelle, con la potestà del gladio, &c.* Anzi clausole più vantaggiose, come in particolare si puol vedere dall'Inuestitura, che hà la Casa Orsina di Cerueteri, e dell'Anguillara, per tacere altri Feudatari non solo nello Stato Ecclesiastico, mà nello stesso Stato del Duca di Parma; nondimeno nó hãno mai hauuto, ne

pre-

pretefo di hauere le Tratte, ne per le fole parole citate gli fono ftati riconofciuti li Feudi per Maggiori.

A quefte cofe aggiungo, che dall'Auditor generale della Camera Apoftolica, fono ftati mandati Commiffari da Roma nello Stato di Caftro, e di Ronciglione, e ciò con fomma quiete, come in particolare à Montalto, Canino, Capo di Monte, à Ronciglione, & altri luoghi. E quefto fenza dubbio è argomento per prouare, che lo Stato di Caftro non è Feudo Maggiore, mà fimile à gli altri Ducati Romani, effendo dall'Auditore della Camera Apoftolica nella maniera quefto trattato, che li Feudi Minori.

Quì V.S. Illuftrifs. dice, che gli pare, che dall'Autore del libro fi raccolga vn argomento

assai

assai potente, nel quale si mostra, che Papa Clemente riconobbe, e stimò l'Inuestitura del Ducato di Castro Inuestitura maggiore, e che le Tratte in conseguēza fossero come proprietà à tale Inuestitura douute, e l'argomento si prende dalle parole della Bolla, le quali dicono.

Erectionis, seu Inuestiturę dicti Ducatus, &c. tenores præsentibus pro expressis habentes, &c. Dilecto filio Nob. V. Raynutio Farnesio, &c. prædidictam extractionem sine aliqua exceptione, seu impedimento competiisse, & competere declaramus.

Ex B. Clem. VIII. Anno 1599.

Poste le quali parole così argomenta. Non si può dire, che le Tratte siano douute all'Inuestitura, se l'Inuestitura non è Maggiore. Qui Clemente dice, che la licenza delle Tratte è do-

Ex eiusdem B. Inuestiturę tenores pro expresſis habentes, extractionem competere declaramus, &c.

è douuta all'Inueſtitura. Adunque Clemente ſtimò l'Inueſtitura Maggiore.

A queſte coſe io riſpondo, che nelle controuerſie non vi è coſa peggiore, che citare li Teſti dimezzati, mancheuoli, e non intieri, come dall'Autore del libro ben ſpeſſo ſi fà. E l'argomento nō haurebbe appreſſo V.S. Illuſtriſs. forza alcuna, ſe ella haueſſe letto tutto il cōtenuto delle parole di Papa Clemente nell'iſteſſo loco, cioè quelle prime parole vnite alle parole citate, oue ſi dice: *Suprascriptarum litterarum Eugenij*, e poi ſoggiunge, *& Pauli, ac erectionis ſeu Inueſtituræ dicti Ducatus, &c. tenores præſentibus pro expreſſis habentes, &c.*

Ex B. Clem. PP. VIII.

Per riſpoſta adunque dico prima, che non vi è neceſſaria Inueſtitura, ne Maggiore, ne Mi-

nore,

nore, come di ſopra habbiamo detto, perche ſiano douute le Tratte, non eſſendo Regali de i Feudatari; mà dico, richiederſi la licenza del Prencipe, (la quale durando) ſempre le Tratte ſaranno douute. e molto più competerebbero, ſe il Prencipe ſupremo le haueſſe date per titolo oneroſo. Hor al caſo noſtro: à Papa Clemente Ottauo, come ſi è detto, fù preſuppoſto falſamente il debito della Camera con Ranuccio Farneſe, ſe bene il Papa non vi dichiarò titolo oneroſo, Mà che Clemente per certo ſi perſuadeſse, che pur vi foſſe tal debito, ſi proua chiaramente; perche citò prima d'ogni coſa le lettere di Eugenio Quarto che contengono il ſudetto debito, e poi citò l'Inueſtitura del Ducato. Nè è credibile, che vn Pontefice così dotto come fù Clemente

Ex Clementis B. ſupraſcriptarum litterarum Eugenij tenores pro expreſsis habentes.

te

te Ottauo haueſſe in vn ſuo Breue inſerito quella Bolla di Eugenio, la quale doppo eſtinto il debito, era di niun valore, ſe egli per l'informatione de i Miniſtri Ducali non ſi foſſe perſuaſo, che alla partita de gli vndicimila fiorini d'oro contenuta in detta Bolla, non ſi foſſe mai ſodisfatto.

Finalmente ſi deue ponderare, che nel ſudetto Breue, Papa Clemente mai dice parola, dalla quale ſi poſſa congetturare, che egli ſtimaſſe (come per errore dice l'Autore) che il Feudo, ò Inueſtitura di Caſtro foſſe Maggiore, e ſimile à quella di Ferrara, ò di Parma, come appreſſo diſtintamẽte ella vederà.

Nondimeno ſe l'Autore del libro ſteſſe pur ſaldo in credere, ancorche ſenza ragione, che le Tratte ſiano proprie delli Feudi Maggiori. Hora à V. S. Illuſtriſs.

ſtriſsima affermo, che nè meno per queſto capo le Tratte ſono douute alli Duchi di Caſtro, per eſſer Feudo Minore, come vederemo.

Mi domanda qual foſſe il ſentimento di Paolo Terzo della Inueſtitura di Caſtro, e ſe la ſtimò Maggiore, ò pure ſimile alle altre de i Prencipi Romani, che ſono nel diſtretto di Roma,

V. S. Illuſtriſs. legga l'infraſcritte parole della Bolla, e da ſe ſteſſa conoſca l'intentione del Pontefice Paolo, il qual dice in queſta Inueſtitura del Ducato di Caſtro.

Ex Bulla Pauli III. 1537.

Nos igitur prout Nicolaus in Vrſinorum, Martinus V. in Columnenſium; ac etiam piæ mem. Bonifacius VIII. in Caietana familijs, pro illarū exaltatione, &c. prouidiſſe dicuntur illorum veſtigijs inhærendo, ſi-

 militer

militer statui Domus nostræ prouidere volentes, &c.

Volendo adunque Paolo dichiarare quali, e quanto grandi voleua che fossero li Duchi di Castro, lo dichiara con l'essempio di quello che hanno fatto questi Pontefici nelle loro famiglie, massime con quella particola discretiua, *similiter*, volendo à similitudine della grandezza di queste Case ingrandire la sua.

Ne scioglie il dubbio con dire, che Paolo III. habbia riferiti li Pontefici Nicolò, Martino, e Bonifatio per cagione di essempio, e similitudine di motiuo, mà non già per mettere alla sua Casa il termine della grandezza, che hanno le sudette famiglie, potendola alzare sopra di quelle con fare il Feudo Maggiore, e Regio, come lo chiama l'Autor del libro, e mi-

migliorare la conditione de i suoi.

Perche si risponde, che non mancauano à Paolo III. essempi de' Pontefici anche più freschi, i quali haueuano date Inuestiture, e Feudi Maggiori, come in particolare Sisto IV. à quelli della Rouere, Gregorio XI. à gli Estensi di Ferrara. Adunque se hauesse hauuto intentione di creare Pier Luigi Feudatario Maggiore, è credibile, che haurebbe addotto l'essempio di questi Pontefici, che hanno dati Feudi Maggiori, e per Feudatari Maggiori sono stati riconosciuti, e non di quelli, che per Feudatari minori, e non vguali á quelli di Vrbino, e Ferrara sono stati stimati.

V.S. Illustriss. dice, che desidera di sapere, se viuente Paolo III. doppo la Bolla dell'Erettione del Ducato di Castro, si

fosse fatta qualche dimostratione, dalla quale si potesse raccogliere, che il detto Pontefice dalli Feudatari minori Romani veramente non distinguesse il Duca di Castro.

Per sodisfarla, e prouare, che non era maggiore de gli altri, io riferirò fedelmente vn decreto di Paolo III. Concistoriale fatto doppo la Bolla dell'Erettione del Ducato. E le parole del Decreto sono appunto queste. Doppo di hauer detto il Papa, che al Duca haueua conceduto sopra quello Stato il Mero, e Misto Imperio, soggiunge: *Cum Decreto, quod ad illa tantum onera subeunda teneretur (scilicet Dux Castri) quæ alij Barones, & Domicelli Romani, qui in Districtu Vrbi constituti, subeunt.*

Ex Decr. Pauli III. 19. Decemb. 1537. quod incipit. *Romæ 19. Decēb. 1537. fuit Concistorium in quo S. D. N. Papa qui nuper Ciuitatem Castren. &c.*

Da queste parole raccolga se in realtà poteua mai essere

l'In-

l'Inueſtitura Regia, e Maggiore: mentre dentro li termini de Feudi Minori la riſtringe: mentre vuole, che onninamente alli ſteſsi peſi il Duca di Caſtro ſia ſottopoſto, à quali ſoggiacciono li Feudatari Minori Romani. E noti quelle parole, *qui in Diſtrictu Vrbis conſtituti ſubeunt*. Oue ſi dichiara il Papa, che aſſolutamente non vuole, che ſi pretenda dal Duca di Caſtro Inueſtitura diuerſa dalle altre de' Baroni Romani, che ſono nel diſtretto di Roma, oue niuna ſi ritroua che ſia Maggiore, ò Regia. E per me credo, che più chiaramente non poteſſe il Papa dimoſtrare, che il Feudo di Caſtro ſia Minore, che con le citate parole: le quali parimente moſtrano la verità di quello che habbiamo detto di ſopra nella citatione della Bolla dell'Erettione, quan-

do' il Pontefice Paolo dice di volere à similitudine di Nicolò III. Martino V. e Bonifatio VIII. essaltare li Duchi di Castro.

Dice, che vorrebbe sapere, se vi sia Autor alcuno vscito alle stampe, il quale con occasione di trattar de Feudi, habbia riposto frà Feudi Maggiori il Ducato di Castro?

Rispondo, che se bene in ciò si deuono attendere le parole dell'Inuestitura: nientedimeno habbiamo, che dalli Dottori non è collocato frà li Maggiori. Così Ludouico Rodolfino Giurista facendo vn Catalogo di tutti li Feudi Maggiori d'Italia, non vi annouera il Ducato di Castro: benche desiderasse di farlo; perche dedicando la sua Opera, come fece, al Serenis. Ranuccio, maggiormente honorato l'haurebbe, riferendo, che

De potestate Ducum Italiæ.

che due Ducati Maggiori distinti erano nella Casa Farnese. Il Sig. Duca Ranuccio hauendo riceuuta, e gradita l'Opera, senza esserui posto frà Maggiori Feudi il suo Ducato di Castro, si raccoglie, che egli per tale non lo stimaua.

Onde si vede che poco ò nulla rileuano le parole citate *del mero, e misto imperio, &c.* come hanno *li Duchi grandi, e massimi:* perche come habbiamo detto, hanno parimente *il mero, e misto imperio, & onnimoda giurisdittione* le sudette altre famiglie: come la Casa Cesarina nell'Inuestitura di Ciuitanoua, essendo queste solo formole honorarie, come chiamano, per le quali non hauendo Paolo III. voluto annouerare le prime sudette Case frà gli Feudatari Maggiori, ne altri Pōtefici successori la Cesarina, &

altre: non è credibile, che il Ducato di Castro sia mai stato per la sudetta ragione Feudo Maggiore. E Paolo III. facendo particolar dispositione, e dichiaratione di questo Feudo in cosa, che poteua essere odiosa, come l'essere maggiore de gli altri Romani, per non metterlo à rischio l'haurebbe con formole proprie espresso, e non con parole, che totalmente dall'esser Maggiore l'escludono, come sono le sopracitate, che sia tenuto *ad subeunda onera quæ Barones, & Domicelli Romani subeunt*. Adunque si deue dire, che Paolo III. haurebbe addotto l'essempio de' Papi, che inuestirono i Vassalli di Ducati Maggiori, come di Vrbino, e Ferrara, e non di inferiori, come sono li citati, se frà Maggiori l'hauesse voluto annouerare.

Per finire questo punto delle

Tratte,

Tratte, dice che le rimane di farmi vn quesito per sodisfarsi pienamente, che è; perche tanto tempo si sia differito ad ordinare che si esseguissero le Bolle delle riuocationi delle Tratte nello Stato di Castro, con aspettare fin'hora ad esprimerlo nominatamente nell'Editto del Sig. Cardinal Camerlengo, e qual nuouo motiuo habbia hauuto Sua Beatitudine?

Rispondo prima, che il Pontefice Vrbano, hà hauuto l'istessi motiui, che hebbero gl' altri suoi Predecessori, quando à i Duchi di Castro le Tratte riuocarono, e che hebbe in particolare Gregorio XIII. quando nominatamente alli Duchi di Castro prohibì l'estrarre: che era il bene vniuersale dello Stato Ecclesiastico, e perche sono entrate delli Regali del supremo Prencipe, i quali d'hauer

goduto lungo tempo, si poteuano li Duchi di Castro contentare.

Dico in oltre, che ella può raccogliere, quanto sia necessario, che à questa riuocatione si sia venuto, per il pericolo, che recaua alle ragioni della Camera Apostolica la prolissa benignità di Vrbano VIII. mentre quindi prendono occasione li Ministri Ducali di volere che sia per ragione douuto quello, che prima era stato per mera gratia conceduto: e poi essendosi riuocato, di nuouo fondano il titolo della proprietà delle Tratte nella clemẽtissima sofferenza del detto Pontefice, volendone spogliare la Camera Apostolica.

Aggiunga di più, che à non differire più oltre, fù mossa Sua Beatitudine, & ad ordinare al Sig. Cardinal Camerlengo, che pu-

publicasse quell'Editto; perche erano arriuati li Ministri Ducali ad estrarre non dico solamente li grani dei sudditi dello Stato, de i quali non haueuano mai hauute le Tratte, mà ancora delli sudditi immediati della Chiesa, spogliandone tutto il Patrimonio confinãte allo Stato di Castro, con notabil danno della Camera, come costa giuridicamente, per esserne stati presi nel delitto molti.

Mà il peggio è, che questi grani de' quali si spogliaua la Prouincia del Patrimonio, condotti segretamente al Porto di Montalto, si estraeuano anche fuori dello Stato Ecclesiastico: benche li Duchi non habbiano mai hauuta questa sorte di Tratta da Paolo III. di venderli fuori delle Prouincie della Chiesa, come habbiamo veduto.

L'altro dubbio, che mi do-

manda è, se nello Stato di Castro vi siano Castelli liberi, e che non riconoschino per superiore nè il Papa, nè l'Imperadore, e che solamente siano Allodiali di Casa Farnese.

A questo si risponde essere stato mal informato l'Autore, mentre ciò hà supposto, perche ritrouãdosi nell'Archiuio Pontificio Infeudationi, ed Atti giurisditionali de' Pontefici sopra tutti, e ciascheduno de' Castelli di S. A. nello Stato di Castro; si conclude, che tutti deuono riconoscere il Pontefice per Superiore, e supremo Signore in temporale. Lascio la dichiaratione, e nominatione espressa di Bonifatio di alcuni Castelli, fra li quali vi sono apunto quelli, che l'Autore chiama liberi, & Allodiali de Farnesi, nella quale si vede manifestamente l'errore che hà preso, apparte-

nendo

nendo essi alla Sãta Sede. Che se l'Autore ritroua appresso qualcheduno, che Bisentio, Capo di Monte, & alcuni altri non riconoschino il Papa per Prencipe supremo in temporale, è necessario di nuouo dire, che sia mal' informato, per non hauer visto le scritture autentiche dell'Archiuio Apostolico, come parimente si vede, che non furono mostrate à Paolo III. mentre li chiama liberi & Allodiali di Casa Farnese, perche si ritrouano, come diceuo, infeudationi, ed atti giurisditionali de' Põtefici sopra tutti, e ciascheduno di questi luoghi da lui chiamati affatto liberi. Di Capo di Monte, e d'altri, oltre quello, che si ritroua in molte Bolle de' Pontefici, si vede chiaramente in vn priuilegio, ò dichiaratione di Bonifatio VIII. alla Città di Oruieto spedita l'anno 1296. e

In Bulla erectionis Ducatus Castrensis 1537.

della

della Terra di Bisentio chiamata pur libera, habbiamo che questa con il Castello Bisentio, che daua il nome all'Isola Bisentina, fù rouinata per sentenza di Vrbano IV. in pena di vn delitto che commise Giacomo Bisentio Signore di detti luoghi con vccidere à tradimẽto Guiscardo di Pietra Santa Gouernatore del Patrimonio. Il tutto apparisce in vn Registro dell' Archiuio Vaticano con l'istessa sentenza di Vrbano IV. Anzi Bonifatio VIII. in vna sua dichiaratione, ò priuilegio chiama l'Isola, che prima era detta Bisentina ISOLA VRBANA, essendosi il nome mutato per la rouina di quel Castello Bisentio commandata dal detto Vrbano IV. E per maggior proua di ciò si ritroua vna facoltà di Giouanni XXII. Pontefice spedita in Auignone l'anno 1318.
di

di poter trasferire alla Terra di Marta le pietre del Castello di Bisentio rouinato, ad effetto di fabricare in essa Terra di Marta la Rocca, ò Castello che hora si vede.

Qui potrei riferire altri atti giurisdittionali fatti in Ciuitella, e Pianzano Terre antiche, come in altri luoghi dalli Ministri de' Pontefici: mà li tralascio, per non esser lungo.

Vn'altra domanda mi fà, mà come dice, per sua curiosità, ed è: come sia probabile, che di alcun Castello cõfinante del Patrimonio di S. Pietro si habbia Inuestitura Imperiale: e li Pontefici parimente pretendino, che sia del dominio temporale della Santa Sede.

Deue in ciò V. S. Illustriss. auuertire, che non è marauigsia, se forse vi siano tali Inuestiture, perche quando in Italia

ven-

vennero gl'Imperadori, si ritrouorono alcuni Baroni mal contenti di essere tenuti in freno dalla vicinanza del Pontefice loro supremo Prencipe in temporale: Onde alli medesimi Imperadori domandarono l'Inuestitura, per viuere cō più libertà. Così auuenne alli tempi di Federico Barbarossa, di Ottone IV. Federico II. Lodouico il Bauaro, ed Henrico VII. i quali ne furono anco da i Pontefici per tali Inuestiture scommunicati: e di queste scommuniche si conseruano autentichi originali: così quelle Inuestiture non pregiudicorono punto alle ragioni della Santa Sede.

Aggiunga V.S. Illustriss. che conuinti gl'Imperadori delle ragioni della Chiesa, e dell'ingiustitia, che commessa haueuano nel concedere Inuestiture nello Stato Ecclesiastico. Final-

nalmente le diſdiſsero, e ritrattorono, giurando di volerſene aſtener nell'auuenire, con dichiarare di più, che non all'Imperio: ma alla Chieſa quei Feudi apparteneuano. Così fece à tempi del Pontefice Calliſto II. Henrico V. Imperatore. Di Aleſsandro III. e di Clemente III. Federico Barbaroſsa. Di Innocētio III. e di Honorio III. Federico II. Di Nicolò III. Rodolfo I. Imperadore.

Abb. Veſperg. ann. 1122 ex Cronol. Rom 1177. 1183. ex Reg. Ann 1213. & 1219. ex dipl. Fed. II. ex lit. L. Palat. Rh. Elect. Ann. 1279. Baron. Spon. & Cop. Greiſ.

Ma ſe io in negotio così graue hò dà dire la verità; non sò vedere la diſparità, per la quale penſi qualch'vno, che gli accennati Caſtelli dello Stato Eccleſiaſtico per eſser ſtati inueſtiti cōtro ogni giuſtitia da' Ceſari di Germania ſiano Feudi Imperiali: e dall'altro cāto non habbiano da eſsere alcune Città, e Prouincie in Germania, ed in Italia, ed altroue Feudi

della

della Chiesa, essendo à Feudatari state conforme le * leggi, e giustitia da Pōtefici in Germania, ed in Italia conferite le Inuestiture, e riceuutosi il tributo dalla Chiesa. Lascio la Città di Praga col resto della Boemia, ed il Regno d'Vngheria con altre Prouincie, che infeudaua il Pontefice: il che si legge nelle lettere di Gregorio VII. Lascio la Città di Bamberga, come si vede appresso la Cronica di Hermanno, e Leone Ostiense, che doppo il cambio con Beneuento seguitò à pagare il tributo al Pontefice: e parimente la Città di Tarragona in Spagna vero Feudo della Chiesa, come si legge in vna Bolla del Pontefice Vrbano II. conceduta al Conte di Barcellona: lasciando dico questi, ed altri Feudi, vengo in Italia. Non è egli verissimo, che dal Pontefice

* Petr. Georg. lib. 7. cap. 1. ex Glos. in C. licet de for. comp.

Ex Greg VII. lib. 2. Reg. Ep. 7. & Gretf. de mun. Princ.

1053. Herm. Leo Ost. lib. 2. c. 85.

fice

fice Benedetto XII. di Milano, e delle altre Città tutte del Ducato fù infeudato Lucchino, e Gio: Viſconti nell'anno 1340. con patto eſpreſſo di pagarne il tributo alla Camera Apoſtolica di dieci mila ſcudi d'oro l'anno? Anzi li medeſimi Viſconti s'intitolarono (come ſi legge appreſſo li citati Hiſtorici nella margine) Feudatari, e Vicari di Santa Chieſa, e non più Imperiali: riconoſcendo dal Pontefice il Ducato per le graui ſpeſe fatte dalla Chieſa per quello Stato, mandando da Auignone e danaro, e Legati con armate. E perche altre volte il Popolo di Milano che ne haueua la Signoria, chiamando la Chieſa per le mani del Legato che in Piacenza dimoraua, haueua data, e ſottopoſta la Città di Milano al Pontefice; e perche il Papa era

1340. Platina, Vill. l. 11. Auc de Rep. Spõd. Pigna, & alij.

Vill l. 10.

1322

in

in possesso di alcune Città del Ducato, come di Cremona, ed altre: e li Visconti desiderando di vnirle al restante dello Stato che teneuano, e finalmente perche dal furor del Bauaro il Pōtefice li difendesse co' quali si era già ricōciliato: mentre il detto Imperadore cercaua di spogliarli di quel Ducato: per queste, ed altre ragioni dal Papa diedero li Visconti il Ducato in Feudo. Quindi è, che forsi per cōfermare alla Chiesa detto Feudo il medesimo Pōtefice in persona dalla Città di Auignone si trasferì à Milano nell'an. 1342. come dicono gl'Historici. Così il Papa fù riconosciuto per supremo Signore del Ducato di Milano: prima, perche li Visconti alla Chiesa si diedero: i quali dal popolo haueuano riceuuto quell'imperio; secōdo, perche prima era stato soggettato al Papa

Bern. Cor. 3. par.

Papa dall'isteſſa Città di Milano

Nell'isteſſo tempo, che era ſcommunicato, e priuato dell'Imperio Lodouico il Bauaro, Maſtino, ed Alberto Scaligeri, viuente ancora l'Imperadore accennato, chieſero al Pontefice l'Inueſtitura della Città di Verona, e l'ottennero con pagare alla Camera Apoſtolica vn tributo annuo di cinque mila ſcudi d'oro. Il ſimile fecero li Carrareſi di Padoua, e li Gonzaghi di Mantoua, intitolando quelle Città Feudi, e ſe Feudatari della Chieſa.

Ibidem apud eoſdem.

Plat. Spond. Cor.

1340

Suppoſte queſte verità. Qual vantaggio riſultarebbe hora al dominio temporale del Pontefice, ſe per alcune Inueſtiture date ingiuſtamente da gl'Imperadori di alcuni Caſtelli nello Stato Eccleſiaſtico, ſi hanno quelle da ſtimare Feudi Imperiali; e dall'altro canto con

molta maggior ragione deuano essere Feudi della Chiesa il Ducato di Milano, e di Mantoua, e le altre Città, e Prouincie riferite, militādo l'istesse Inuestiture: queste però date cō sōma giustitia, e ragione dal Pontefice: mà nō quelle dall'Imperadore.

Non posso far di meno (per meglio spiegare alcune cose) di non auuertire, che non è simile la soggettione, che in Italia hanno li Feudi Ecclesiastici al sommo Pontefice (come pensa l'Autor di quel libro) à quella che nella medesima all'Imperadore hanno li Feudi Imperiali, benche gl'vni, e gl'altri siano Maggiori: essendo la soggettione de Feudatari Ecclesiastici rispetto al Pontefice più efficace di quella, che hanno in Italia all'Imperadore li Feudatari Imperiali. La ragione di questo è perche li Feudi Ecclesia-

stici

ſtici che hora ſi ritrouano in Italia ſono ſtati immediatamẽte conferiti dal Pontefice, e da' ſuoi Stati e dominio temporale diuiſi, de quali prima de Feudatari, che li poſſeggono, la Chieſa era in poſſeſſo. Quindi è che in mano ed arbitrio del Pontefice fù la ſoggettione, che da Feudatari richieſe nell'inueſtirgli, ed inſieme la grandezza alla quale voleua ſublimarli, e fù di quella miſura, che piacque al Pontefice. Mà queſto non ſi può affermare de' Feudi Imperiali, che ſono in Italia, e che habbiano tanta ſoggettione, non perche e gl'vni, e gl'altri nó ſiano Maggiori, e veri Feudi; mà perche all'Imperadore ſi ſono dati li Feudatari d'Italia, e non ſono ſtati dallo Stato Imperiale immediatamẽte diſmẽbrati ne' ſecoli paſſati: gouernandoſi alcune Città di Lombardia

bardia in forma di Republiche, le quali si sottomisero poi à quelli, che Signori ne diuennero: altre perche furono da Feudatari conquistate, e per mantenerle sotto il suo imperio sicure si raccomandorono alla protettione de Cesari, e dà loro ne presero Inuestiture. Onde deriua la ragione della minor dipendenza di detti Feudatari, mantenendosi il più che sia possibile, nella prima libertà nella quale si ritrouauano prima quelle Città. E per questa causa, e per non porsi in pericolo così nobili Feudi, dà gl'Imperadori nó gli viene alterata.

A queste ragioni vn'altra si può aggiungere di questa più debol soggettione à Cesare, ed è, che nó potẽdo gl'Imperadori per la lontananza de'paesi, in che si ritrouano assistere al gouerno de Feudi, nelle cose che con-

concernono il dominio alto, e supremo, gl'è necessario di permettere, che li medesimi Feudatari supplischano in questo, e siano come Vicari della Maestà Cesarea assente, e tutto ciò per il mantenimento de Feudi, e ragione del ben publico.

Di quì si caua, che per la presenza del Sommo Pontefice in Italia, non si deue far paragone in materia dell'efficacia della soggettione fra li Feudi Ecclesiastici, ed Imperiali, con dire, che gli Ecclesiastici siano così debolmente soggetti alla Chiesa, come gl'Imperiali à Cesare: per non prouenir questo dalla Inuestitura, ò dall'essere gli vni, e gli altri nobilissimi, e Maggiori: ma ben sì dalle ragioni riferite.

Per vltimo dico, che più tosto si potrebbero nell'efficacia della soggettione paragonare li

detti Feudi della Chiesa in Germania, come si è detto, alli Feudi, che gl'Imperadori hanno in Italia, e per le ragioni sudette, e per l'assenza che hà da quelli di Germania il Pontefice, simile all'assenza, che dall'Italia hà l'Imperadore.

Al quesito che mi fà della Città di Castro, se veramente Pier Luigi Farnese la riceuesse per Cambio fatto con Frascati?

Io le dirò la cosa, come nelle scritture autentiche si ritroua. L'anno 1511. Giulio II. infeudò Marc'Antonio Colonna, e Lucretia della Rouere sua Nipote, e ne' figli, e discendenti de' medesimi la Città di Frascati; nell'anno poi 1537. a'2. dì Marzo, Pier Luigi Farnese hauendo comprate le ragioni, che Lucretia della Rouere sopra Frascati pretendeua di hauere, ne ottenne la sentenza, e doppo

cin-

cinque giorni queste ragioni Pier Luigi vendè alla Santa Sede, riceuendone per cambio la Città di Castro, & il Castello delle Grotte. Non molto doppo Lucretia della Rouere senza hauer hauuti figli, ò altri discendenti se ne morì; onde alla Santa Sede Frascati con le sue ragioni senz'altro si diuolueua per mancanza di discendenti di Lucretia.

Supposte queste cose, desidera di sapere, se fosse veramente al Secretario Mõguido da'Signori Cardinali Barberini chiuso l'adito appresso Sua Beatitudine: acciò delle ragioni di S. A. non potesse essere informata.

Rispondo adunque, che due mesi prima, che nascesse alcuna controuersia, ò s'introducesse ne' Tribunali giuditio alcuno contro il Duca: prima che si parlasse di estintione de' Mõ-

ti, ò di Editto per l'essecutione del nõ estrarre, Ranuccio Monguidi l'anno 1641. alli 25. di Gẽnaro fece domandare al Maestro di Camera l'audiẽza di Sua Beatitudine, nominando il seguente Venerdì, ò Sabbato, che apunto erano già destinati per l'audienza de gli Ambasciadori, e Residenti de' Prencipi: e non apparendo il Monguidi che Secretario dell'Abbadini destinato Residente del Duca di Parma, gli fù risposto, che in quei giorni destinati per l'audienza de gli Ambasciadori, e Residendenti de' Prencipi, nõ se gli poteua dare audienza, se egli era solamente Secretario: ma se era Residente, che poteua venire. Hauuta questa risposta, il Monguidi non fece più altra instãza.

Di più è d'auuertire, che mai al Carandino, ò à Monsignor Giunti Residente di S. A. fù negato

gato l'audienza di Sua Beatitudine, benche il Duca hauesse vietato alli medesimi di andare al Sig. Card. Barberino. Anzi essendo da gran Ministri suggerito à Sua Beatitudine, che per la sudetta ragione era conueniente, e giusto interrompere parimẽte à Residenti del Duca l'audienza, (ed era senso di qualche Ambasciadore, e di tutta la Corte,) nondimeno il Signor Card. Barberino, come è noto, fece instanza efficace appresso Sua Beatitudine, che volesse lasciar venire nella maniera di prima li Residenti del Sig. Duca di Parma, ed in fatti l'ottenne.

Nel Mese di Marzo fù poi dal Sig. Card. Antonio Camerlẽgo publicato vn'Editto sotto le pene cõtenute nelle Bolle delle riuocationi, che dallo Stato di Castro non si estraesse.

Con questa occasione rispódo ad vn'altro dubbio ch'ella fà, se al Sig. Card. Antonio era il Duca obligato à credere, dicendosi nell'Editto, che ciò egli faceua in virtù del *Viuæ vocis oracolo*, che haueua da N. S. non mostrando la commissione della sua delegatione, che pare, come dicono li Dottori, richiedersi in iscritto, massime quando fosse di gran pregiuditio al terzo.

A questo, come dico, rispondo, che ed il Duca, e li Ministri erano tenuti di credere al Sig. Card. Camerlengo, ancorche non mostrasse le Patenti della sua Commissione, benche fosse in danno del Duca, La ragione è dell'istessi Dottori da lui citati, e si puol vedere appresso il * Menocch. al conf. 100. ed il Farinaccio, & altri, i quali vogliono, che quando il Cardinale

* Menoc. cõs. 100. n. 78. Far. q. 214. Host. in sum. in tit. de off. Deleg. in rub. de reu. Bald. & Sal. in l. Iuriusiur. C. C. de test. Bart. in l. 1. C. de sup. ord. Pij. & alij apud Farin. q. 214. Nat ta in add. l. c. vbi alleg. con cord.

Delegato si ritroua nel medesimo luogo, oue stà il supremo Prencipe, non habbia bisogno di mostrar Patenti della Commissione, ma che se gli debba credere; perche in tal caso si suppone, che la verità della Commissione sia notoria non essendo credibile, che in faccia del Prencipe voglia il Cardinale Delegato mentire; potendo la Parte facilmente per tanti mezzi, che vi sono, chiarirsi della verità. Et li Testi addotti dall'Autore, come spiegano li Dottori, s'intendono del Delegato, quando non è presente al Prencipe, mà lontano.

Desidera di sapere per qual cagione fosse intimata al Duca l'estintione de' Monti, hauendo egli assegnati maggiori frutti, ed entrate del debito, che haueua con li Montisti.

Sappia dunque V.S. Illustriss.

che nell'anno 1641. nel mese di Luglio, doppo le iterate istanze de' Montisti di essere pagati delli loro frutti, Monsig. Commissario generale citò il Duca, acciò si pagassero li frutti decorsi, e si estinguesse la sorte principale de' Monti, per la facoltà che à ciò fare hanno da Paolo Quinto li Cõmissarij generali. Le ragioni furono, perche non si pagauano già molto tẽpo erà li Montisti. Secondo, perche nõ si erano fatti gli assegni buoni, e reali per li sudetti Creditori: ne per la fede publica, come S. A. era obligata di fare, si erano assegnati asicuramenti di alcuna sorte: benche l'Autore in vano il cõtrario affermi. Ne lo prouarà col mettere in campo l'affitto dato a' Siri dello Stato di Castro, e col dire, che da quello *si ritraeua vguale, se non maggior somma di danaro*

per pagar li Montisti. Che li Siri furono sulornati da'nimici di S. A. acciò non pagassero li Montisti, per poter intimare l'estintione de' Monti. E di fatto prouarsi, che maggiori erano li frutti, che rendeua lo Stato di Castro, delli censi che correuano per il debito cō' Mōtisti. Cōciosia, che nell'anno 1641. *li Siri dessero alla Camera più di sedici mila rubia di grano dello Stato di Castro, che faceuano la somma di ottanta mila scudi, e più.*

Perche à questo vien risposto prima, che li Siri non furono mai realmente Affittuari: ne per tale S. A. gli riconobbe, per la patente che gli fece, di essere solo Amministratori, non Tesorieri. La ragione di questo fù: perche nello Stromento della locatione li Ministri Ducali posero per errore vn numero di

corpi, ò misure di terreno, con obligo di verificarle con la real consegna: e non trouandosi poi in detto Stato quella quantità di terreno che si era promessa, non si potè venire alla cõsegna: e per questa ragione li Siri mai vollero (con dir di non esser obligati) cominciar l'affitto.

Secondariamente dico, che per mancamento di questi corpi, e per non hauer li Ministri Ducali osseruati altri Capitoli contenuti nello Sromento, i quali importauano molto, e si ponno vedere, venne l'entrata di Castro à scemare notabilmente: ed era di gran lunga inferiore à quello, che si doueua d'anno in anno a' Montisti.

Terzo, che non erano li Siri obligati à dare à S. A. più di quello, che dallo Stato raccoglieuano, per non essere Affittuarij, ma solo Tesorieri, ò

Am-

Amministratori, hauendo di questo la patente da S.A. come mostrano.

Quarto, che non essendo bastato quello, che rēdeua lo Stato di Castro ne gli anni detti, per sodisfare à li Creditori: li Siri à richiesta di S. A. pagorono li Montisti, e Creditori, quel di più, che si richiedeua, impiegandoui, per compiacere S. A. tutti li danari da riscuotersi dal frutto dello Stato nell'ann. 1641 e riceuendone in tanto credito dal Sig. Duca.

Vengo hora à quel che dice del grano, e prezzo di esso di ottanta mila scudi dato alla Camera, che per essere, come dice l'Autore, dello Stato di Castro, si doueua dare per sodisfar li Montisti anteriori, e non per pagare li debiti de' Siri alla Camera.

Risspondo, e dico, che li Siri

prouano, che non vi poteuano essere questi sedici mila rubia di grano, che fosse dello Stato di Castro. E lo fanno in questa maniera. E manifesto, che erano stati sodisfatti li Montisti de i frutti dello Stato di Castro per gli anni antecedenti al 1641. Adunque non vi poteua essere grano dello Stato di Castro avanzato in quegli anni: perche ne anche quello, che si raccoglieua bastaua à sodisfare pienamente tutti li Creditori. Adunque bisogna dire, che quelli sedici mila rubia di grano dato alla Camera a' 12. di Luglio, fossero raccolti in quell'istesso anno 1641. nel qual lo diedero. Mà questo è impossibile: perche a' 12. di Luglio non si era fatto il raccolto, e non si essendo fatto, come si poteua da' Siri dare alla Camera? E quando bene si fosse fatta la raccolta

de'

de' grani, non doueua informarsi l'Autore, che il frutto d'anno in anno dello Stato di Castro nõ eccede quattro mila rubia? Come dunque poté riferire vn numero di sedici e più ?

Veggasi da questo, se li Siri furono subornati. E con quanto errore si finga l'Autore nimicitie tra li Signori Cardinali Barberini, e S.A.

Diedero, è vero, alla Camera li Siri dicisette mila rubia di grano: il qual non era, ne poteua essere grano di Castro, ma grano, che i medesimi haueuano da varij comprato, e fattone per lor vantaggio incetta: e mostrano di tali compre autentiche scritture. Che se parte di quello dello Stato hauessero conseruato per lor vtile; ne anche si poteua S.A. chiamar creditore: perche li Siri haueuano quel grano pagato, col sodisfa-

re

re del proprio à Montisti ne gli anni antecedenti al 1641.

Aggiungo di più esser falso, che alla Camera fosse quel grano dato, per il debito, che vi hauessero li Siri. E ciò lo prouano, perche la Camera promise di pagar il prezzo di quel grano in due termini alli medesimi Siri. Onde se il Sig. Duca pretendeua, che quel grano fosse dello Stato di Castro, è douuto à Mōtisti: perche non far sequestrare il danaro nelle mani della Camera, per la sodisfattione di detti Montisti?

E se il Sig. Duca haueua ragioni contro li Siri, doueuano li suoi Ministri farli citare, come dal Commissario della Camera furono essortati, in particolare il Mangello, e Monguidi, assicurandoli, che gli haurebbe fatto far ragione. Ma essi sempre stettero renitenti: veden-

dosi in cõtro le ragioni sudette.

Dico secondariamente, che giustissimamente fù à S.A. intimata l'estintione de' Mõti. Perche rimaneua intaccata la fede publica; perche S.A. nõ haueua sodisfatto à ciò, che si era obligata nell'erettione di detti Mõti: perche non daua la sicurezza douuta de' pagamenti: perche come era obligata non estingueua li Monti primi, vendendo li secondi. Dal che ne nasceua questo male, che vendendo li secondi, senza hauere estinti li primi, restauano li secondi senza dote, e senza assegnamento per pagare li creditori di questi; essendo la dote assegnata per li primi. E di già più di tre mila secondi erano venduti, senza hauer estinti altretanti, ò in circa de' primi, come espressamẽte haueua obligo, e non lo facendo, se gli poteua

teua intimare l'eſtintione. Che ſe haueua S.A. aſsegnati, chi aſſicuraſſero detti pagamenti: lo dica l'Autore? Ne può dire, che foſſero li Depoſitarij; perche questi non haueuano con che pagare. Furono richieſti li Siri, ma non lo vollero conſentire: con dir di non eſſer obligati per non eſſergli oſſeruati li Capitoli della locatione, e vederſi per tal cauſa mancar notabilmẽte l'entrate. Che ſe pretendeuano li Miniſtri Ducali, che foſſero obligati li Siri, perche non farli citare?

Dico terzo, che il Proceſso fatto per l'eſtintione de' Monti è *notiſsimamente valido*: perche non ſolamente fù citato il Monguidi, ed il Mangello, ma l'iſteſso Sig. Duca, ancor per Editto publico, come inſegnano le leggi, e li Dottori, douerſi fare con li aſsenti, e li ſacri Ca-

Bald. 3. p. cõſ. 184. Dec. cõſ. 2. l. 2. Clem. de Iud.

noni

noni così dicendo: *Citationes ad instar edictorum,&c. publicæ affigendæ sic valeant, atque arctent citatos, ac si ad eas personaliter deuenissent*.

O dunque l'Autore del libro sapeua, ò non sapeua, che il Sig. Duca era citato: se non lo sapeua, perche non s'informare? se lo sapeua: nō doueua dire che il Processo era inualido: mentre hauesse letto ne' Dottori, e sacri Canoni accennati, che le citationi fatte à gli assenti con queste solennità, rendono validi li Processi, e le sentenze de' Giudici, come si è detto.

Per vltimo dico, che entrando la Camera, come ordina Clemente, per far osseruare le cose alle quali S. A. era obligata per mantenimento della fede publica del Prencipe, non era necessario per intimar l'estintione, portar mandati essecutiui de'

Cre-

Creditori: mà acciò l'intimation detta, fosse giuridica, erano d'auantaggio le sole ragioni sudette della Camera, che per non esser lungo non torno à ricapitolare. Per questo non viene à proposito quì la citatione della l. in prædijs al num. 12. fatta dall'Autore, mentre la Camera haueua tante ragioni sue particolari, e potentissime per intimare al Sig. Duca l'estintione de' Monti.

In tanto seguitando le istanze de i Montisti di esser sodisfatti, e citandosi li Ministri del Duca, ne rispondendo, rimaneuano delusi li poueri Creditori, luoghi pij, Vedoue, e Pupilli, ed intaccata la fede publica. Anzi il Duca fece chiedere di più alli Siri vn'altra gran somma di danari, à conto de' frutti da riceuersi. Così doppo vna Congregatione de' primi Prelati

lati ſopra queſto negotio fù intimata l'eſtintione de' Monti per non oſſeruarſi le conditioni dell'erettione, ne vederſi ſperanza di douer eſſer ſodisfatti li Creditori.

Circa queſto tempo in luogo di produrſi le ragioni in giuditio, ò ſopra l'Intimatione dell'eſtintione de' Monti, ò ſopra la riuocatione delle Tratte, fù dal Duca à ſuoi Miniſtri riuocata ogni facoltà di procura.

All'altra domanda, che fà; ſe ſia verò, che vn Miniſtro di S. A. portaſſe vn Memoriale ſopra queſti affari al Sig. Card. Sacchetti Prefetto della Segnatura di Giuſtitia, e che da lui fuſſe ricuſato?

A queſto riſpondo eſſere veriſsimo; ma la ragione eſſere ſtata non il timore de' Signori Cardinali Barberini, ma perche quella cauſa non apparteneua al

al suo Tribunale, nō potendo il detto Cardinale por mano nelle Commissioni, che si segnano *manu Sanctissimi*, e che al Tribunale della Camera apparten gono.

E la riuocatione fatta da S.A. à suoi Procuratori non si stima che procedesse dal non essere quelli sicuri in Roma, per non esser vere le nimicitie, come habbiamo visto: mà più tosto da altro dettame, essendo dimorato fin hora il Procuratore Mangello, (che haueua la facol tà, e procura non solamente attiua, mà anche passiua) in Roma, e ciò senza alcun pericolo con hauer fatte tante proteste al Commissario Generale nell'Inuentariare le robbe del Palazzo Ducale.

Passa V.S. Illustriss. alla mossa dell'armi, che fece il Pontefice sopra lo Stato di Castro, e dice

dice di hauerui qualche diffi-
coltà, stante il Priuileggio del
Sig. Duca contenuto nel Moto
proprio della Erettione del Mõ-
te, il quale è, che possano li
Montisti prendere il possesso
reale di detti beni, e cauarne per
se stessi li frutti; mà non già ve-
nirne ad alcuna alienatione;
come pareua, che si facesse nell'
andarui con vna Armata.

Rispondo, che li Montisti
doppo di hauere citati li Mini-
stri, & il Duca: e nó vedere spe-
ranza alcuna di essere pagati, ne
di potere prender il possesso de i
frutti, perche erano, come si è
detto, notabilmente scemate
l'entrate dello Stato, e di più
perche staua armato il Duca, ed
impediua l'andare à detto pos-
sesso, facendo parimente ritira-
re le raccolte in Castro, munito
di nuoua Soldatesca: ricorsero
al Papa per ottenere giustitia.

Onde

Onde l'Armata si fece non per alienare il fondo, mà per indurre S. A. à sodisfare all'obligo, che haueua alli Montisti: e con l'armare che fece prima il Duca, e col non vbbidire, essendogli commandato, che disarmasse, e con la resistenza fatta all'Armata del Papa, che andaua à prendere il possesso solo à nome de' Montisti, fece S. A. la causa più graue, aggiungendoui il delitto di lesa Maestà.

Ne è vero, (come lo racconta l'Autore) il romore de' Montisti, cioè che non voleuano, che si estinguessero li Monti: perche la difficoltà loro, solo consisteua in questo, che voleuano ricuperare intiero il loro Capitale, e non diminuito, volendo il Duca estinguere. Anzi li detti Creditori fecero grandissima instanza, che si estinguesse il Monte per rihauere la

sorte

ſorte principale, vedendo perſa ogni ſperāza di riceuere li frutti; Ed in proua di queſta verità ſi cōſeruano li loro memoriali.

Ne può addurſi per iſcuſa di non pagarſi i Montiſti, l'eſſerſi leuate le Tratte à S. A. perche, hauendo di ſopra moſtrato la giuſtitia, con la quale ſi ſono leuate, non hà che opporre, per eſſere quelle, come habbiamo viſto, vna facoltà che appartiene al ſolo ſupremo Prencipe.

Viene hora V. S. Illuſtriſs. à domandarmi de' Banditi, e ſe fù vero, che così gran quantità dalli SS. Card. Barberini foſſe ſtata raccolta: come ancora ſe il Signor Duca poteua con fondamento dubitare, che all'improuiſo non ne foſſero fatti entrare cento di quelli in Caſtro, *per l'antica conoſcenza, che dice di hauere hauuta della brama, che li detti Prencipi*

ha-

haueuano di quel paese.

Rispondo essere totalmente falso, che dal Sig. Card. Barberino fossero raccolti Banditi: & acciò ella vegga, che niuna cosa le voglio tener celata: Sappia, che essendo occorse alcune differenze nelli confini di Rieti, e del Regno frà paesani verso Cantalice; fù commandato, che da Rieti si ritirassero alcuni di quelli: e ciò ad instanza del Vice Rè, per non dar occasione di offendere alcuni di Cantalice, cō li quali haueuano nimicitie, e per non cagionar nuoui disturbi. Questi, che il numero di dieci, come è noto, non passauano, e che solo del Regno di Napoli, e non dello Stato Ecclesiastico erano stati banditi, (i quali ne anco mai tēne il Sig. Card. Barberino,) furono la quantità, che così formidabile dall'Autore del libro si rappresenta.

ſenta. Sò però, che molti l'hanno compatito, per ſaperſi da chi egli con S. A. ſiano ſtati con queſte falſe relationi, e timori ingannati.

Hora riſpóderò à quello che dice *della antica conoſcenza della brama de' Barberini* di quel Paeſe.

Quì per non rompere la riſolutione da principio ſtabilita, laſcio da parte ogni acerbità di parole, benche giuſta, per riprouare vna così falſa oppoſitione, e per tale da tutto il mõdo conoſciuta: e ſolo domando, ſe li Signori Barberini haueſſero prima hauuto queſt'animo di togliere al Sereniſs. Odoardo il Ducato di Caſtro, forſi haurebbero procurato di rendergli ſicuro queſto con li Stati di Lombardia, quando pericolauano cõ adoprarui tanti mezzi, e con beneficarlo in tante

maniere ben ſapute da S.A.e da altri Prencipi? Gli haurebbero mai con sì ſtretta beneuolenza, quanta egli hà prouata, e celebrata, potuto vnir l'animo del Sommo Pontefice vnico, e ſicuriſsimo appoggio della grandezza ſua, e de' ſuoi Stati ne' tempi, che prouò tanto pericoloſi: eſſendo noto, che alla fine il riſpetto hauuto al Pontefice fù in ſoſtanza la vera cagione, che le armi contrarie (parimente da gran Prencipe per la medeſima oſſeruanza ritenute) non paſſaſſero più oltre contro di S. A. E non baſtando queſte coſe, raddoppiò il detto Sig. Card. Barberino le dimoſtrationi di beneuolēza, nel venire che fece il Sig. Duca à Roma, con raccommandare efficacemente à Sua Beatitudine gl'intereſsi di S. A. Onde dalla benignità di N. S. ne riportò

quel

quel gran benefitio; per poter isgrauare lo Stato di Castro; l'vtile di cui al Signor Duca toglieuano li Montisti, come l'istesso Autore del libro manifesta.

Supposto questo, ogn'vno dirà, essere stati li Signori Barberini tanto lontani dalla brama di prendere il Ducato di Castro per se, che più tosto lo confermorono nella Serenissima Casa Farnese.

E per finire di conuincere in questo di falsità l'Autore di quel libro, cioè che non potè in detti Signori mai cadere simil pensiero: Non sono forsi note à S. A. ed à tutte le Corti de' Prencipi le preghiere, ed offerte de i Prencipi d'Italia, e fuori di essa fatte al Sig. Card. Barberino della loro potente assistenza; acciò nō temesse di fare inuestire Casa Barberina del Du-

 cato

cato di Vrbino, non mancandosi nell'istesso tempo da loro, di fargli produrre da ogni parte efficacissime ragioni, per le quali potesse essere nel cospetto del Mondo tal Inuestitura giustificata. Così il Sig. Card. Barberino con li due fratelli fece palese la sua generosità col ricusare quello Stato con li titoli di Altezza, conformandosi totalmente con la santissima mente del Pontefice Vrbano, di ingrandire di quel Ducato il dominio temporale della Santa Sede. Io quì per me credo, che l'Autore di quel libro, si persuadesse, che questa magnanima attione del Sig. Card. Barberino, non fosse da alcuno saputa, come ella fù da tutto il mondo: perche altrimenti non è possibile, che il sudetto Autore sia stato così semplice, che habbia creduto di poter ingannare il mondo,

mondo, cõ dargli ad intendere, che il Sig. Card. Barberino per hauere con biaſimo, con pericoli, ed incertezza di ritenerlo, vn Ducato minore con titolo di Eccellenza, habbia voluto rifiutare col titolo di Altezza vn Ducato Maggiore, nobiliſſimo per l'imperio di tante Città, le quali con facilità, e con ſicurezza del futuro poſſeſſo poteua ottenere per la Caſa ſua.

In vltimo, ſe non foſse neceſsario paleſare arcani di ſomma importanza, io potrei riferira altre offerte de Prencipi fatte al Sig. Card. Barberino di altro Stato di Altezza vguale al Ducato di Vrbino, le quali in iſcritto ſi conſeruano; che pure con l'iſteſsa grãdezza di animo fù dal Sig. Card. Barberino rifiutato: per la riſolutione che hà di tener ferma la maſsima preſa nel principio dell'imperio

 di

di Vrbano VIII. di volerante-
porre gl'interessi della Santa
Sede à quelli della sua Casa, e la
sua libertà à qual si sia Princi-
pato. Così per la ragione su-
detta passo le particolarità di
questo negotio sotto silentio.

Godo però che viuano hoggi
gran Prencipi, e Ministri loro,
i quali possono render buona
testimonianza di quanto hò io
qui riferito.

Quello che più di ogn'altro hà
fatto marauigliare tutti, e sta-
to, l'hauere l'Autor citato, vo-
luto tacciare la potéza delli Si-
gnori *tre fratelli Barberini:* cō
dire, che vno sia V. Cancelliere,
l'altro Camerlengo di Santa
Chiesa, il terzo Generale delle
Armi Pontificie: non si essen-
do accorto, che veniua in que-
sta maniera molto più à tocca-
re la felice memoria di Paolo
Terzo, e de i suoi Nipoti essen-
do

do ſtato il Cardinale Aleſſandro Farneſe V. Cancelliere, il Cardinale Aſcanio Sforza pur Nipote del Papa, Camerlengo di Santa Chieſa, il Cardinal Ranuccio Farneſe Sommo Penitentiere, Oratio Farneſe Prefetto di Roma, Pier Luigi Farneſe Confaloniere, e Generale dell'Armi Eccleſiaſtiche; ed al medeſimo fù dato in Feudo, oltre quello di Caſtro, il Ducato di Parma, e di Piacenza Città poſſedute dalla Chieſa. Non hauendo all'incontro li Signori Barberini voluto riceuere Feudi, come nelle circonſtanze accennate poteuano; mà ben sì ingrandito lo Stato temporale della Santa Sede, con priuarne ſe ſteſsi.

Veniamo alla narratione delle armi di S.A. Intimata l'eſtintione de' Monti, temendoſi da' Miniſtri Ducali della eſſecutio-

ne nella maniera accennata ad istanza de' Creditori: e datane parte à Parma; il Sig. Duca alla fine di Luglio in Castro oue soleuano stare di guardia sei, ò sette Soldati, rinforzò con gran numero di Soldatesca à piedi, ed à cauallo, paesana, e forastiera venuta per mare, il presidio di quella Piazza: arriuando alli 15. di Agosto ad essere il numero de' Soldati in Castro sopra 1200. ed insieme vi alzarono Terrapieni, Mezze Lune, Fortini, vn Forte Reale, nel quale gran numero de lauoratori più di due mesi si affaticorono. Si mandorono da Parma, e da altri luoghi dello Stato moschetti, miccio, piombo in gran copia, con prouisione grandissima di farina, e vettouaglie di ogni sorte. Per Gouernatore dell'Armi di Castro da S.A. fù mandato il Sig. Delfin Angelieri Monferrino,

rino, publicandosi con Editto, che tutti li grani si portassero in Castro, ed obligando li paesani à prender le armi, ed andare alla guardia de' posti, che gli veniuano dall'Angelieri assegnati.

Il Pôtefice informato di questi preparamenti, e nouità, diede ordine in iscritto à 17. di Agosto *sub Annulo Piscatoris*, all'Auditore generale della Camera, che publicasse vn Monitorio contro il Sig. Duca di Parma, che sotto pena di ribellione, e scommunica facesse S. A. demolire quelle nuoue fortificationi, e licentiasse la nuoua soldatesca: e fù poi publicato à 26. del medesimo. Il Sig. Duca fù aspettato vn mese intiero, acciò se haueua ragioni di fare quelle nouità le deducesse in giuditio, ò non le hauendo, vbbidisse al suo Prencipe

con disarmare. Mà il Duca non volle, che alcuno comparisse à render ragione di queste fortificationi, e raccolta di gente: seguitando di più ad accrescere l'Armata.

Qui domanda, se al Sig. Duca fosse conceduto vn nuouo termine di 15. giorni: Che se fù vero, per qual causa l'Armata del Pôtefice nell'istesso tempo, in luogo di aspettare, che spirasse il termine conceduto, andò ad assaltare il Ducato di Castro?

Dirò la ragione. Questa fù, perche in detto nuouo termine il Papa vi haueua posta vna clausola, con la quale dichiaraua di farlo *sine præiudicio* delle ragioni acquistate per li delitti prima commessi, e disubidienza di S. A. e (bisognando) anche di poter procedere, come se questo nuouo termine non fos-

se conceduto. Si che il Pontefice si dichiarò, di non legarsi con quel nuouo termine le mani, mà di potere (volendo) proseguire l'essecutione della giustitia, come prima, massime che dal Sig. Duca, in luogo di vbbidire, si sollecitauano le genti, e le fortificationi.

Due difficoltà in questo proposito V.S. Illustriss. mi propone, che dice essere le più curiose appresso di lei. La prima è, come mai il Pontefice Vrbano potesse far precetto al Serenissimo di Parma di demolire le nuoue fortificationi della Città di Castro, mentre il detto Sig. Duca da Paolo III. non solo hà facoltà, mà obligo di fortificarla. La seconda è contro l'allegatione delle Constitutioni Egidiane fatta nel Monitorio di Sua Beatitudine, perche li Feudi Ecclesiastici non sono

obligati dalle dette Constitutioni Egidiane, per essere solo alla giurisdittione temporale del Papa *mediatamente* soggetti: come dunque si citorono le Egidiane, che non hanno nello Stato di Castro alcun vigore per obligarlo? Quì aggiunge vna terza domanda, come in detto Monitorio, ò Breue si sia asserito, che nell'anno 1537. fossero cõfermate da Paolo III. le Constitutioni Egidiane, e pure è certo, che ció seguì nel seguente anno 1538. cose tutte importantissime per il negotio, di che si tratta.

Rispóderò alle difficoltà con quell'istess'ordine, che ella me le propone. E primieramente è da auuertire, che l'Autor del libro esce con propositioni generali, e lungherie dal punto della difficoltà; e come gli antichi diceuano, *saltat extra chorum*,

rum, con trattare, se *vn vassallo possa per propria difesa fortificare contro gli nimici, hauendone facoltà dal supremo Prencipe*. perche non consiste quì la controuersia: Mà più tosto se il Serenissimo di Parma poteua armare, e fortificarsi contro il Pontefice suo supremo Signore: mentre questi doppo di essere proceduto con tutti li termini ciuili della giustitia, voleua con la debita forza, che la Camera prendesse il possesso delle entrate, e frutti del Ducato à nome de i Montisti, come la Bolla di Clemente prescriue, acciò finalmente a' medesimi, ed alla fede publica offesa si sodisfacesse.

Apud Auct. Diog.

Vediamo hora (se il fortificare cõ maniere straordinarie, & il raccogliere così gran numero di gẽte in queste circonstanze nelle quali il Sõmo Pontefice

tefice minacciaua di ridurlo à viua forza à sodisfare) erano presuntioni chiare, che egli lo facesse contro il suo Supremo Signore per resistergli.

Primieramente in questo tẽpo intorno lo Stato di Castro il Sig. Duca Odoardo non haueua nimici; non il Serenissimo Gran Duca di Toscana; non li Spagnoli, perche le cose erano quietissime. Secondo, fortificò non solo la Città di Castro di dentro, mà ancora al di fuori, con erigere Forti Reali, Mezze Lune, Ridotti, Fortini alla lontana, che l'Autore chiama quattro palate (credo) perche se confessaua quello che erano in realtà queste Fortificationi, vedeua di non poter sostenere la causa intrapresa. Terzo, perche dette Fortificationi furono per ordine di S. A. alzate dalla parte dello Stato Ecclesiastico,

e nel-

e nelli luoghi, per doue seppe, che doueua passare l'armata di Sua Santità ad esseguire come Prencipe supremo la giustitia, facendoui per tutto il Sig. Duca tagliare profondamente le strade, & alzar Terrapieni con guernirli di gente armata.

Hora l'Autor del libro per opporre al Monitorio il difetto dell'intentione del Pontefice: come che l'hauer prohibite al Sig. Duca quelle fortificationi, sia stata cosa ingiusta: *qual cosa non può voler il Pontefice*: apporta per primo fondamento l'autorità dell'Abbate, affermandosi dal detto Autore, *che si alleghino dall'Abbate molti sacri Canoni*, in proua che il Duca di Castro, *habbia potuto fortificare quei luoghi*.

pag.48.

C.Pis. de rest. spol.
pag. 49.
pag. 48.

Per vedere quãto questo primo fondamento possa sostenere la causa dell'Autore, riferirò le

parole precise de' Canoni citati dall'Abbate, e parimente ciò che egli dice in questo negotio.

C. Consul. de Iudæis.

Apporta dunque il *C. consuluit de Iud.* le cui parole sono queste, *Iudæos de nouo cõstruere synagogas, vbi non habuerunt, pati non debes. Verum si antiquæ corruerint, vt eas reædificent, potest tolerari: non autem vt eas exaltent.* Questo è il primo testo del Canone. Hora insieme riferisco le parole dell'Autore fondate sopra questo Canone. *Diciamo dunque* (deduce egli) *che il Duca hà potuto fortificar quei luoghi &c.* Io mi rimetto al giuditio di V.S. Illustriss. se da questo Canone si può in alcuna maniera cauare tal conclusione: di poter fortificare, e raccoglier gente, perche si debba tolerare, che li Giudei ristorino le lor sinagoghe.

Il secondo testo è intorno ad vna controuersia, che verteua frà vn Vescouo, e Canonici, in materia di vna elettione di alcuni Canonici. E dice quì il sacro Canone: *non videtur iniuriam facere, qui vtitur iure suo*. Questi sono li Canoni, che dice l'Autore, proposito del potersi da vn Feudatario fortificare dall'Abbate apportarsi à fauore di S. A.

C. cum Eccl. Vult. de elect.

E doue quì si fà mētione mai, se il Feudatario possa fortificare? doue si parla di fortezze, ò munitioni: perche non vedere li testi, ò non riferire le parole precise, se voleua, *che la relatione fosse vera, e sincera?* Che hà che fare ò la elettione de'Canonici, ò il ristorarsi d'vna Sinagoga de Giudei, con li Fortini, e Mezze Lune, con li Ridotti di Castro, col raccoglier gente in gran numero, e fuor

del

del solito. I quali niuno negarà, che non siano segni di manifesta sollevatione, ouero (se questi non sono) mai vi potrà esser segno alcuno di sollevatione.

Riferite le parole de' Canoni, le quali non contengono cosa alcuna di fortificationi, riferirò le parole dell'Abbate citato. E primieramente il detto Dottore non parla mai di Feudatario rispetto al suo supremo Prẽcipe, mà di due vicini l'vno de'quali non sia superiore all'altro: se l'vno possa edificare nel suo di nuouo, ò ristorare le rouine de gli antichi edifitij, e le parole sue sono queste puntualmente. *Reficere antiqua ædificia, vel inhabitare de nouo Castra inhabitata ad iniuriam, & æmulationem alterius, non licet, iuxta Innoc. &c. Aut hoc facit non ad iniuriam, sed*

Abbas eodem C. Pis.

sed ad conseruationem, vel augmentum patrimonij, vel honoris, & tunc puto licere, &c. etiamsi alij inferatur timor, seu damnum.

Dalla fedel citatione di queste parole, si vede, che l'Autor del libro non hà citato à proposito l'autorità dell'Abbate, il quale necessariamente parla di due persone; l'vna delle quali non sia suddita all'altra, e così che possa fabricare, *etiamsi illi inferatur timor, aut damnum*: e non parla del Feudatario rispetto al Prēcipe supremo; perche non può il Feudatario per qualunque priuilegio, che egli habbia, recare gelosia, ò timore al supremo Prencipe, e molto meno gli può apportar danno, ripugnando ciò à tutte le leggi, à tutti li Dottori, al giuramento, alla fedeltà, e vasallagio, che hà il Feudatario col Pren-

Prencipe ſupremo. Perche come di ſopra habbiam viſto, *Vaſallus non poteſt vti priuilegio conceſſo contra ipſummet Principem*. E dicendo l'Abbate, che può vno edificare, benche ſi rechi danno, ò timore all'altro; intende quando vno nõ hà ſoggettione alcuna all'altro.

Conſ. Men. 604.

Queſto luogo dell'Abbate è il primo, ed il più fermo fondamento dell'Autore, per moſtrare che il Duca eſſendo Feudatario, giuſtamente poteua fortificare la Città di Caſtro dentro, e fuori nella maniera narrata; & eſſẽdoſi viſto, che l'Abbate non parla del Feudatario, ſi conſideri con che ſtabilità poſſa ſoſtenere egli la cauſa della quale ſi tratta.

pag. 48.

Simile à queſto fondamento è il ſecondo, che cita dell'autorità di Baldo: il quale ſolo aſſeriſce, per il buon gouerno de i ſud-

l. per Prou. C. de ædif. priu.

sudditi, che le Terre senza muraglie, si possano cingere di muro, purche non si rechi timore, ò gelosia al Prencipe, ò alla Città, che è capo. Ne questo luogo viene in proposito per cingere la Città di Castro, la qual era di mura, e di fortissima Rocca benissimo prouista. Le parole di Baldo sono queste. *Quilibet potest in solo construere ædificia vallo circumdata. Et de his ædificijs multa sunt in comitatu Florentiæ. Ad æmulationem autem nō potest*, e poco doppo. *Adde quod vbicumque est materia seditionis, non permittitur illud opus*. Essendosi dunque alzate fortificationi, che non erano mura per cingere la Città, ò per tener à freno li sudditi; mà Mezze Lune, Forti, e simili, che l'Autore, come si è detto, per vedersi stretto, e non poter

Ibidem. l. per Prou.

trouar

trouar testi da ripararsi, chiama quattro palate: si vede quãto grande fù la materia della seditione, e solleuatione: e qual occasione diede à Sua Santità di mandare il Monitorio acciò disarmasse: E se questa non fù materia di emulatione, e seditione, vorrei, che mi fosse detto qual sarebbe già mai? Vorrebbe forsi l'Autor del libro, che potesse il Feudatario fortificare dentro, e fuori delle Città, potesse raccoglier gente, condurla contro il Prencipe supremo, e combatterlo, e che non potesse esser materia, ò segno di solleuatione: finche l'istesso Feudatario non mandi ad auuertire al Prencipe supremo, che egli hà fortificato, ed armato per solleuarsi? cioè à dire quando nõ sia più à tempo di poterlo disarmare, e renderselo vbbidiente. Mà passo

innanzi

innanzi ad vn altro luogo, che di Baldo cita nella stessa maniera, e fuori della difficoltà presente, come dalle parole si potrà notare. Perche quì si tratta, se possa il Feudatario fortificare, ed armare nel Feudo del supremo prencipe, dando timore, e gelosia al medesimo. E Baldo tratta di due non subordinati l'vno all'altro: e dà l'essempio di vn Rè libero, e non Feudatario, se possa fortificare alli confini di vn'altro Rè similmente libero, come è il Rè di Francia, ed Inghilterra. *Rex Franciæ facit castra ad æmulationẽ Regis Angliæ, & e conuerso: quia cum distinctæ sint iurisdictiones vnusquisque potest in suo solo præmunire, & castrametari.* Vengo hora all'autorità del Boerio citata dall'Autor del libro, il quale asserisce eser opinione, che il

Cons. 163. lib. 1.

Decis. 320.

Feu-

Feudatario *possa fabricar fortez-ze per sua propria difesa*. Bisogna dunque auuertire, che il fondamento del Boerio, è vna legge dell'Imperador Honorio, le parole della quale sono queste, *Permittitur cunctis volentibus murali ambitu fundos proprios, seu loca sui dominij vallare*. Sopra di questa legge solo si fonda il Boerio, aggiungendoui, *pro tuitione sui, & rerum suarum*. Hora hauendo li Duchi di Castro la Città ben cinta, e guardata anche con artiglierie, *pro tuitione sui, & rerum suarum*, contro li sudditi non vbbidienti, e contro nimici: l'hauer accresciute in tali circonstãze le fortificationi riferite, nelle quali il supremo suo Signore era per mandare ad essequire la giustitia, è stata attione contro le leggi: perche la Glossa così interpreta la legge

L. per Prou. C. de æd.Pr.

In ead. leg.

ge

ge citata intorno al poter fortificare, ed è l'vnico fondamento del Boerio. *Hoc autem fallit: si materiam seditionis præbeat*: ed alla parola, *vallare*, cioè del poter cinger di muro le Terre: soggiunge. *Subaudiunt PRINCIPIS AVCTORITATE*. Ne in altra maniera si può intendere: perche il Feudatario non hà altra facoltà, che quella, che gli è stata communicata dal Prencipe supremo: il qual Prencipe non può dar al Feudatario autorità, ò potere alcuno contro di se, ò contro il ben publico del suo Stato. Anzi è opinione commun de' Dottori citati da vn gran Dottore, che il Prencipe può riuocare le concessioni. benche siano date per patti espressi, se pregiudicano alla sua Superiorità, e potestà. *Pactum factum*, dice egli, *cum*

Natta conf. 614. num. 12.

Vasallo non est obligatorium si tendit in praeiudicium principalis auctoritatis, e di più aggiunge, *etiam si in minimo praeiudicetur*. E quanto grande pregiuditio ne risultarebbe al Sommo Pont. se essendo insospettito per raccolta di soldatesca fatta da vn suo Vasallo, e per fortificationi straordinarie non potesse, ne anche precettarlo? Ne ricorra alli Regali, perche, certo di questa sorte di Regali riseruati il Duca di Castro non ne hà, come si è visto: E quando bene hauesse questi Regali riseruati al supremo Prencipe di armare; dicono li Dottori, che se gli ponno riuocare. *Regalia reseruata Principi, si reperientur expresse concessa, non sustinentur in praeiudiciũ successorum, sicut enim Princeps non potest iura subuertere, ita nec minuere*; come sarebbe,

Surd.cõs.210. Rol.cons.1. Baldus,& Decius hic ab eodem cit.

rebbe, se concedesse al Feudatario di poter resistere alle sue leggi, ed ordini: la qual resistenza dalla corrente de' Dottori vien chiamata *Ribellione*. E molto più nelli Stati della Chiesa l'armare gente, e fortificare, è segno di solleuatione, oue sono particolari constitutioni, come attesta Baldo, che ciò vietano; ed il Boerio citato dice, che in tanto si ponno da' Feudatari cingere di muro le Terre in quanto questo non sia dal supremo Prencipe prohibito. *Non reperitur prohibitum: ergo concessum*.

Bart. in extr. qui sint rebel.

Bald. cõs. 435. lib. 5.

Boer. decis. 320.

Seguito innanzi à risponde- re, ed à dimostrare, che l'autorità di Baldo in quel Catalano Feudatario Ecclesiastico, citata dall'Autore del libro, è totalmente contraria al caso, che frà il Pontefice, ed il Sereniss. Duca di Parma verte. E doueua

Bald. cõs. 435. lib. 5.

egli leggere tutto il conseglio, che certo non l'haurebbe riferito. Perche Baldo parla con grande limitatione, dicendo, quando non vi sia presuntione alcuna di emulatione. *Non enim præsumitur æmulari, &c.* Secondo, benche siano le cose quietissime, aggiunge nondimeno queste parole importantissime, *securius est impetrare licentiam, vt omnis remoueatur occasio quæstionis.* Terzo, che può fortificare, ad effetto però, *vt possit tute exercere iurisdictionē propter malitiam subditorum*, non già per resistere al supremo Prēcipe. E per assicurarsi da' sudditi, ciò nō vi era bisogno, come si è detto. Quarto, che gli sia lecito di fortificare, se ha la dispēsa dal Pontefice, di poterlo fare. *Quia constitutio non intelligitur imponere legem habenti gratiam*

Pa-

Papalem. Quinto, *si vtiliter geratur negotium Ecclesiæ*, che è il supremo Prencipe. E certo, volendosi Sua A. opporre alla Chiesa, la qual voleua esseguire per il ben publico dello Stato Ecclesiastico la giustitia, non era *gerere vtiliter negotium Ecclesiæ*.

Concludiamo dunque, che l'attione del fortificare nelle su. dette circõstanze, nõ solo dentro, mà fuori della Città, perche daua segni, e materia di solleuatione era mala, e contro le leggi: e conseguentemẽte il Sommo Pontefice la doueua prohibire con particolar Monitorio. Ne vi poteua esser difetto d'intentione, perche volle cosa, che era giustissima, qual'è l'vbbidienza del suo Vasallo, in cose alle quali da tutte le leggi, essempi, e cõsuetudini era astretto. Ne il pontefice poteua tra-

lasciare il detto Monitorio, per l'obligo, che come Prencipe tiene di conseruare li Feudi alla Chiesa soggetti, nelle cose, che appartengono al dominio supremo, ed insieme di inuigilare al ben publico dello Stato Ecclesiastico.

Così le altre autorità de' Dottori citate dall'Autore, seruono solo per riempire il volume, come è quando dice, *che il giuditio del Papa quando si fà circa vna causa ciuile, ò criminale non è infallibile*. Così quando dice, *che l'huomo, che hà il dominio indubitato di vna cosa sua propria, se gli vien fatto precetto dal Papa, che la lasci; può astenersi di vbbidire à questo precetto*; ed altre Tesi simili. Le quali cose mai dal Pontefice si sono pretese: mà solo di fare, che il Sig. Duca osseruasse le leggi del suo Prencipe, sodisfa-

pag. 62.

disfaceſſe à gli obblighi ſuoi manifeſti, al vaſallaggio, e fedeltà giurata.

Che ſe S. A. pretendeua di hauer ragioni di poterlo fare, doueua farle rappreſentare à Sua Beatitudine, non vi mancando in Roma, chi tal procura haurebbe accettata: il che non hauendo fatto, moſtrò di voler decidere la cauſa con la ſpada.

Oltre queſte antecedenti, e chiariſſime preſuntioni, che egli ſi armaſſe contro il Pontefice, nõ mancarono altri argomenti, *à poſteriori*, come dicono, i quali dimoſtrauano queſta antecedente riſolutione del Sereniſſimo Odoardo di reſiſtere, & opporſi alle armi del Pontefice. E prima ciò conuincono molti de gli Offitiali, Soldati, e Capitani di S. A. che auanti, e doppo l'aſſedio di Caſtro depoſero l'ordine del Sig. Duca di com-

battere se veniuano le genti del Pontefice. Lo conuince l'atto istesso di essersi alle sudette genti fatto resistenza sotto Montalto, e poi di hauere contro di loro combattuto al Ponte dell' Abbadia, e sotto Castro, oue furono vinti. E prima richiesti, che si rendessero alle armi di Sua Beat. che così commandaua, si scusorono sù gli ordini precisi, che haueuano in contrario da S. A. Lo cõuince li Sig. Delfin Angelieri Monferrino Commandante Generale dell' armi di Castro, mandato apunto in queste circostanze medesime. Questi conforme i patti, vscito con le sue genti dalla Città di Castro per mezzo l'essercito Pontificio, nel consegnare le chiaui, e la Piazza à Sua Santità per mano del Sig. Marchese Mattei Maestro di Campo Generale delle genti

Ec-

Ecclesiastiche, auanti Monsig. Ottauiano Caraffa Commissario Generale dell'essercito, ed il Sig. D. Cornelio Maluagia Generale della Caualleria di N.S. e gran moltitudine di Capitani, e Signori, si protestò publicamẽte con queste parole precise: *che egli non rendeua quella Piazza per sua viltà d'animo, ma per souerchio sbigottimento de' suoi Soldati, i quali atterriti dalla perdita precipitosa delle munitioni, Fortini, e Forte Reale, ricusarono di contrastare più oltre alle forze del Pontefice, e pregò S. E. che volesse esser buon testimonio à S. A. della sua fedeltà, è del non hauere mancato all'obligo di buon Capitano col resistere all'essercito nimico*.

Mà che stò à cercare argomenti estrinsechi, mentre l'istesso Serenissimo Sig. Duca hà palesato l'animo suo, con hauere

fatto ritener prigione l'Angelieri subito giunto à Parma, per non hauer difesa la Piazza di Castro contro l'armi del Pontefice quel tempo che à voce in Piacenza, e per lettere scritte da Castro, haueua à S. A. promesso.

Da queste attioni raccolga il fine delle sudette fortificationi e chiamata di gente, e dell'espeditione dell'Angelieri se era di resistere, ò nò al Pontefice suo Signore? Il che esser delitto di lesa Maestà, e di manifesta ribellione concordemente insegnano li Dottori. Che poi non fosse occulto, ed in conseguenza, che ne potesse giudicare la Chiesa, ogn'vno lo può vedere, perche piena era la Città di Roma, piena l'Italia, e le Corti de Prencipi forastieri, oue si mostrauano l'istesse piante delle nuoue fortificationi, e piene le lingue di tutti, che il Sig. Duca di

Bart. in Extrau. qui sint rebelles, verb. ten. Blanc. de Jud. num. 81. Tusc. Pr. Con. Iu. c. 44. & alij apud Boer. decis. 320. nu. 8.

di Parma armaua per opporsi al Pontefice suo Sig. acciò non potesse fare sopra di quello Stato essecutione.

Così quest'attione fù mala in se stessa per l'armare contro le leggi, che vietano di raccogliere gente per l'inditio chiaro di solleuatione. Fù mala per il fine di opporsi al Papa: ed alla fedeltà douuta al suo Signore.

Vedendosi dunque dal Pontefice tanti preparamenti di vn suo Vasallo alli confini di Roma, doueua egli stare spensierato? E forsi gli era anche prohibito di ammonirlo, che non facesse nouità? Fece il Pontefice Vrbano quello, che ogni supremo Prencipe haurebbe con vn suo Feudatario fatto, e quello che S. A. parimente non negarà, che haurebbe esseguito, se l'istesso accidente gli fosse ne suoi Stati co' suoi Vasalli occorso.

corſo. Lo precettò che diſarmaſſe. ne più benignamente poteua procedere. L'aſpettò vn meſe: ma ſeguitando S. A. à moltiplicare le genti, il Pontefice venne nella riſolutione, che habbiamo detto.

Riſpondo alla ſeconda difficoltà, che fà ſopra le conſtitutioni Egidiane: e quì l'Autore del libro dice di reſtare tanto ſtupito dell'errore preſo in Roma da Miniſtri di S. Santità negando aſſolutamente, *che Paolo III. habbia voluto ſtendere le dette Conſtitutioni alli Stati mediatamente ſottopoſti alla Chieſa*. Et aggiunge: *eſſere queſta vna delle più canonizate cõcluſioni della Rota, che l'Egidiane Conſtitutioni non habbiano forza di legge, ſe non nelli luoghi immediatamẽte ſoggetti alla Chieſa*. E vi adduce vna Deciſione di Rota *in vna cauſa di*

Par-

Parma: il caſo però era di vn Suddito di quel Sereniſsimo, il quale le prime iſtanze pretendeua di poter fare à Roma.

Prima di riſpondere, e neceſſario ch'io ſpieghi alcune coſe in queſto propoſito. E dunque da ſapere, che queſte Coſtitutioni di non poter armare, fortificare, e raccoglier gente, furono prima fatte dal Cardinal Bertrando, che Legato à Latere ricuperò alla Chieſa la Città di Piacenza; quando nel 1317. fù da PP. Giouanni XXII. mãdato da Auignone in Italia, e poſcia dal Card. Egidio Albornozzi parimente nella Prouincia del Patrimonio Legato à Latere, furono con autorità d'Innocentio VI. che dimoraua in Auignone, confermate, per tutti li Vaſalli della Chieſa. E ciò fù fatto per rimediare alle perturbationi, che nello Sta-

to Ecclesiastico nasceuano per causa de Baroni, che l'vno contro l'altro mouendosi, tutto lo volgeuano sossopra. Queste istesse Constitutioni furono da Sisto IV. confermate nel 1478. il simile fù fatto da Leone X. nel Concilio Lateranense, come si può vedere nella Bolla vij. di detto Pontefice: abbracciando tutti li luoghi soggetti alla Santa Sede in temporale, per il buon gouerno di detto Stato.

In Bul: Leo. X. quæ incipit, *Superna dispositionis, &c.*

Secondo io dico, che il fortificare, armare, e raccoglier gente, è vn'atto il più nobile che habbia il supremo Prencipe; e dinota somma potestà, dalla quale mai il Pontefice, ne alcun Prencipe supremo si spoglia, quando di qualche Stato infeuda alcuno. Onde si caua per cōclusione indubitata, che in quest'atto particolare del potere armar'e fortificare, *ogni*

Bald. in l. si vt proponis, C. de nupt. nu. 1. Andr. Barb. in addit. lit D.

Stato

Stato feudale, *sempre rimane sottoposto immediatameate al Prencipe supremo*, perche questa potestà il detto Prencipe non trasferisce, ne può trasferire da se, e (per così dire) non può giamai infeudare in altri. Apporta di tutta questa dottrina la cagione con altri vn gran giurista. *Quia Princeps in castro infeudato exercet omnia sibi reseruata*. Di quì è, che in quest'atto, che appartiene alla suprema potestà, e dominio, li sudditi del feudo sono immediatamente sudditi del Prencipe supremo, come dice il medesimo Dottore. *Nam negatur homines vasallorum non esse subditos Principi*. E ne dà vna dottissima ragione, perche: *Eos Princeps transtulit in vasallos non absolutè, sed cum reseruatione supremi dominij, ac superioritatis*. E se bene il su-

Io. Pet. Surd. cons. 210.

premo

premo Prencipe alle volte concede Regali al Feudatario *de' Duchi quantunque grandi, e massimi:* nientedimeno li Regali concernenti la suprema potestà (qual'è il sudetto) non s'intendono mai concessi con le formole generali, come insegnano li Dottori. *In dubio non veniunt ea regalia, quæ sunt Principi reseruata in signum supremæ potestatis: quia in generali concessione non veniunt, quæ quis in specie non esset concessurus*, da questa dottrina si caua esser falso, che il Duca di Castro habbia tutti li priuilegi de' Duchi d'Vrbino, per le parole generali nelle quali il Papa dice di concedergli, *li Regali de' Duchi grandi, e massimi*; perche è necessario, che questi come dicono li [1] Dottori, si esprimano specificamẽte à parola per parola. *Ista reseruata*

Surd. cõs. 210. nu. 48. & Cap. in gener. de Reg. Iur. in 6. de oblig. gen. ff. de pign.

Ex Bulla Pauli III.

[1] C. quod trãslat. de off. leg. C. cum in gener. de off. Vic. in 6. l. 1. de off. eius.

Surdus citatus ibidem.

ta requirunt expreſſam, & ſpecificam conceſſionem, alias non includuntur, nec transferuntur: come ſpecificamente, ed in particolare non furono eſpreſsi li priuilegi del Duca d'Vrbino nella Inueſtitura di Caſtro.

Ed è tanto vero, che il Prencipe ſupremo nelle coſe, che appartengono alla ſuprema poteſtà ritenga il dominio immediato ſopra li Stati infeudati, che col Natta inſegna il Menocch. *Homines habitantes in loco feudali tenentur obedire ſupremo domino* anzi, che più ſiano obligati ad vbbidire al Prencipe ſupremo, che al loro Signore immediato, come atteſta il medeſimo: *Magis tenentur obedire ſupremo domino, quam ipſi vaſſallo inferiori domino*, è riferiſce vn caſo molto à propoſito, il qual'è. Se il Prencipe ſupremo haueſſe guerra

Menoc. conſ. 404. Natt. conſ. 487. num. 13. & 14. & ſeq.

Ibid. conſ. 404.

con

con vn suo nimico, e dall'altro canto il Feudatario hauesse cō altri parimente guerra lecita, e giusta, ed insieme il supremo Prēcipe hauesse bisogno di gēte per sua difesa, e conseruatione dello Stato: dice, che in questo caso li sudditi del Feudatario essendo chiamati dal supremo Prencipe, sarebbono obligati à lasciare il loro Signore immediato, per andare à seruir il supremo Prencipe. così dicono li Dottori: e cōcludono con queste parole. *Ob id tanquam maiori domino obediēdum est.* & aggiunge. *Vasallus potest, & debet belli tempore relicto domino eius immediato ire ex generali mandato eius ad ipsum exercitum Regium tamquam vocatus ad maius tribunal.* Perche li detti sudditi sono immediati vasalli ancora del supremo Prencipe, e ne danno

Specul. in tit. de' Feud. §. Quon. nu. 31, apud Menoc. cit. & l. con pup. § vult. ff. de re Iud. & C. si Epi§c. 18. dist. Oldr. cons. 234.

Natt. 580 n. 2 C. Dudum, §. nos igitur de præb. in 6.

la

la ragione, perche sopra li sudditi, *Princeps non cõcedit tantam potestatem Infeudato, quin maiorem apud se retineat*. Et è fondata questa ragione nella specie del giuramento chiamato LIGIO, che al supremo Prencipe con li sudditi presta il Feudatario: il qual giuramento consiste in questo, che li detti sudditi, e vasalli debbano seruire il supremo Prencipe in guerra contra qual si sia persona, senza eccettuarne alcuna; così l'insegnano li Dottori, dicendo, che il giuramento *Ligio*, è quello, *quo fidelitatem supremo Principi contra omnes homines nullo excepto præstamus*. Mà non già ponno questa fedeltà li sudditi del Feudatario giurare all'istesso Feudatario, perche sempre vi põgono l'eccettione, purche non sia contro il supremo, e diretto Prin-

Pet. de Greg. de Feud.
Mat Steph de Feud. c. vn. de proh. alien. Feud. per Lot.

cipe

cipe del Feudo: così il giuramento, che si presta al Feudatario non viene ad esser *Ligio*. Ed vn gran Giurista, benche ad altro proposito (nondimeno serue per mostrare, che il supremo Prencipe ritiene l'immediata soggettione delli sudditi del Feudatario) afferma che il Feudatario non possa mandare li sudditi alla guardia delle mura del suo castello. *Inuestiti de mero, & mixto imperio non possunt homines ipsius loci mittere ad custodiam castri*: E ne dà la ragione, *quia hoc est de reseruatis supremo Principi, & ad eum solum spectat: cæteris autem est negatum*.

Natta conf. 184. num. 1. & alij apud ipsum.

Ne si scioglie la difficoltà cō quel detto, che *vasallus mei vasalli non est meus vasallus*, come parimente non si può dire, che il compagno del mio compagno sia mio compagno.

L. de acceff. ff. de diuers. tēp. præs. tr.

per-

perche questa regola, come dicono li Dottori, all'ora vale, quãdo ha il vasallo Feudi ne're gni di diuersi Prẽcipi: così li sudditi di vn Feudo Imperiale, per essempio, non sono sudditi del Rè di Francia, ancorche sia per altro Feudo supremo Prencipe del Feudatario. Il che si vidde in Carlo Duca di Mantoua, che insieme fù Duca di Niuers: egli per Niuers era vasallo di Francia, mà li suoi sudditi Mantouani non erano sudditi di Francia. Mà non così è il caso nostro. perche il Pontefice essendo supremo Signore del Duca di Castro, e Parma, viene ad essere ancor Signore de' sudditi di detto Duca. Così apunto definisce vn Dottore. *Omnes homines qui sunt in regno dicuntur sub potestate Regis, etiamsi sint subditi vasallorum, cum Rex habeat in eis ge-*

Menoch. 104. Dec I. consil. cit. Natta. cons. 48.

Specul. in tit. de Feud. §. quoniam dix.

generalis iurisdictionis , & potestatis . E Baldo afferma , che si può il Prencipe supremo far giurare fedeltà da i sudditi del Vasallo ; anche con forzarli : *quando habet* , come dice egli, *generalem iurisdictionem* .

Bald. in tit. de pace const. cit. num. 4.

Supposta questa dottrina , che è verissima , già si vede manifestamente la risposta al quesito fatto , se le Constitutioni Egidiane obblighino li Stati de' Feudatari nella istessa maniera, che gli altri Stati nó infeudati , ed in ogni cosa immediatamente soggetti alla Chiesa : ne vi può rimaner dubbio alcuno ; che vgualmente obblighino gli vni, e gli altri à non armare , fortificar , e raccoglier gente : perche li Stati de' Feudatari in questo particolare nõ sono dismembrati dallo Stato del supremo Prencipe; mà hanno la stessa soggettione che haueuano

pri-

prima, che ne fosse conceduta l'Inuestitura. E che fossero fatte queste leggi principalmente per li Baroni, si vede euidentemente, mentre iui si dice, *Statuimus, & ordinamus, quod in Castris, & Terris Romanæ Ecclesiæ, & districtibus earundem, vt nulla Vniuersitas, vel Communitas, vel specialis persona cuiuscumque conditionis, & status existat construat, vel ædificari faciat Castra, seu fortalitia, vel munitiones &c.*

Ægid. Const. l.2.c.45.

Ed è tanto vero che abbraccino i Feudatari particolarmēte, che spiegando il capo citato la Glossa conclude. *Vnde arx Matelicæ iussu Pontificis Pij Quarti diruta, si Domini restituerentur ad dominatum, non possent illam amplius reficere inconsulto Pontifice.*

Ne vale il dire, che Paolo III. habbia approuate queste Constitu-

stitutioni per lo Stato immediato, quasi che habbia eccettuati li Baroni; perche primieramente nel caso sudetto, tutti li Stati ò infeudati, ò nò, sono alla Chiesa immediatamente soggetti: E Paolo III. non altrimenti che con la parola, *immediatè*, doueua confermarle; perche inutil sarebbe stata la diuisione, con dire, che quelle Constitutioni obligihino li Stati immediati, e mediatamente soggetti, non vi essendo Stati soggetti alla Chiesa mediatamente in questo del poter fortificare, e munir di nuouo, &c. che appartiene al Pontefice supremo Prencipe: ne per le Inuestiture hà dismembrati, ò infeudati Stati di alcuna sorte: mà solo si intendono inuestiti in ordine alli Regali minori; espressi specialmente, che proprij non sono, ne distintiui del supremo

mo Prencipe. Aggiungo finalmente, che hauendo Paolo III. confermate le Constitutioni Egidiane per li Stati immediati, quando nô vi fosse altra ragione, non per questo le hà riuocate per li Stati de Feudatari: non vi essendo parola alcuna, che ciò esprima: ed in questa maniera hanno le Constitutioni Egidiane l'istesso vigore doppo la confermatione di Paolo Terzo, che haueuano prima, che da lui fossero confermate in ordine ad obligare tutti li luoghi soggetti alla Chiesa.

La ragione di quello che si è detto, che li Stati Feudali non sono dismembrati in quelli Regali, ed attioni che concernono il dominio alto, e supremo, prouiene dalla ragione del ben publico, e della conseruatione dello Stato vniuersale del Prencipe supremo, e parimente dal-

l'obligo, che hà di conseruare lo stesso Stato Feudale sotto la sua vbbidienza, per cagione del qual obligo il Prencipe essendo insospettito può sempre far leggi, e precetti al Feudatario, ed in quello Stato *exercere omnia iura sibi reseruata*, come dice quel Dottore di sopra citato, hauendoui la superiorità. E questo in ogni tempo si è costumato, ed vltimamente col Serenifs. Duca Odoardo; quando nell'anno 1635. armò in Lombardia, essendo prima stato da Sua Beatitudine amoreuolmẽte auuisato con vn Breue spedito alli 6. di Agosto 1635. e doppo con vn Monitorio publicato per ordine di Sua Santità dall'Auditore Generale della Camera, sotto pena di ribellione, e scommunica, che egli non mouesse le Soldatesche, acciò non mettesse in rischio le

Surdus conf. 210.

Br. S. D. N. Vrban. VIII. 6 August. 1635 quod incipit *Cum nostras literas ad nobilitatẽ tuam, &c*

Città di Parma, e di Piacenza Feudi della S.Sede: ne il detto Serenifs. à tal Monitorio fece replica, ed il Breue riceuè con ogni riuerenza: riconoſcendo queſta immediata ſoggettione, che hanno li Feudi, e Feudatari, ancorche Maggiori al Supremo Prencipe, e che non ſono in ordine à queſti atti diſmembrati dal rimanente dello Stato del Prencipe.

Ben è vero, che per li pericoli, che poteua correre lo Stato di Lombardia in riguardo delle armate nimiche vicine, e di andare in poter d'altri; Sua Beatitudine ſi contentò che egli teneſſe militia proportionata al pericolo, ma ſolo ad effetto di cuſtodire quelle Città, e Terre ſotto l'vbbidienza della S. Sede, dalla quale il Sig. Duca hà li detti Stati. Così haurebbe Sua Santità permeſſo, anzi

haurebbe obligato S. A. (non lo facendo) à custodire la Città di Castro con quel numero di gente, che à tal difesa fosse stato necessario, quando hauesse corso pericolo per la vicinanza de' nimici di perdersi. Ed in proua di questo vi è l'essempio che adduce l'Autor del libro nell'anno 1635. e 1636. quando il Serenissimo Odoardo temendo l'armata del Rè Cattolico, rinforzò il presidio di Castro, potendo dalla vicinanza delle fortezze maritime del Rè Cattolico, correr rischio di essere assaltato, e preso. Per questa cagione il Pontefice Vrbano, non gli prohibì, che all'ora egli rinforzasse detto presidio, per la tema, che S. A. haueua de' nimici. Si è però osseruato, che in quel tẽpo non furono fuori della Città di Castro alzate munitioni, ne' Forti Reali da niuna parte, e molto

to meno da quella che riguarda lo Stato Ecclesiastico benche non fossero ordinati li fini dell' armata Cattolica; di andare solo ciuilmente ad esseguire sopra quello Stato la giustitia, come furono le armi del Pontefice.

Quì però deue V. S. Illustriss. auuertire, che non per quella licenza particolare, che si concede dal Supremo Prencipe di custodire vna piazza Feudale contro li nimici, si può inferire, che il Duca di Castro habbia facoltà di fortificare, ed armare à suo arbitrio, sotto pretesto della licenza, che hà da Paolo III. Perche questa non è di fortificare in qual si sia modo, ò doue gli piaccia, non è di raccoglier gente in qualunque numero, e per quel fine, che più gli aggrada: ma solo di riparare le fortificationi vecchie; e rouinose, come l'istesso Autore

 del

pag

del libro alla fine si accorge: se bene egli di propria autorità gliela vorrebbe accrescere, con la ragione de i titoli del mero, e misto imperio, della quale li Dottori citati non ne fanno conto alcuno, come habbiamo detto. Ne questa dottrina dell'Autore del libro S. A. approuarebbe già mai nelli suoi Feudatari, che hà in Lombardia, benche, ne habbia d'inuestiti *del mero, e misto imperio*, quando che volessero far nuoue fortificationi, e munire nella maniera, che hò detto, che fece Sua Altezza con l'accrescere la soldatesca in quel numero, che si è visto.

Resta hora di rispondere à quello che dice dell'anno nel quale furono confermate da Paolo III. le Constitutioni Egidiane. Se bene da quelso che si è detto nulla questo importa:

non essendo il fondamento del vigore loro nell'essere confermate prima, ò doppo l'erettione del Ducato; mà ben sì come si ordina dal Concilio Lateranense, e da Pontefici, che abbracino tutto lo stato Ecclesiastico senza eccettione: e che per questo oblighino tutti li Feudatari, e per le ragioni de Dottori di sopra riferite.

Le Constitutioni Egidiane furono confermate nel 1538. così nell'originale del Breue del Pontefice Vrbano inserito nel Monitorio stà fedelmente scritto, come si può vedere: nel quale si ordina al Duca di Parma, che disarmi. Il concetto però, che communemente vien fatto sopra di questo punto è, che all'Autore del libro mancassero argomenti reali per sostenere la causa intrapresa, e perciò si sia andato finalmente raccoman-

dando alle scorrettioni della stampa. Anzi non vi è mancato, chi nell'Autor del libro habbia osseruato in questa istessa mate. ria de tempi error notabile, e contradittione manifesta: posciache in vn luogo dice, che nell'anno 1537. Pier Luigi Farnese ottenesse la Città di Castro dal Papa, e che nell'istess'anno 1537. ne fosse spedita la Bolla: Ed altroue dice, che nel 1536. hauesse facoltà in virtù di vna Bolla Concistoriale spedita in quest'anno di fortificare la Città di Castro: Che è lo stesso, come se dicesse, che prima di essere Pier Luigi Farnese padrone di Castro, haueua facoltà di munirlo, e presidiarlo. Mà io senza riflessione alcuna passo tutto questo: e l'Autore, intorno all'anno posto nell'originale del Breue creda ò quello, che cō verità io hò riferito, ò quel-

pag. 1.

pag. 45.

lo, che più gli piace: purche alli fondamenti reali e ragioni conuincenti, che si sono addotte; da V.S. Illustrissima si faccia riflessione.

Mi domanda se furono vere le appellationi del Sig. Duca di Parma, vna fatta in Roma all'Auditor Generale della Camera Apostolica à 23. di Settembre, e l'altra in Bologna; essendosi da S. A. allegati per sospetti li Signori Cardinali Barberini come nimici: e come che li Tribunali siano da loro dipēdenti.

Rispōdo prima à quello, che dice dell'appellatione fatta in Roma all'Auditore Generale della Camera, essere vna fintione simile à molte altre conuinte nell'Autore, hauendo l'Eminentiss. Card. Raggi all'ora Auditor Generale deposto; che mai tal appellatione gli sia stata fatta; ed in questo non è dub-

bio, che S. A. sia stata ingannata da suoi Ministri. Mà dato, e non concesso, che fosse fatta questa Appellatione, dico, che à S. A. non può giouare, per le ragioni dette di sopra, quando habbiamo mostrato, che non vi erano nimicitie, vnico fondamento dell'Autore, le quali il Sig. Duca doueua prouare, come dicono li Dottori in quel luogo citati. Oltre di questo più à basso apportaremo altre ragioni della inualidità delle appellationi di S. A. ed à quella, che in Bologna fù affissa parimente dico, che fù di niun valore, per non esser stata fatta auanti il Giudice competente, come si poteua, e doueua.

L'Autor del libro risponde, che S. A. non poteua farla in questa maniera per la *perorrescenza del luogo non sicuro in riguardo delle grauissime nimicitie,*

citie, che li Cardinali Barberini haueuano con S. A. che però la Città di Roma non era ad alcuno de suoi Ministri sicura.

V. S. Illustriss. vede quanto sia debole il fondamento, e che altra risposta da quelle, che si sono date, non sarebbe quì necessaria. Aggiungo nondimeno d'auantaggio, e dico, quando fosse stata probabile questa *perorrescenza* del luogo, che vogliono li Dottori, che si mandi *vn escusatore* à dir le ragioni al Prencipe, ò Giudice perche si appelli, e non si risponda? E con li citati vi è la corrente de' Dottori, massime quando si mandasse *l'escusatore, non ad peragendam totam causam, sed ad excusandum*, come dice il Menoch. nel predetto cons. e dice essere di questo parere l'Abbate, e l'Ostiense. Il che non hauendo fatto il Sig. Duca tutte

Inn. in c. cum dilecti nu. 2. de do. & contu. Bald. in tit. de pace Constant. in verbo sent. Rota decis. 3. de do. & cót. in ant. Men. cós. 100. Dec. in c. ex parte 1. num. 6. in fin. de app.

le ſue appellationi vengono ad eſſere di niun valore. Mà conſideriamo di gratia, ſe è vero, che niuno de' Miniſtri di S. A. era ſicuro in Roma, ò per dedurre in giuditio le ragioni del Sig. Duca, ò per iſcuſarlo. Dice, *che niuno era ſicuro de ſuoi Procuratori in Roma*. Mà come fù ſicuro all'ora, e molto tẽpo dapoi il Mangello, che tante proteſte à nome di S. A hà fatto à Miniſtri della Camera? Come furono ſicuri ne'tempi iſteſſi li Miniſtri di S. A. quando à nome del Sig. Duca preſentarono conforme l'antico ſuo coſtume alcune perſone particolari in Roma? Torno à dire come ſono ſtati ſicuri li ſudetti Miniſtri Ducali, quando con particolar Procura ſono venuti à pagare il Tributo del Ducato di Parma, e Piacenza Feudi della Chieſa? Così è: non

erano

erano ſicuri in Roma prima,
che S. A. foſſe dichiarata ribelle
del Pontefice ſupremo ſuo Si-
gnore, e concederà che dop-
po che fù dichiarato ribelle,
foſſero li ſudetti Miniſtri ſicuri
per qualſiſia funtione. Anzi ha-
uendo il Signor Duca coſtituiti
Procuratori auanti, e doppo di
eſſere dichiarato ribelle, e fat-
tigli eſſercitare la Procura, bi-
ſogna dire, che quando gli pia-
ceua, e gli tornaua commodo
non foſſero ſicuri: ed all'incon-
tro foſſero ſicuriſsimi quando
che ſi eſſercitaſſe tal Procura, à
S.A. era di piacere. E pure non
ſono mai ſtati offeſi, ne anche
di vna parola, con tutto che per
alcune funtioni eſſercitate po-
teſſero eſſere caſtigati, come era
quella del preſētare in Roma à
nome del Duca, mentre era già
da Sua Beat. dichiarato ribelle.
Le quali coſe tutte eſſendoſi
fatte

fatte d'ordine di S. A. e non hauendo mai veduto risentimento alcuno, per esser manifesta à tutto il mondo la bontà, e somma modestia de' tre fratelli Barberini: e certo, che non si potè mai persuadere, che li suoi Ministri non fossero sicuri per le cose di sopra essercitate: e si deue dire, che questa *perorrescenza del luogo* altro non sia, che vn pretesto dell'Autore, ò subterfugio, per potersi scusare con quelle appellationi, che vedeua essere totalmente vane. Aggiungasi di più ciò, che dicono li Dottori, che essendo citato il reo, se non può comparire personalmente, deue mādare vn'escusatore, e poi appellare se non è riceuuta la scusa: mà quì ne anco era citato il Duca, mà solo ammonito à demolire; sì che più facile e sicuro gli era il rispondere per mez-

zo de' Procuratori, ò mandar persona à far scusa, per dar pure qualche colore, alle sue appellationi. Ne voglio lasciare di soggiunger à queste vn'altra ragione presa da sacri Canoni, per la quale si vede, che le sudette appellationi non erano di alcun valore. Insegna adunque il Sommo Pont. Innocentio III. che l'appellatione è instituita per difesa dell'innocenza, e non già delle attioni peruerse, e male: quale fù l'opporsi con gente armata, e fortificationi alla Giustitia, che poteua, ed era obligato il Pontefice supremo Signore del Duca, ad essercitare nello Stato di Castro. *Cum appellationis remedium non sit ad defensionem iniquitatis, sed ad præsidium innocentiæ institutum.* ne caua il detto Sommo Pontefice, se bene il reo non sia citato à comparire perso-

In Decr. Gregor. PP. IX. de appell. tit 28. cap. cum speciali.

C. cum spec. tit. 28. de appell.

nalmente, mà solo ammonito, e non vbbidisca, che nō si debba vdire, ne riceuere l'appellatione di detto reo. *Porro commonito ad appellationis obstaculum conuolante, si eius excessus. &c. modo legitimo fuerit manifestus, non est prouocationi huiusmodi deferendum.* E poco prima apportò l'essempio di S. Paolo, che fa molto al nostro proposito, il quale scommunicò vno senza citarlo, ò chiamarlo, per essere il delitto, che haueua commesso notorio. *Sicut ille quem absentem, & irrequisitum Apostolus excommunicauit.* Quindi si caua che in due maniere può essere vno contumace: ouero coll'essere citato à cōparir personalmente, ouero con esser ammonito, e precettato dal Giudice, ò Prencipe, e non si vbbidire: e l'vna, ò l'altra contumacia basta per-

Ibidem.

1. Cor. 5.

C. cum sit Romana, de appell.
Glossa ibidē.

che

che si renda inualida l'appellatione, e si possa dire, che *Contumax non appellat.*

A questo proposito non voglio tralasciare vn'altra dottrina de' Giuristi, e del Pontefice citato, che è l'essere di più inualida l'appellatione, *ab vlteriori Processu*, ancorche il reo non sia ammonito, ne precettato; quando solo l'attione sia antecedentemẽte al monitorio mala notoriamente, e peruersa: e danno di questo la ragione. Perche il Giudice in tal caso è mero esecutore, essendosi data dalle leggi, alle quali si è contrauenuto, la sentenza, e ne' sacri Canoni si dice. *Si aliqui quos manifestũ sit & notorium violentas manus in Clericum intulisse, appellauerint; eorum appellationi non est aliquatenus deferendum.* Ma che fosse il delitto notorio di hauer fortifica-

Farin. in prax. crim. l. 1. q. 21 t. in c. cum Romana, §. ibi: nisi forte. Io. And. & alij ibidem.

Lib. 2. Decr. cap. consuluit de appell. tit. 28.

to, ed armato, per resistere al Pontefice supremo Signore, da quello, che habbiamo di sopra riferito, si può euidentemente raccogliere. Anzi questa è stata vna notorietà permanente, e maggiore di quella che ricercano li Dottori, e li sacri Canoni; perche quella di vno, che metta le mani addosso ad vn Ecclesiastico è notorietà transeunte. E la ragione è: perche dal Sig. Duca si erano fabricate le sudette fortificationi stabilmente, alcune fuori delle porte di Castro immediatamente, ed altre di mano in mano più lontane verso lo Stato Ecclesiastico, e guernite di soldatesca: ed erano esposte à gli occhi di tutto il popolo, e di chi le voleua vedere alzate: onde chi volesse dubitare di detta notorietà, sarebbe come, chi volesse dubitare se in Cielo di mezzo gior-

giorno vi sia il Sole, essendo state quelle non meno di queste à gli occhi di tutti esposte.

Dice di più, che desidera sapere, se delle sudette risolutioni di riuocare al Sig. Duca le Tratte, d'intimargli l'estintione de' Mōti, di formar l'essercito, di andare sopra lo Stato di Castro, era Sua Beatitudine consapeuole, ò pur se gli siano state tenute celate.

Si risponde, che hà cagionato quì gran merauiglia l'Autore affermādo per certa vna cosa, della cui falsità poteua euidentemente da tutta la Corte Romana essere conuinto: perche contro di se hà numerosissime Congregationi de' Prelati, e di Cardinali tenute auāti Sua Beatitudine sopra tutte, e ciascheduna delle sudette risolutioni. Gli contradicono tutti li Regij Ambasciadori, che nelle audienze hauute dal Papa, hanno

no da Sua Beatitudine vdite le ragioni, che contro di S. A. haueua, e le risolutioni insieme di voler'esseguire la Giustitia contro il medesimo Duca, per li punti di sopra riferiti.

Lo conuincono di nuouo gli Eminentissimi Signori Cardinali, i quali radunati auanti al Papa, vedute le ragioni del Duca, e della Santa Sede, dissero al Papa tutti, senz'eccettuarne vno, che il delitto di lesa Maestà, e di ribellione del Duca di Parma, era manifesto, e che haueua Sua Beatitudine obligo di muouere l'Armata nello Stato di Castro, e punire la ribellione. Così lo conuince l'Eccellentiss. Sig. Marchese Luigi Mattei, il quale ritrouandosi in quei giorni in Roma, venuto per suoi affari dalle guerre di Germania, fù dichiarato dal Papa Maestro di Campo Genera-

le:

le: e prima di andare all'essercito, riceuè da Sua Santità con la benedittione la sicurezza della prestissima vittoria. E veramẽte si crede, che la Maestà Diuina assista al Pontefice Vrbano Ottauo, perche nella Vigilia della Festa di S. Michele Archãgelo, celebre per la Coronatione del medesimo Pontefice; essendo Generale delle Armi il Prencipe D. Taddeo Barberino Prefetto di Roma, fù l'istesso il cominciare l'impresa, ed ottenere la vittoria. Furono per li cõsegli, ed ordini di detto Prencipe in maniera disposte, e condotte le cose, e preparamẽti militari, che la vittoria si doueua con ogni ragione sperare; con tutto ciò è certissimo, che fù particolarmente fauorita dal Cielo con mantenere immobile la stagione prospera, e mandar venti propitij fuori dell'ordinario

dinario

dinario di que' tempi, e luoghi, che impedirono il pericolo dell'infettione dell'aria, solita incorrersi in quelle maremme, & irreparabile à consegli humani. Così dunque Vrbano VIII. dentro l'Ottaua de gli Angioli, che hà eletti per suoi Auuocati, e Protettori, ridusse lo Stato di Castro con la Città alla sua vbbidienza con somma felicità, e riputatione della S. Sede.

Finisce V. S. Illustrissima li suoi quesiti, con domandarmi, prima per qual causa il Papa doppo conquistato lo Stato di Castro, volle che il Sig. Duca Odoardo fosse scommunicato? Secondo; quanto vagliano le ragioni, con le quali l'Autor del libro pretende di prouare, che la Scommunica sia di niun valore: ed in conseguenza, che il Sig. Duca non sia obligato di osseruarla nel foro esterno?

Quì

Quì sodisfarò à quanto mi richiede, con rispondere parimente parte per parte, alli fondamenti, e ragioni del citato Autore, monstrando la debolezza di quelli, e falsità di queste. La prima ragione dell'Autore, e fondamēto totale dice, che sia *per essere notorio il pericolo, che correrebbe, chiunque andasse à Roma per replicare la ricusatione de' Cardinali Barberini, e di quelli che hanno vna dependenza immutabile da' loro, come è l'Auditore della Camera*, & il pericolo che si portaua in produrre le ragioni del Sig. Duca. Alla qual ragione io replico ciò, che hò detto di sopra; e per nuoua risposta interrogo l'Autore; perche S. A. non stimò sicuri li suoi Ministri per mandar l'Escusatore con le sue ragioni, ò almeno chi informasse della ricusatione, cosa

can-

tanto ragioneuole, e che niuno poteua offendere; e li stimò sicuri, quando per essi mandò Regali soliti à diuerse persone in Roma: quando ordinò al Mangello, doppo la resa di Castro, nell'inuentariare le robbe del Palazzo, che facesse varie proteste al Commissario della Camera: quando finalmente, doppò di essere dichiarato ribelle, e scommunicato, spedì carta di procura al detto suo Ministro, per pagare il tributo alla Chiesa de i Feudi di Parma, e di Piacenza, che poi per la ribellione, e deuolutione delle dette Città gli fù confiscato?

Vegga ciò, che ordinano li sacri Canoni. *Volentes etiam prouidere, ne forte commonitus frustratoriæ recusationis obtẽtu, Monentis possit declinare examen: Statuimus, & ordinamus; vt si allegauerit se Iudicem*

Decret. cap. cum speciali de appell. tit. 28.

cem habere suspectum, coram eodem causam iustæ suspicionis assignet.

E poco doppo al nostro proposito aggiunge, *Causa vero suspicionis legitima coram ipsis non probata; sua iurisdictione Iudex vtatur.* Ed il Sig. Duca non solo non lo prouò, come li sacri Canoni obligano; mà ne anche legitimamente auanti il Giudice la volle assegnare, ne pur mandare, chi portasse qualche scusa. E con questo, che io hò detto, si proua parimente quãto fosse legitima la citatione fatta à S. A. per la sicurezza di Roma appresso di ognuno indubitata, e sperimentata sempre per tale dal Sig. Duca in tutto quello, che hà voluto: benche non habbia mãcato l'Autore, di render la Città di Roma sospetta, per ritrouar colore di inualidare la detta citatione.

Il terzo fondamento è, perche *li Giudici, ed in particolare l'Auditore della Camera Apostolica, sono dependenti da' Nipoti di Sua Santità: fra li quali e S.A. dice che passino grauissime nimicitie.* Della falsità di queste si è trattato lungamente altroue, però non aggiungo qui altro.

Quel che dice de' Giudici dipendenti da' Nipoti immediati Ministri di Sua Santità hà fatto ogn'vno non poco marauigliare; quasi che si ritroui, ò si sia ritrouato al mondo Corte di Prencipe, nella quale li Giudici, ed Offitiali non habbiano dipendenza dalli grandi, & immediati Ministri del Prencipe. Mà io quì affermo, che se vi è Corte al mondo, nella quale meno dipẽdino li Offitiali dalli parenti del Prencipe, è la Romana, per non continuarsi in loro l'impe-

rio,

rio,come nelle altre.E però talmente nota la modestia, e giustitia delli Signori Card. Barberini, che se bene da loro dipendessero, nientedimeno non vi è alcuno, che non sappia, che da loro non si può temere ombra, non che atto di ingiustitia.

Il quarto argomento dell'Autor del libro è, che essendo da' *Signori Cardinali Nipoti à S. A. stato chiuso l'adito appresso Sua Beatitudine, non hà potuto il Sig. Duca informarla delle sue ragioni*. A questo dico, che l'Autor doueua riferire come, e quando mai habbia mandato il Sig. Duca persona alcuna per informar Sua Beatitudine, ò altri delle pretese sue ragioni? E se non hà mandato: perche dolersi, di non essere stato vdito? Ne mi dica, che il Monguidi domandasse l'audiēza di Sua Beatitudine, e che dal

Maestro di Camera gli fosse ne-
gata: perche à questo si è ri-
sposto, e sodisfatto pienamen-
te di sopra: prima perche al
Monguidi non fù mai negata l'
audienza: mà solo fattogli sa-
pere, che quel Venerdì, ò Sab-
bato, che all'ora haueua nomi-
nati, erano di già stati destinati
per gli Ambasciadori, e Resi-
denti de' Prencipi: e se egli era
tale, che poteua venire. Adun-
que se il Monguidi era Residen-
te, perche non andaua? Se non
era, perche non chieder l'au-
dienza per vn altro giorno? Di
più dico, che quando il Mon-
guidi domandò l'audienza, non
erano ancora cominciate con-
trouersie di alcuna sorte: essen-
do ciò seguito di Gennaro nell'
anno 1641. e le liti ciuili heb-
bero la prima origine alla fine
di Marzo: le cause criminali si
cominciorono di Settembre: e
molto

molto doppo seguì la citatione fatta à S. A. per comparire personalmente in Roma. In tutto questo tempo nel quale era il bisogno, mai venne, mai si vdì alcuno, che per parte del Sig. Duca di Parma, chiedesse adito appresso Sua Beatitudine, per informarla delle ragioni di S. A. ne l'istesso Autor del libro hà hauuto ardire di affermarlo. Questo è ben vero, che il Sig. Duca richiamò alcuni de' suoi Ministri à Parma: ad altri leuò la Procura: argomento euidẽte, che ò non vi erano ragioni reali da poterle sostenere, ò che così gran costanza non credeua douesse ritrouarsi nel Põtefice Vrbano in proseguire anche co' Grandi le giuste sue risolutioni.

Quinto, dice, che la Scommunica è ingiusta, e di niun valore, perche non vi fù alcun delitto: fortificò, ed armò per la

facoltà che haueua, essendo *inuestito del mero, e misto imperio,* ne mai hebbe intentione di opporsi al Pontefice suo Signore.

Rispondo prima, che della facoltà di fortificare, di sopra si è detto lungamente, e che il mero, e misto imperio non permetteua mai quello, che si è fatto da S. A. Secōdo dico, che nella Bolla dell'erettione del Ducato, il Papa non concede mai a' Duchi (come è necessario) questa facoltà di fortificare: ed il poter ristaurare le fortificationi rouinose di Castro, è particolar licenza nominatamente da Paolo III. cōceduta per conseruarlo sotto l'vbbidienza della Santa Sede: non per mantenerlo contro di essa. Onde l'hauer alzate tante Munitioni fuori della Città, e Forti, è stato altro che ristorare le Fortificationi vecchie, che erano dentro di

Castro: come fù la mente di Paolo III. Dice l'Autore, che mai fù intentione del Sig. Duca di opporsi al Pontefice. Rispondo, che questa intentione non si può meglio conuincere, che col fatto istesso, perche egli di fatto si oppose, quando cõbattè al Ponte dell'Abbadia, e sotto Castro: adunque l'intentione era di opporsi. Che se il far resistenza al supremo suo Signore, come dicono li Dottori, che habbiamo citato, è delitto grauissimo di ribellione, lascio cõsiderare à V. S. Illustriss. se vi fù delitto graue per fondamento della Scommunica, essendoui stata oltre la resistenza, oppositione formale, e seguito combattimento cõtro le genti mandate dal Sommo Pontefice suo Signore: e tutto essendo notorio, ed euidente, non vi può esser dubbio, che per questo ca-

po sia giustissima, e validissima la Scommunica.

Sesto, & vltimo, dice essere la Scommunica nulla per il difetto dell'intentione del Sommo Pontefice: e ne dà questa ragione: cioè che all'ora vi sia il difetto dell'intentione, quando il Pontefice non habbia notitia della giustitia, e ragioni di quello, che è scommunicato, e della innocenza del medesimo. Non essendo adūque stata l'attione dell'armare ne mala in se: ne per il fine estrinseco (perche l'intrinseco solo Iddio giudica) ne viene in conseguenza, che il Pontefice nō poteua hauer intentione di punire il Sig. Duca con la pena grauissima della Scōmunica, mētre era innocente: ed insieme non era obligato à credere di essere scommunicato. E quì apporta vn numero grāde di Teologi, e Canonisti

Per

Per risposta io dico, che il voler ancora canonizare questo, di hauer il Sig. Duca fortificato, ed armato cõtro le leggi espresse, di non dar materia, ò gelosia di solleuatione al suo Signore: di hauer fatto resistenza ed à precetti, ed all'armi del Papa suo Prencipe, con tutto ciò che si è detto, non è misurare le cose conforme la giustitia, mà secondo la passione: ed essendoui concorse (dal hauerlo detto infuori) tutte le dimostrationi, ed attioni da solleuato: come può l'Autor del libro chiamar ingiusti li precetti di disarmare fatti per la quiete publica, e per il mantenimento della fedeltà al Sommo Pontefice giurata? Se pure il detto Autore volendo quel che non si dee, non volesse fare della ragione ingiuria? E non hauendo S. A. vbbidito al Sommo Pontefice, nel

prouato di mãdar mai pur vno, mentre si agitaua la causa, chi deducesse le ragioni del Signor Duca, ò come si è detto l'escusatore à dir la causa, perche non potesse portar le sue ragioni in giuditio: e dall'altro canto contro il Sig. Duca reclamando le nouità dell'armare, il violarsi delle leggi, l'occupare che à se faceua Sua A. in quella maniera il dominio diretto del Pontefice, i lamenti di tutti, vedendo diminuirsi la superiorità del Papa in quello stato, mentre si toleraua la resistenza armata del Duca: in niuna maniera poteua il Pontefice lasciar di venire in quella risolutione. Ne si deue l'Autor marauigliare che il Sig. Duca sia stato scommunicato per le sudette grauissime cagioni, essendo della Chiesa antichissimo costume, e de' santi Pontefici di

ful-

fulminar le Scômuniche contro li inuasori dell'altrui dominio. Così per ordine di Agabito II. fù fatto contro di Hugone Conte, ad istāza del Rè di Francia Lodouico il IV. E da Leone IV. contro il Rè d'Hungaria per non essersi disarmato contro Henrico Rè di Francia. Parimente Innocentio III. scōmunicò Ottone IV. per hauer quegli occupato il dominio di alcune Terre nel Regno di Napoli à Federigo II. Nicolò IV. sotto pena di Scommunica commandò ad Alfonso III. Rè di Aragona, che non desse aiuti à suo fratello D. Giacomo, e che comparisse fra sei mesi in Roma, per sottoporsi alla sentenza, che sarebbe pronūtiata. Leggasi le Scommuniche fulminate da S. Ambrogio contro Massimo, per inuader l'imperio altrui: mà preteso da lui per ra-

Ann. 948.

gione della discendenza da Co-
stantino il Magno. Adunque se
li Pōtefici per la potestà *diret-
tiua*, che hanno sopra li Pren-
cipi temporali: e della *coar-
tiua*, che li Teologi, e Canoni-
sti chiamano, quando vi inter-
uiene la resistenza alla giusta di-
rettione: hanno potuto con li
fulmini delle Scommuniche far
forza alli Prencipi, per renderse-
gli vbbidienti: ed in controuer-
sie, nelle quali non si trattaua
di diminuire il dominio supre-
mo in temporale della S. Sede:
mà che verteuano fra Prenci-
pi, e Prencipi: con quanta mag-
gior ragione, e giustitia il Som-
mo Pontefice Vrbano VIII. hà
ordinato, che si procedesse alla
Scommunica per la resistenza,
ed offesa fatta alla Santa Sede
con l'armi di S. A.? E questa po-
testà *dirvarttiua*, e *coartiua* data
da Dio al suo Vicario sopra li
Po-

Potentati della terra, è stata sempre dal cõsenso della Chiesa Cattolica, e da tutti li fedeli riconosciuta; onde nõ poca marauiglia hà cagionato l'Autore, in hauer scritto sopra il valore di detta Scommunica, nella forma che si può vedere; e non con quella gran riuerenza, che si deue da vn figlio di Santa Chiesa, quale egli si professa. Non niego, che non si possano rappresentar le ragioni: anzi dico, che ciò si deue fare; mà però prima di cõdannar li Ministri della S. Sede assistẽti al Vicario di Christo, doueua informarsi della giustitia della causa, e sentir le risposte: ricordandosi, che non à lui appartiene il giudicar, secondo la sua passione, della giustitia delle sentenze Ecclesiastiche, come sono le Scommuniche; mà al Papa che hà in queste cose così importanti l'assistenza

ſtenza dello Spirito ſanto; Maſſime che il Pontefice Vrbano, con tutte le ragioni di giuſta indignatione di ſopra riferite, non hà hauuto altro fine, che il bene, e ſalute del Sereniſs. Sig. Duca di Parma; hauendo ordinata queſta pena contro S. A. per la ragione per la quale è ſtata inſtituita, come ſi dice appreſſo li ſacri Canoni. *Excommunicatio eſt medicinalis, & ideo quis traditur Satanæ, vt ſpiritus eius ſaluus fiat in die Domini.*

Gl. E. cum tu fili de teſt. & atteſt.

Ne ſi deue chiamar queſta ſeuerità inſolita, ſtante il grand' obligo, che hà il Pontefice di cõſeruare li Diritti della S. Sede. Così vediamo eſſerſi nella Chieſa di Dio dalli Pontefici ſempre oſſeruato. E nel ſecolo paſſato non fù con grauiſſime cenſure Eccleſiaſtiche da Giulio II. D. Alfonſo Duca di Ferrara:

Guicciar. l. 9. Ann. 1510.

rara ammonito, e precetta-
to à non fabricare à Comac-
chio li sali, e quindi à non
trasferirgli. Il simil precetto gli
fù fatto da Leon Decimo nel
principio del Pontificato, ben-
che gli si fosse dimostrato ami-
cissimo, per esser questi Regali
appartenenti solo al supremo
Prencipe, ed à lui riseruati. Così
si legge in vna lettera scritta à
Carlo V. Imperadore, stampata
in risposta al Duca sopradetto
di Ferrara. e le parole sono que-
ste dirette al Duca parlãdosi di
quel che fece à tẽpi di Giulio II.
*Accrescete datij, e gabelle cõtro
la giurisdittione del vostro su-
premo Signore. Presumete voler
far sale, che mai li SS. Venetiani
vi haueuano permesso* (mentre
teneuano occupata la Città di
Ceruia) *à quali non erauate
suddito, e contro il Diritto del
vostro natural Prencipe con*
tanto

6. Ian. 1522. quæ incipit *Non è alcuna marauiglia, sacratissimo, e vittoriosissimo Imperadore.*

tanto pregiuditio della Camera Apost lica occupar volete, quei Regali che sono RISERVATI à i supremi Signori in tutti i regni, e parti del mondo.

Conobbe il Duca Alfonso, cō tutto l'esser Feudatario Maggiore, che il far il sale, ed estraerlo, erano Diritti riseruati al Pontefice supremo Prencipe: ed vbbidì: come egli attesta in vn'altra lettera scritta al medesimo Imperadore Carlo V. doue dice, che gli fù di molto peso, e d'inestimabil danno.

Lettera à Carlo V. che comincia. *Perche essendo io Feudatario della Santa Chiesa.*

Concorrendo hora nella presente controuersia cause così graui ed in tanto numero, come dell'hauer tentati il Sig. Duca farsi proprij alcuni Diritti appartenenti al dominio supremo del Papa, d'hauer disprezzati li Monitorij, e Precetti intimatigli come à Feudatario: fatta resistenza fino con combattere

contro le genti del suo Signore: ogn'vno giudicarà, che la pena della Scommunica contro di S. A. sia proceduta dal santo zelo, che tiene il Pontefice Vrbano di conseruar quello, che è della S.Sede Apostolica, ed insieme della *salute* del Sig. Duca suo Vasallo.

Dico di più, che non è possibile, che il Sig. Duca di Parma si sia potuto mai persuadere, che circa gli ordini dati di fulminar la Scommunica, interuenisse nel Pontefice il difetto dell'intentione; quasi che egli non hauesse hauuta notitia delle ragioni, che pretendeua S. A. di hauere per far quelle nuoue, e disusate fortificationi, cō quella raccolta di gente, mentre staua in pace. Perche questo ripugnarebbe alla singolarissima prudenza e sapere di N.S. ed alla riputatione, nella quale appresso

presso al Sig. Duca di Parma, ed à tutte Nationi egli (benche morta non sia l'inuidia) con somma ragione si ritroua. Non essendo credibile, che con tanto sapere, e cō sì grande cognitione, che hà di tutte le cose; non sapesse insieme quali fossero li priuilegi del Duca di Castro: cioè che egli haueua l'onnimoda giurisdittione, per la quale fà l'Autor gran strepito: che alla fine nel Feudatario altro non è, come dicono li Giuristi, che vna facoltà di poter decider frà li suoi sudditi tutte le controuersie, e cause, che vertono, *Omnimoda iurisdictio, est potestas dicendi iuris principaliter*, considerata distintamente dal mero, e misto imperio; del quale di sopra habbiamo detto. Onde vietandosi à S. A. il far quelle fortificationi, non se gli turbaua il suo mero, e misto imperio,

Bald. l. imp. ff. de omn. Iurisd.

perio, che consiste in punire li rei, e nella detta giurisditione. Così parimente non se gli impediua questa omnimoda giurisditione tante volte nel libro replicata: mentre al Sig. Duca faceua prohibire le sudette raccolte di gente, e preparationi militari, acciò non resistesse alle armi Ecclesiastiche, e giustitia di esse; ed insieme S.A. non occupasse in quella maniera il dominio diretto della S. Sede, che il Pōtefice è tenuto di conseruare come tutor, e difensore de i Diritti della medesima Santa Sede.

Mà dicami di gratia quali sono queste ragioni, delle quali, se il Pontefice Vrbano hauesse hauuto notitia, non haurebbe prima precettato il Sig. Duca, à demolir le nuoue Fortificationi fatte, & à licentiar la nuoua soldatesca radunata per resiste-

re,

re: e dapoi non haurebbe ordinato, che si fulminasse contro di S. A. la Scommunica? Si è stampato vn libro ben lungo, e nondimeno quiui non si è prodotta ragione di alcun momẽto, la quale giustifichi nel cõspetto del Mondo, ò almeno appresso li partiali di S. A. le sudette Munitioni, e preparamenti militari in quello Stato Feudo della Chiesa. In maniera che se questo libro fosse stato prima delli Monitorij dato in luce con tutto quello che quiui si dice, non poteua il Pontefice far di meno (se voleua sodisfar all'obligo, ed alla giustitia) di non mandar detti Monitorij, e far, che si fulminasse la Scommunica: ne poteua impedire le altre risolutioni prima intraprese. Perche sapeua il Papa, che non haueua il Sig. Duca le Tratte per alcun titolo oneroso,

roſo, ò per contratto feudale,
mà per pura gratia, già da Paolo V. e poi per la ſua Conſtitutione, riuocata: ſapeua che giuſta, e neceſſariamente ſi era intimata l'eſtintion del Monte:
perche il Sig. Duca non haueua dati li aſsicuramenti per la ſede publica, e non ſi pagauano più li Montiſti: ſapeua, che ſi era da S. A. fortificato, e munito, acciò S. B. come era obligata in conſcienza, non poteſſe eſſeguire la giuſtitia: ſapeua che il Sig. Duca non haueua vbbidito alli Monitorij, anzi che haueua accreſciute le Fortificationi, e ſoldateſche: e finalmente, che haueua fatta real oppoſitione all'armata Eccleſiaſtica con formal battaglia. Queſte coſe eſſendo tanto note à Sua Santità, ed à tutto il Mondo, come può l'Autor del libro arguir difetto di notitia nel Som-

mo

mo Pontefice, ed in conseguenza difetto di intentione?

pag. 87. Soggiungo vn'altro testimonio dell'Autor del libro, il quale dice queste precise parole, *che il Sig. Duca viue sicurissimo: perche la Santità Sua non vuole se non il giusto*. Adunque domando io: come può credere l'Autor del libro, che la Scommunica non sia valida, e giusta, *mentre è sicuro, che il Papa non vuole, se non il giusto?* Come credēdo ciò che dice, si può persuadere, che dalla maleuolēza de' nimici di S. A. (che egli si è finti) possa il Papa esser stato indotto ad vna così graue risolutione, e pena, qual'è di scommunicare vn Feudatario della Santa Chiesa, e Prencipe così grande, se non vi fosse stato il delitto grauissimo di lesa Maestà, e mentre dico *il Sig. Duca è sicuro, che il Papa non vuole*

se

se non il giusto? Il ricorrere al difetto della notitia delle cose nel Pōtefice altro nō è, che cō-dannar quello, che hora hà approuato, cioè, che il Sig. Duca viua sicurissimo della giustitia di N. S. Perche come può esser sicurissimo, che vn Giudice supremo, voglia se non il giusto, se non è sicuro, che egli voglia della giustitia della causa informarsi? Adunque essendo il Sig. Duca sicurissimo del primo, è necessario dire, che sia nell'istessa maniera del secōdo, cioè che il Papa sia stato di tutte le ragioni di S. A. (benche non le habbia volute dedurre) informatissimo, e che giustissimamente da Sua Santità sia stato ordinato all'Auditor della Camera, che publicasse la Scommunica sopradetta.

E queste verità sono comprouate dal testimonio publi-

co di tutta la Corte Romana, vedendo la Santità di Papa Vrbano immediatamēte con animo, e vigor indefesso assistere al gouerno del suo imperio, interuenendo in persona sua alle Congregationi: doue li negotij publici si trattano. E per maggior proua della notitia, e risolutione della Scommunica contro il Sig. Duca di Parma, da Sua Beatitud. hauuta: è manifesto che il Papa istesso al Sacro Collegio de' SS. Cardinali immediatamente ne diede parte.

Concludiamo dunque, che *per l'Intentione del Pontefice*, per la *Legitima citatione* fatta à S.A. per la *Sicurezza indubitata*, e prouata in ogni tempo dal Sig. Duca del luogo: per il *Delitto di ribellione, e lesa Maestà grauissimo*, per la *Nullità della ricusatione*: è stata conforme li sacri Canoni con ogni giustitia

contro il Sereniss. Duca Odoardo per ordine del Sātissimo Vicario di Christo in terra fulminata la Scommunica.

Mà quanto debba essere temuta, ed osseruata la Scommunica con l'autorità del Vicario di Christo fulminata, ben lo dimostrano le rouine, e precipitij di que' Principi che l'hanno disprezzata, e la felicità de' Prencipi, che l'hanno temuta, come Teodosio Cesare, ed altri, e le autorità de' Santi Dottori, le quali per breuità, e per essere da tutti ben sapute tralascio: solo dirò con S. Gregorio Magno. *Vtrum iustè an iniustè obliget Pastor: Pastoris tamen sententia timenda est; ne is qui subest, & cum iniustè forsitan ligatur, obligationis suæ sententiam ex alia culpa mereatur*. Il che molto più temer si deue nel presēte caso, nel quale con tante ragio-

Hom. 26. in Euang.

 ni,

ni, e con tanta giustitia si è la Scommunica per ordine di Sua Santità fulminata.

Con queste risposte intenderà per qual cagione Sua Beatitudine non hà voluto permettere, che dal Duca gli fossero mandati Ambasciadori, come fù offerto: perche dicono, che vn Vassallo conuinto come Reo di lesa Maestà, qual è stato dichiarato il Sig. Duca, non deue trattare d'Ambasciadori: essendo differente cosa il negotiare per mezzo d'Ambasciadori, e dare sodisfattione in giuditio: il che richiede, & intende il Pontefice Vrbano: il quale veramente, come è manifesto, non è da Nepoti, ne da altri gouernato: ma pienamente gouerna, e regge la Christianità.

Mi dice V. S. Illustriss. nel fine della lettera, che voleua al principio fare vn quesito, ma che

che non le bastò l'animo per
esser'arcano troppo grande:
hora per vedere di non poter es-
ser sodisfatta nè dal libro, nè
dalla risposta, se non gli vien
spiegato, si risolue di farlo. Ed
è, che desidera sapere, quali ve-
ramente fossero li disgusti del
Sig. Duca di Parma: perche
questi degl'honori negati, che
dice l'Autore, è stimato vn pre-
testo, & vn velo per ricoprire
la vera causa: e dice V. S. Illu-
strissima, essere opinione ferma,
che il Duca molto prima che si
pensasse alla partenza, si pren-
desse disgusto col Sig. Card. Bar-
berino: essendo da Roma scrit-
to fin dall'ora, che era disgusta-
to, e che con S. Eminenza più
non trattaua: dal che si vede,
che qualche altra maggior cau-
sa bisogna che sia preceduta,
che difetto di mere ceremonie,
e complimenti, massime doppo

così grandi, e sostantiali sodisfattioni hauute in Roma.

A questo io dico, che maggiore è la mia difficoltà in rispondere della sua in domandare: nondimeno mi stringe tanto, che lo dirò: mà in maniera, che ella voglia più intendere di quello, che io scriuerò; & hò piacere, che la cosa non sia tantò arcana, che fin d'all'ora non fosse da molti penetrata: e questo maggiormente appagarà V. S. Illustrissima.

Il Sig. Duca di Parma venendo à Roma per suoi affari, seco parimente portò speranze grandi, è ferma credenza di poterle appresso il Papa promouere. Ne vi mancò chi tali speranze doppo la sua venuta gli confermasse per la beneuolenza del Pontefice, la quale S. A. ne priuati suoi interessi singolare verso di se sperimētò. Ed essendogli mo-

strato

strato l'acquisto de' Stati, e la gloria, che haurebbe riportata col muouere Sua Santità à nuoui pensieri, si deliberò, di valersi del tempo, e della fortuna. Fù però auuertito à procedere col Sig. Card. Barberino più tosto cô cauti, che con vehementi consegli, ed à temporeggiare con gran destrezza, per il pericolo, che non gli fossero nel principio interrotte le machine, & i dissegni.

Mà il Serenissimo di Parma cô tutte le diligenze da lui fatte hebbe à suoi consegli, e speranze durissimi incontri, essendosegli il Pontefice dimostrato ne' consegli della pace immobile, e lontanissimo dal perturbar l'Italia, e se stesso per qualunque motiuo di sperãza grande. E persuaso il Sig. Duca, che il Sig. Cardinal Barberino hauesse nel Papa con la sua effica-

cia

cia raddoppiata la coſtanza, e riſolutione di non ſecondare le pericoloſe deliberationi di S. A. e di non alterare la quiete dell'Imperio Eccleſiaſtico, mentre non veniſſe da alcun offeſo: incominciò à poco ad allótanarſi da S. Eminenza, e poi à dimoſtrarſi totalmente alienato.

Queſti iſteſsi dettami inſinuati all'Autor del libro, l'hanno fatto riempir le carte di liuore, e di errori, attribuendo quello che era affetto del Sig. Cardinal Barberino verſo la conſeruatione delli ſteſsi Stati Ducali, à mala diſpoſition d'animo di Sua Eminenza contro di detto Sereniſsimo. Quaſi che il Signor Cardinale col procurar di ſpegnere ſollecitamente ogni fauilla, che origine eſſer poteſſe d'incendio di guerra: haueſſe quella via impedita, per la quale S. A. Sereniſsima all'ingrandi-

mento

mento de' suoi Stati di peruenire con gran facilità si persuadeua: conciosiacosache egli le concepute imprese misurasse più tosto con la grandezza dell' animo, e delle speranze, che con le forze, e fortuna sua. Così essendosi dall'Autor del libro tacciute le ragioni de' pretesi disgusti, vien creduto, che dalle cose riferite possino trarre la vera origine.

Questo è quanto posso scriuere per sodisfare alle domande di V.S. Illustriss. alla quale tanto deuo. Se altro desidera sarò pronto à seruirla. E le bacio le mani.